SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVII
n. 1

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

nella seduta del 20 settembre 2023

Relatori: BONGIORNO, BERRINO e ZANETTIN

A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

proposta dalla Commissione stessa nella seduta del 20 dicembre 2022; svolta nelle sedute del 12, 17, 24, 26 e 31 gennaio 2023, 2, 16, 21 e 28 febbraio 2023, 2, 7, 15, 23, 28 marzo 2023, 4, 20 e 27 aprile 2023, 20, 28 e 29 giugno 2023, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 26 e 27 luglio 2023, 12 e 19 settembre e conclusasi nella seduta del 20 settembre 2023

SUL TEMA DELLE INTERCETTAZIONI

(Articolo 48, comma 6, del Regolamento)

Comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 2023

INDICE

PREMESSA

L'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, deliberata dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica il 20 dicembre 2022, e successivamente autorizzata dal Presidente del Senato, è stata diretta ad acquisire elementi conoscitivi sul fenomeno generale delle intercettazioni, anche alla luce delle modifiche normative in materia entrate in vigore nel 2020. Inoltre, l'indagine ha avuto particolare cura nell'analizzare approfonditamente l'impatto delle nuove tecnologie, sia per la prevenzione della criminalità organizzata, sia per la necessità di introdurre tutele ulteriori rispetto allo strumento del captatore informatico (*trojan)* o altri dispositivi particolarmente invasivi.

I. LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1.1. Il programma dell'indagine.

L'indagine, secondo il programma autorizzato, si è focalizzata sui seguenti aspetti: i limiti di ammissibilità, i presupposti e le forme di autorizzazione, di disposizione ed esecuzione delle intercettazioni, sia preventive sia a fini processuali; le fattispecie di reato per cui esse vengono autorizzate; i dati statistici numerici e relativi costi analitici delle intercettazioni disposte negli ultimi 5 anni, accorpati per tipologia di reato, per tipologia di intercettazioni (telefoniche, ambientali, *trojan*, *whatsapp*, *web* e *darkweb*), autorità giudiziaria richiedente, numero di indagati, numero proroghe ed esito dei procedimenti; i costi delle trascrizioni delle intercettazioni e i costi per archiviazione, trattamento, salvataggio e copie forensi; l'impatto della nuova disciplina delle intercettazioni e i costi dopo l'entrata in vigore, nel 2020, del decreto legislativo n. 216 del 2017; le intercettazioni eseguite attraverso ascolti telematici, *trojan* e altri strumenti informatici; i limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni e il divieto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi; i rischi per la riservatezza e la tutela della *privacy*; le fughe di notizie e l'utilizzazione del materiale captato con particolare riferimento al ruolo, ai diritti e alle responsabilità dei *mass-media*; i dati dei siti esteri su cui vengono pubblicate le intercettazioni (trascritte) al fine di aggirare il divieto di loro pubblicazione; le violazioni eventualmente imputabili ai pubblici ufficiali o agli avvocati; i comportamenti e le responsabilità degli operatori telefonici e la collaborazione in *outsourcing* delle società private; la sicurezza dei luoghi fisici e immateriali in cui i dati vengono conservati.

1.2. Le audizioni svolte.

La Commissione ha svolto 46 audizioni in 17 sedute.

Più nel dettaglio sono stati auditi:

- Dott. Giuseppe SANTALUCIA, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (seduta del 12 gennaio 2023);

- Avv. Gian Domenico CAIAZZA, Unione delle Camere penali (seduta del 12 gennaio 2023);

- Ing. Paolo REALE, tecnico informatico (seduta del 12 gennaio 2023);

- Dott. Carlo BARTOLI, Presidente del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti (seduta del 17 gennaio 2023);

- Dott. Bruno AZZOLINI, Presidente Sezione GIP del Tribunale di Roma (seduta del 17 gennaio 2023);

- Prof. Giorgio SPANGHER, Professore ordinario di Procedura Penale presso l'Università La Sapienza di Roma (seduta del 17 gennaio 2023);

- Dott. Paolo DAL CHECCO, consulente informatico forense (seduta del 17 gennaio 2023);

- Prof. Pasquale STANZIONE, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (seduta del 24 gennaio 2023);

- Dott. Elio CATTANEO, Presidente ASLI e Presidente SIO S.p.a. (seduta del 24 gennaio 2023);

- Ing. Lelio DELLA PIETRA, tecnico informatico (seduta del 24 gennaio 2023);

- Prof. Gian Luigi GATTA, Professore ordinario di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Milano (seduta del 24 gennaio 2023);

- Dott. Fabio MILANA, consulente di informatica forense (seduta del 26 gennaio 2023);

- Prof. Vittorio MANES, Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università *Alma Mater Studiorum* di Bologna (seduta del 26 gennaio 2023);

- Prof. Francesco MORELLI, Professore associato di Diritto processuale penale presso l'Università di Bergamo (seduta del 26 gennaio 2023);

- Dott. Raffaele CANTONE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia (seduta del 31 gennaio 2023);

- Dott. Giovanni MELILLO, Procuratore Nazionale Antimafia (seduta del 31 gennaio 2023);

- Prof. Mitja GIALUZ, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università di Genova (seduta del 2 febbraio 2023);

- Dott. Luca TURCO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Firenze (seduta del 2 febbraio 2023);

- Ing. Giovanni NAZZARO, Direttore della *Lawful Interception Academy* (seduta del 2 febbraio 2023);

-Dott.ssa Giovanna CEPPALUNI, Presidente Sezione GIP del Tribunale di Napoli (seduta del 2 febbraio 2023);

- Dott. Antonio BALSAMO, Presidente del Tribunale di Palermo (seduta del 2 febbraio 2023);

- Dott. Francesco PRETE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia (seduta del 16 febbraio 2023);

- Dott. Alberto NOBILI, *Managing Director* di RCS S.p.A. (seduta del 16 febbraio 2023);

- Ing. Fabio ROMANI, Amministratore Delegato di IPS S.p.A. (seduta del 21 febbraio 2023);

- Prof. Oliviero MAZZA, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università La Bicocca di Milano (seduta del 21 febbraio 2023);

- Dott.ssa Rosa VOLPE, f.f. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (seduta del 28 febbraio 2023);

- Dott. Giovanni BOMBARDIERI, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (seduta del 28 febbraio 2023);

- Dott.ssa Vincenza MACCORA, Presidente aggiunto Sezione GIP presso il Tribunale di Milano (seduta del 28 febbraio 2023);

-Dott. Raffaele ANDREOZZI, Direttore Amministrativo della RPC S.p.A. (seduta del 2 marzo 2023);

- Prof. Avv. Roberto BORGOGNO, Professore associato di Diritto Penale presso l'Università la Sapienza Roma (seduta del 2 marzo 2023);

- Dott. Carmelo ZUCCARO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania (seduta del 7 marzo 2023);

- Dott. Maurizio DE LUCIA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (seduta del 7 marzo 2023);

- Avv. Gaetano SCALISE, Presidente della Camera Penale di Roma (seduta del 15 marzo 2023);

- Dott. Giuseppe CIOFFI, Giudice della Seconda Sezione penale del Tribunale di Napoli Nord (seduta del 15 marzo 2023);

- Dott. Andrea FORMENTI, fondatore di Area S.p.A. (seduta del 15 marzo 2023);

- Dott. Bruno CHERCHI, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (seduta del 15 marzo 2023);

- Prof. ssa Antonella MARANDOLA, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università del Sannio (seduta del 23 marzo 2023);

- Dott. Tommaso PALOMBO, Presidente I.L.I.I.A. – *Italian Lawful Interception & Intelligence Association* (seduta del 23 marzo 2023);

- Avv. Antonio Paolo PANELLA, avvocato del foro di Roma (seduta del 28 marzo 2023);

- Dott. Armando SPATARO, già magistrato, Professore presso l'Università Statale di Milano (seduta del 28 marzo 2023);

- Avv. Angela COMPAGNONE, avvocato del foro di Roma, componente della Commissione « Merito, legittimità, spazio giuridico europeo » della Camera Penale di Roma (seduta del 28 marzo 2023);

- Dott. Mauro SCALAMBRA, perito elettronico e consulente trascrittore (seduta del 28 marzo 2023);

- Dott. Stefano MUSOLINO, sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria (seduta del 20 aprile 2023);

- Dott. Marcello VIOLA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano (seduta del 27 aprile 2023);

- Dott.ssa Alessandra COSTANTE, Segretaria Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (seduta del 27 aprile 2023);

- Generale di Divisione Pasquale ANGELOSANTO, Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri (seduta del 20 giugno 2023);

1.3. I sopralluoghi effettuati.

La Commissione ha deliberato lo svolgimento di alcuni sopralluoghi presso le Procure della Repubblica di Milano e Roma al fine di acquisire

elementi informativi ulteriori su eventuali miglioramenti o criticità dell'attuale disciplina dell'Archivio digitale delle Intercettazioni interloquendo direttamente con gli Uffici giudiziari che ne sono responsabili.

1.3.1. Il sopralluogo presso la Procura della Repubblica di Milano.

Una delegazione della Commissione [1] ha svolto il primo sopralluogo presso la Procura della Repubblica di Milano l'11 maggio 2023. Il Procuratore di Milano, dottor Viola [2], ha accompagnato la delegazione della Commissione Giustizia a visitare le cosiddette sale intercettazioni, ovvero i locali riservati in cui le intercettazioni vengono registrate e custodite.

La delegazione ha visitato anzitutto la cosiddetta sala *server*, in cui sono custoditi i *server* delle aziende che, per conto della Procura, svolgono le intercettazioni e dove arriva il flusso complessivo dei dati intercettati, nonché il *server* ADI (Archivio digitale delle intercettazioni). Una problematica individuata dai componenti della delegazione è la mancanza del *backup* dei *server*.

È stata inoltre visitata la cosiddetta sala ascolto, dove ogni società accreditata ha una propria postazione, da cui vengono scaricati i dati, e la Polizia giudiziaria dispone di postazioni per ascoltare i flussi di intercettazione e trasferire attraverso un *client* i dati all'Archivio ADI. Allo stato, i dati vengono trasferiti dal *server* della società privata a quello pubblico della Procura attraverso un collegamento la cui sicurezza è garantita dalla crittografia. Per ogni pacchetto di dati vi è una chiave informatica univoca che « dialoga » con il *server* della Procura; la predisposizione del « pacchetto dati » viene effettuata dalla società privata, mentre il conferimento dei dati viene eseguito dalla Polizia giudiziaria. L'assistenza tecnica è gestita direttamente dalle società esterne (al riguardo, si segnala che ogni intervento dei tecnici è registrato). Come è stato assicurato, la sicurezza dei dati conferiti all'ADI, dopo la riforma del 2020, è assolutamente garantita.

La Procura di Milano era stata inserita, insieme alla Procura di Napoli, in un progetto pilota per l'utilizzo – al fine del trasferimento dei dati dai *server* delle società al *server* della Procura attraverso un programma *blockchain* (chiamato Bomgar); tuttavia, come rappresentato, il relativo programma non è stato ancora messo a disposizione dal Ministero della giustizia. L'istituzione del sistema *blockchain* è altamente auspicato dai rappresentanti della Procura in quanto consente il tracciamento di ogni singolo accesso, anche quello dei manutentori, e assicura la genuinità del dato. Si è insistito su questo punto in quanto non vi è alcuna certezza che del dato conferito alla Procura le società non tengano copia: le procedure di sicurezza di carattere interno adottate non sono sufficienti a garantire che i dati conferiti costituiscano la copia unica e originale.

---

[1] Composta dal Presidente Bongiorno e dal Vicepresidente Sisler, nonché dai senatori: Bazoli, Lopreiato e Stefani.

[2] Per la Procura di Milano hanno partecipato al sopralluogo altresì i Procuratori Aggiunti dottoresse Alessandra Dolci e Laura Pedio, nonché il direttore amministrativo Giuseppa Rivoli e il funzionario giudiziario dottoressa Michela Sorrentino.

Infine, è stata visitata la sala per gli ascolti in cui i difensori possono ascoltare le intercettazioni conferite all'interno dell'Archivio digitale della Procura. Come noto, il difensore può ottenere copia solo delle intercettazioni cosiddette rilevanti, mentre delle restanti sono consentiti l'ascolto dalle postazioni messe a disposizione dalla Procura e la successiva richiesta di copia di quelle ritenute rilevanti, la quale, a sua volta, è soggetta ad uno specifico regime autorizzativo nella fase di conclusione delle indagini preliminari: la vigente disciplina normativa non consente alla difesa di ottenere copia integrale delle registrazioni, costringendola all'ascolto e alla selezione in tempi spesso incompatibili con la mole delle ore di registrazione.

Al riguardo, i componenti della delegazione hanno chiesto informazioni circa la possibilità di remotizzazione dell'ascolto da parte dei difensori, ma ad avviso della Procura questo comporterebbe problemi di sicurezza sulla riservatezza.

Nell'incontro con il Procuratore della Repubblica i componenti della delegazione hanno chiesto informazioni circa l'opportunità dell'istituzione di un Albo nazionale delle imprese affidatarie dei servizi di intercettazione che imponga, quali requisiti per l'iscrizione, l'onorabilità e la solidità finanziaria.

Inoltre, alla domanda sui motivi che rendono necessario accreditare più di una società, è stato risposto che una sola società non sarebbe in grado di gestire la quantità di lavoro e che in ogni caso occorre assicurare una turnazione.

Sotto altro profilo, la Procura ha segnalato alcune specifiche problematiche inerenti, da un lato, al *software* per i captatori informatici, il quale dovrebbe essere ministeriale mentre allo stato ogni società ne ha uno proprio [(3)], dall'altro, ai tempi di conferimento nel *server* ADI, che nei procedimenti con una grande mole di dati possono essere molto lunghi spingendo « in coda » altri procedimenti: per risolvere questo problema occorrerebbero sistemi informatici e una rete più performanti nonché un ampliamento della capienza dei *server* dell'ADI ormai quasi completata.

1.3.2. Il sopralluogo presso la Procura della Repubblica di Roma.

Una delegazione della Commissione Giustizia [(4)] ha svolto il secondo sopralluogo presso la Procura della Repubblica di Roma il 16 maggio 2023. Il Procuratore di Roma, dottor Francesco Lo Voi [(5)], ha accompagnato la delegazione della Commissione a visitare i locali riservati in cui le intercettazioni vengono registrate e custodite.

Nell'incontro il Procuratore ha sottolineato in primo luogo i problemi strutturali e logistici relativi al tema delle intercettazioni. In particolare, ha

---

[(3)] È stato rappresentato che qualche società appaltatrice non era nemmeno proprietaria del *software*.

[(4)] Composta dal Presidente Bongiorno e dai senatori: Campione, Cucchi, Potenti, Rapani, Rossomando, Scalfarotto, Scarpinato e Zanettin.

[(5)] Per la Procura di Roma ha partecipato al sopralluogo altresì il Procuratore Aggiunto Paolo Ielo.

evidenziato il problema della limitata capacità di memoria dei *server* dell'ADI, rappresentando che – laddove non adeguatamente ampliato – lo spazio di archiviazione potrebbe esaurirsi nell'arco di breve tempo. Nell'auspicare un aumento significativo della capacità dei *server*, ha altresì indicato la necessità che possa essere prevista la possibilità di effettuare un *backup* di quanto archiviato, a tutela delle indagini e dei processi in corso.

Quanto alla strutturazione dell'Archivio, è stata indicata alla delegazione l'opportunità di una modifica normativa per esplicitare la possibilità di archiviare nell'ADI anche il materiale digitale e informatico derivante dal sequestro di dispositivi elettronici, come ad esempio i cellulari e i *personal computer*. Al riguardo, sarebbe utile poter creare delle partizioni all'interno della memoria dei *server* al fine di separare il materiale acquisito a seconda della tipologia.

Per quanto riguarda il versante organizzativo, con riferimento al nuovo decreto ministeriale del 15 dicembre 2022 che fissa le tariffe, il Procuratore ha sottolineato la necessità di assicurare che l'abbassamento delle soglie tariffarie non si ripercuota negativamente sulla qualità dei servizi e dei prodotti offerti dalle società specializzate. Un ulteriore aspetto su cui riflettere è rappresentato dalla circostanza che per l'appalto con le società di intercettazioni non vi sono contratti *standard*, né viene applicato il codice dei contratti pubblici.

Con riferimento, poi, alla riforma entrata in vigore nel 2020, è stato infine sottolineato che nel calcolo del numero delle intercettazioni effettuate da ogni Procura deve essere considerata la circostanza che mentre prima si registrava solo la persona intercettata, ora ogni numero di registro corrisponde a un bersaglio, ovvero ad una utenza intercettata; ovviamente, una persona può avere a disposizione più utenze.

Il Procuratore aggiunto dottor Paolo Ielo, responsabile della tenuta dell'Archivio, è intervenuto per segnalare alcuni aspetti organizzativi, anche in relazione al passaggio al processo digitale e alla dematerializzazione degli atti: al riguardo, sottolinea la necessità di operare interventi di formazione del personale, indispensabili, anche attraverso le risorse rese disponibili dal PNRR.

La maggiore criticità segnalata riguarda le infrastrutture e la circostanza che l'ADI allo stato non è stabilizzato: ad esempio, mancano partizioni dedicate e spesso non ci sono « sistemi comunicanti », per cui il dato da esportare ai fini del trasferimento ad altra Procura deve essere trasportato manualmente, con il problema che non di rado i sistemi sono tra loro incompatibili.

Quanto alle sale *server* e di ascolto, gli ingressi sono registrati ed è presente una videosorveglianza con telecamere posizionate sopra i dispositivi, che assicurano un presidio costante. Peraltro, tra la sala ascolto, in cui opera la polizia giudiziaria, e la sala ascolto degli avvocati vige il « principio di segregazione ».

Il trasferimento dei dati viene effettuato dai *server* della società, tramite un supporto, alla sala ascolto della Procura in cui opera la Polizia giudiziaria; il conferimento all'ADI viene eseguito dalla Polizia giudiziaria.

Anche nella Procura di Roma, allo stato, i dati vengono trasferiti dal *server* della società privata affidataria a quello pubblico della Procura attraverso un collegamento la cui sicurezza è garantita dalla crittografia dei dati trasferiti (per ogni pacchetto di dati vi è una chiave informatica univoca che « dialoga » con il *server* della Procura).

Per quanto riguarda le intercettazioni che sono conservate in cartaceo in una sala di cui è assicurata la sicurezza e la riservatezza, la Procura di Roma sta procedendo alla loro digitalizzazione attraverso il sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali).

È emerso, inoltre, che le imprese affidatarie per un maggior numero di operazioni di intercettazione hanno anche la possibilità di collocare propri *server* all'interno dei locali della Procura (cosiddette « ditte serveriste »).

1.4. Il dibattito preliminare alla stesura del Documento conclusivo.

Alla luce delle audizioni e dei sopralluoghi svolti, e dei numerosi aspetti trattati, la Commissione ha dedicato alcune sedute allo svolgimento di un dibattito preliminare finalizzato a consentire a tutti i Commissari di intervenire per fornire indicazioni sulle linee direttrici per la stesura del Documento conclusivo, enucleando i temi più importanti.

Il dibattito preliminare si è svolto nelle sedute del 29 Giugno 2023 (Seduta n. 61), del 12 Luglio 2023 (Seduta n. 65), del 13 Luglio 2023 (Seduta n. 66), del 18 Luglio 2023 (Seduta n. 67) e del 27 Luglio 2023 (Seduta n. 71) [(6)].

II. INTERCETTAZIONI: EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI DIRITTO COMPARATO.

2.1. Le intercettazioni come mezzo di ricerca della prova: la disciplina processuale.

L'istituto delle intercettazioni, quale strumento di supporto all'attività giudiziaria appartiene al novero dei mezzi di ricerca della prova, ossia alle attività funzionali all'acquisizione di elementi, notizie o dichiarazioni idonei ad assumere rilevanza probatoria in giudizio (elementi di prova).

In prima approssimazione, le intercettazioni consistono nella captazione occulta e contestuale ad opera di un soggetto terzo di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con modalità volte a tenere riservato tale scambio.

Il capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura penale (articoli 266 e seguenti), da una parte, prevede i limiti di ammissibilità (i delitti di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale) e i presupposti applicativi delle intercettazioni (le condizioni di cui all'articolo 267 del codice di procedura penale, cui si aggiungono altre limitazioni come quella

---

[(6)] I resoconti delle sedute sono disponibili all'indirizzo: https://www.senato.it/3525 ?indagine=1847.

prevista dall'articolo 103, comma 5, del codice di procedura penale), dall'altra, prescrive una dettagliata disciplina procedimentale.

In particolare, l'articolo 266 del codice di procedura penale definisce i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni, elencando tassativamente i reati per i quali sono ammesse e distinguendo l'« intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni » dalla « intercettazione di comunicazioni tra presenti ».

Per le intercettazioni tra persone presenti (cd. intercettazioni ambientali), il secondo comma dell'articolo 266 prevede un'ulteriore limitazione: nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale (domicilio o altro luogo di privata dimora) esse sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa. Una deroga a tale limite è stata introdotta in relazione ai delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

Ai sensi dell'articolo 267 del codice di procedura penale, ai fini dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di colloqui tra presenti, anche nei luoghi di domicilio, ovvero di comunicazioni di qualsiasi specie (come l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale) è necessario che l'autorizzazione per le operazioni venga concessa dal GIP con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, ove ricorrano le due seguenti condizioni: la presenza di gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini (non è, quindi, sufficiente la semplice utilità) [(7)]. Il decreto, nel caso di intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, deve indicare « le specifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono » (articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale).

[(7)] È opportuno rammentare che l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 reca una deroga alla disciplina contenuta nell'articolo 267 del codice di procedura penale, stabilendo un allargamento delle possibilità di ricorso alle intercettazioni per indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono. In queste ipotesi, infatti, l'autorizzazione all'intercettazione è soggetta a limiti meno stringenti, potendo essere concessa: quando sussistono « sufficienti indizi » di reato (anziché gravi indizi); quando è « necessaria per lo svolgimento delle indagini » (anziché assolutamente indispensabile). Nelle stesse ipotesi peraltro le intercettazioni ambientali sono consentite nel domicilio o altro luogo di dimora privata anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa. La relativa durata è di 40 giorni, prorogabile per periodi successivi di 20 giorni. Da ultimo l'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, attualmente in corso di conversione, ha esteso l'applicazione della disciplina derogatoria testé descritta anche ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* del codice penale) e sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso).

Nei casi di urgenza, laddove vi sia il fondato motivo di ritenere che il ritardo possa arrecare grave pregiudizio alle indagini, « il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice [per le indagini preliminari] », il quale entro le successive quarantotto ore decide sulla convalida con decreto motivato. La mancata convalida rende inutilizzabili i risultati della intercettazione. Quanto agli aspetti esecutivi delle operazioni, il legislatore ha voluto che il decreto del pubblico ministero indicasse le modalità dell'intercettazione (ad esempio, le utenze telefoniche da controllare) e la sua durata. Quest'ultima, in ogni caso non può essere superiore a 15 giorni, salvo motivata proroga disposta con decreto del GIP per periodi successivi di 15 giorni e purché permangano i requisiti richiesti *ab origine* (articolo 267). Il codice non prevede un termine di durata massima delle intercettazioni, che quindi possono essere teoricamente disposte durante tutto il periodo delle indagini preliminari (che, nelle ipotesi di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, può essere anche di due anni).

Ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale (Esecuzione delle operazioni), le intercettazioni – affidate direttamente al pubblico ministero o ad ufficiali di polizia giudiziaria – sono registrate e di esse è redatto verbale, anche in forma sommaria, rispettando le modalità esecutive previste dall'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Gli articoli 268 e seguenti del codice di procedura penale scandiscono le ulteriori fasi procedimentali con i necessari adempimenti a garanzia dell'acquisizione della prova e dei diritti della difesa. Così, i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero e da questi depositati nell'archivio *ex* articolo 269 del codice di procedura penale entro 5 giorni dal termine delle operazioni (salvo il ritardato deposito, autorizzato dal GIP, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, quando dal deposito possa derivare « grave pregiudizio » alle indagini). Effettuato il deposito, è dato immediatamente avviso ai difensori che per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5.

Scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, è previsto un procedimento incidentale finalizzato all'acquisizione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale.

In particolare, il giudice dispone, in contraddittorio, l'acquisizione delle conversazioni o delle comunicazioni informatiche o telematiche indicate dalle parti che non appaiano irrilevanti, procedendo, anche d'ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza; alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il pubblico ministero che i difensori. Questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte

dal giudice e possono far eseguire la loro trasposizione su nastro magnetico o supporto informatico o avere copia della stampa delle informazioni contenute nei flussi informatici o telematici intercettati.

Le trascrizioni delle intercettazioni, depurate delle parti irrilevanti e inutilizzabili, in quanto espressive di atti per loro natura « irripetibili », sono inserite nel fascicolo del dibattimento *ex* articolo 431 del codice di procedura penale.

2.2. Le più recenti riforme del sistema delle intercettazioni.

Nel corso delle ultime due legislature la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni contenuta nel codice di procedura penale è stata oggetto di modifiche.

Nella XVII legislatura tale disciplina è stata interessata da una significativa riforma concretizzatasi con il decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), attuativo della delega contenuta nella legge n. 103 del 2017.

Tale riforma – la cui entrata in vigore (inizialmente prevista per il 26 luglio 2018) è stata più volte procrastinata – ha subito una ampia modifica con il decreto-legge n. 161 del 2019 che, in parte, ha ripristinato la disciplina prevista dal codice di procedura penale, in parte, ha apportato ulteriori innovazioni.

A seguito dell'ultimo differimento operato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 28 del 2020, la nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come risultante dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 216 del 2017 e dal decreto-legge n. 161 del 2019) è applicabile ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

2.3. Gli oneri finanziari delle intercettazioni e la regolamentazione tecnica.

I commi 88 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando) hanno previsto una serie di misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.

In primo luogo, è stato modificato l'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), che, nella sua formulazione previgente, ricomprendeva fra le prestazioni obbligatorie per gli operatori telefonici le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.

La medesima disposizione, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie, demandava a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001, anche con riguardo alla disciplina delle tipologie di prestazioni obbligatorie e la determinazione delle relative tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento

rispetto alle tariffe praticate; all'« individuazione dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione e ai relativi obblighi ».

Il decreto interministeriale di revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001 è stato adottato il 28 dicembre 2017 ed è entrato in vigore il 23 gennaio 2018.

Il decreto interministeriale ha revisionato le voci di listino per le cosiddette prestazioni obbligatorie, al fine di conseguire, in conformità al disposto normativo, una riduzione della spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate per le voci di listino stabilite con il decreto interministeriale del 26 aprile 2001. I primi effetti di risparmio sulla spesa del nuovo listino si sono potuti apprezzare soltanto a partire dall'anno 2018.

Da ultimo, è stato pubblicato in data 15 dicembre 2022 il decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Il Ministero della giustizia ha quindi pubblicato il listino nazionale aggiornato delle intercettazioni (ossia, il listino che si applica alle società che concedono sistemi e servizi per la ricezione delle intercettazioni effettuate dagli operatori di telecomunicazioni in attuazione dell'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche e per le intercettazioni ambientali), previsto sin dalla riforma Orlando del 2017, determinante i costi *standard* a cui tutte le Procure d'Italia si dovranno adeguare.

L'analisi dei dati – aggiornati all'ultima Relazione sullo Stato delle spese di giustizia per l'anno 2021 – evidenzia una significativa riduzione della spesa per le intercettazioni nel corso degli ultimi anni: si è passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni di euro nell'anno 2015 e di circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nell'anno 2017 e diminuita a circa 205 milioni di euro nell'anno 2018.

Considerando il triennio 2019-2021 il *trend* è sempre improntato comunque al risparmio di spesa: nell'anno 2019 diminuisce di circa 200 milioni di euro, per arrivare a circa 177 milioni di euro nell'anno 2020 (probabilmente in ragione del periodo di sospensione delle attività processuali causato dal *lockdown* per l'emergenza sanitaria da Covid-19) per aumentare nel corso dell'anno 2021 a circa 203 milioni di euro.

In linea generale, le spese per le intercettazioni hanno natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività dell'autorità giudiziaria (sulla quale l'Amministrazione non può in alcun modo interferire).

Da ultimo, si ricorda che la manovra di bilancio 2023 presenta una riduzione delle spese di giustizia per le intercettazioni di 1.575.136 euro annui, a decorrere dal 2023 (articolo 1, comma 880, della legge n. 197 del 2022). In relazione alle intercettazioni preventive a fini di *intelligence* la legge di bilancio 2023 sposta i costi dal comparto Giustizia al comparto Sicurezza, imputando i costi delle captazioni all'apposito programma di spesa concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 684, della legge n. 197 del 2022).

2.4. Le intercettazioni preventive.

Pur ponendosi al di fuori della materia processuale, va ricordato che il nostro ordinamento disciplina anche le intercettazioni preventive di comunicazioni o conversazioni, comprese quelle ambientali.

In merito alla distinzione tra intercettazioni processuali e intercettazioni preventive, una chiara linea di demarcazione è stata tracciata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 29 dicembre 2004, con cui si è ritenuto di specificare che, a differenza delle intercettazioni processuali, le intercettazioni a fini preventivi non mirano ad accertare ipotesi criminose già realizzatesi (seppur tramite un'attività prodromica di ricerca dei mezzi di prova), bensì a prevenirne la stessa commissione.

L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, difatti, consente di effettuare intercettazioni preventive, per via telematica o ambientale (dunque anche in abitazioni o altri luoghi di privata dimora) quando le stesse siano necessarie per la prevenzione dei gravi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* (associazione mafiosa o finalizzata al traffico di stupefacenti, strage, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.) e 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4), (terrorismo, anche internazionale), del codice di procedura penale, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, del medesimo codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche.

Infine, è prevista l'attività di captazione di conversazioni o comunicazioni (telefoniche, ambientali, domiciliari o telematiche) e di monitoraggio delle stesse svolta per fini di *intelligence*, che è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 come strumento di contrasto al terrorismo internazionale.

Si premette che le tre *species* richiamate presentano, quale comune minimo denominatore, la natura dell'attività in cui consistono (diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, mediante l'utilizzo di strumenti della tecnica), differenziandosi poi per disciplina, funzione e utilizzabilità.

La manovra finanziaria approvata per l'anno 2023 contiene una riforma della disciplina delle intercettazioni preventive [(8)] con cui in particolare si prevede che le spese relative alle suddette attività non siano più a carico del Ministero della giustizia, ma siano imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riguardo alle finalità per le quali può essere richiesta l'autorizzazione, la novella lascia il testo vigente immutato, così come resta in capo al Procuratore generale presso la corte di appello di Roma la competenza ad autorizzare le attività. Non è stato oggetto di modifica il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione, che resta di quaranta

---

[(8)] Il comma 684 dell'articolo 1 della legge di stabilità e bilancio 2023 detta una specifica disciplina per le modalità di svolgimento delle operazioni di intercettazione e tracciamento effettuabili da parte dei servizi di informazione per la sicurezza, modificando a tal fine il decreto-legge n. 144 del 2005.

giorni prorogabile per periodi successivi di venti giorni (con decreto motivato).

2.5. Nuove forme di intercettazione e disciplina internazionale.

Il sistema italiano è stato tra i primi a dare ingresso alle nuove forme di intercettazione rese possibili dall'evoluzione tecnologica con la cosiddetta sentenza Scurato [(9)], che ha ammesso il ricorso al « captatore informatico », installato in un dispositivo elettronico, per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e a reati con finalità di terrorismo.

Tale conclusione, fondata sulla consapevolezza che le minacce derivanti dalle organizzazioni criminali e terroristiche richiedono una risposta volta ad « adeguare l'efficacia investigativa all'evoluzione tecnologica dei mezzi adoperati dai criminali », è stata raggiunta attraverso una approfondita analisi dello « statuto europeo » delle captazioni e delle potenzialità investigative dei programmi di tipo *trojan horse*.

La soluzione adottata dalla giurisprudenza è stata poi cristallizzata nel testo del codice di procedura penale dalle riforme introdotte con il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, e il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, che hanno esteso anche ad altre tipologie di reati (come la corruzione) l'impiego del captatore informatico installato su dispositivi elettronici portatili per eseguire intercettazioni tra presenti.

La disciplina così introdotta in Italia costituisce un importante punto di riferimento a livello internazionale in un momento nel quale numerosi sistemi processuali sono alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio tra la *privacy* e i moderni metodi di captazione delle comunicazioni informatiche e telematiche, considerate come uno dei principali terreni di diffusione del terrorismo, di operatività della criminalità organizzata e la corruzione, e di collegamento tra queste differenti realtà.

Nella sua audizione, il dottor Balsamo, già Presidente del Tribunale di Palermo, [(10)] ha tra l'altro approfondito il tema della disciplina internazionale, ai fini di contrasto della criminalità, relativa all'ampliamento della regolamentazione per i nuovi strumenti tecnologici. In questa prospettiva, appare di grande modernità la regolamentazione contenuta nell'articolo 20 della Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale [(11)], e nell'articolo 50 della Convenzione di Merida contro la corruzione [(12)], che obbligano gli Stati Parte ad adottare le misure necessarie a consentire, laddove ritenuto opportuno, l'impiego di tecniche speciali di investigazione come la sorveglianza elettronica.

[(9)] Cass. Sez. Unite, 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato.

[(10)] 2ª Commissione, 18ª seduta, 2 febbraio 2023, *Res. Sten. n.* 6, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426580.pdf.

[(11)] Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 – 15 dicembre 2000).

[(12)] Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003.

Nella nozione di « sorveglianza elettronica » rientrano anche tutti quei nuovi strumenti investigativi, come il captatore informatico, che sono capaci di realizzare, attraverso un meccanismo tecnologico di semplice implementazione (in particolare, un programma del tipo *trojan horse* installato in modo occulto su un dispositivo elettronico come un *personal computer*, un *tablet* o uno *smartphone*), l'insieme degli effetti di una pluralità di mezzi di ricerca della prova, sia tipici che atipici: le intercettazioni telefoniche, ambientali, di comunicazioni informatiche o telematiche, la perquisizione di un sistema informatico o telematico, il sequestro di dati informatici, la documentazione fotografica, le videoriprese, ecc.

Nella elaborazione dell'UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) sono state date alcune indicazioni significative sulla portata delle suddette disposizioni. Con specifico riferimento all'articolo 20 della Convenzione di Palermo, si è precisato che tale norma « incoraggia specificamente » l'uso della sorveglianza elettronica.

Allo stesso modo, si è chiarito che l'uso della sorveglianza elettronica è incoraggiato dall'articolo 50 della Convenzione di Merida, il quale prevede che gli Stati Parte, laddove opportuno, devono istituirla nell'ambito delle tecniche investigative disponibili a livello nazionale e internazionale. Si è, inoltre, sottolineato che proprio la sorveglianza elettronica può rappresentare l'unico modo mediante cui le forze dell'ordine sono in grado di raccogliere le prove necessarie per ostacolare le attività di attori e reti di corruzione prevalentemente contraddistinti dal carattere della segretezza.

La suesposta convergenza tra le due Convenzioni, che sono tra gli strumenti internazionali con più vasta adesione (190 Stati Parte per la Convenzione di Palermo e 189 per la Convenzione di Merida, a fronte di 193 Stati membri dell'ONU), è molto significativa, perché esprime una precisa scelta di campo sulla possibilità di estendere alla corruzione gli strumenti di indagine più innovativi sperimentati contro la criminalità organizzata.

Appare pertanto indispensabile, anche nella cornice normativa internazionale, individuare soluzioni legislative che consentano le forme più avanzate di intercettazione, all'interno di strategie condivise a livello universale per la lotta alla criminalità, su cui l'Italia è, e deve restare, un grande punto di riferimento.

Negli ultimi due anni, infatti, le Nazioni Unite hanno pubblicato due strumenti – le « Previsioni legislative modello contro la criminalità organizzata » (*Model Legislative Provisions against Organized Crime*) del 2021 e la « Legge modello sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale » (*Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters*) del 2022 – che sono chiaramente basati sulla esperienza italiana di utilizzazione delle più moderne tecnologie come strumenti di indagine nell'ambito della sorveglianza elettronica.

Si tratta di strumenti fondamentali per un salto di qualità sul piano della armonizzazione delle legislazioni tra i diversi Stati che, insieme alla reciproca fiducia, è il motore della cooperazione internazionale contro le forme più gravi di criminalità.

Nelle audizioni è stato inoltre segnalato che, in tema di bilanciamento tra principio di proporzionalità e introduzione di strumenti investigativi per il contrasto alla criminalità, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta in modo incisivo e innovativo.

Per quanto riguarda l'applicazione di questi principi al sistema italiano, esiste una significativa convergenza tra i principali atti internazionali in materia di contrasto alle forme più gravi di criminalità in merito al forte incoraggiamento dato agli Stati ai fini dell'impiego di tecniche investigative speciali (tra cui rientra il concetto di sorveglianza elettronica, che ricomprende anche il *trojan* per il contrasto alla criminalità).

2.6. Profili di diritto comparato.

Su indicazione della Commissione Giustizia, il Servizio Studi del Senato ha elaborato un Dossier di documentazione, realizzato anche grazie all'interrogazione attraverso la rete interparlamentare ECPRD (*European Center for Parliamentary Research and Documentation*), sulla disciplina delle intercettazioni in alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti d'America [(13)].

All'esito di tale approfondimento, è emerso – come peraltro sottolineato anche da parte di alcuni auditi – come la disciplina delle intercettazioni sia stata anche, in molti degli ordinamenti giuridici presi in considerazione dal Dossier, oggetto di modifiche legislative. In particolare si possono ravvisare due distinte linee di intervento: da un lato un rafforzamento delle garanzie formali previste dalle normative interne con riguardo non solo ai limiti, anche di durata, delle operazioni captative ma anche all'esercizio dei diritti della difesa e al segreto professionale della difesa e dell'avvocato e, dall'altro, alla soluzione dei problemi posti dall'evoluzione tecnologica e dalla necessità di adeguamento degli strumenti di indagine alla dimensione transnazionale della criminalità.

Di particolare interesse, anche rispetto alle proposte normative da formulare, appare la regolamentazione delle nuove piattaforme telematiche utilizzate dalla criminalità organizzata – soprattutto transnazionale – per le proprie comunicazioni al fine di eludere il controllo da parte dalle autorità di polizia e giudiziaria. In questo contesto riveste un particolare rilievo la questione relativa all'acquisizione e all'utilizzabilità dei dati acquisiti sui cosiddetti criptofonini, ovvero *smartphone* che usano metodi di crittografia. A tal proposito interessanti spunti si possono rintracciare nella legislazione tedesca: l'articolo 100a del codice di procedura penale tedesco, *Strafprozeßordnung* (StPO), consente infatti alle autorità di polizia di monitorare e registrare le comunicazioni effettuate in forma criptata dalla persona interessata e dai suoi *partner* di comunicazione (ancora) in forma non criptata con l'ausilio di un *software* di sorveglianza, che deve soddisfare una serie di requisiti indicati nello stesso articolo 100a. La medesima disposizione consente contemporaneamente l'installazione di *software* di de-crittografia e trasmissione sul *computer* sottoposto a sorveglianza come

---

[(13)] Servizio Studi, Dossier n. 60 – Le intercettazioni: profili di diritto comparato

misura supplementare. E ancora, nell'ordinamento francese**,** l'articolo 706-102-1 del *code de procédure pénale* consente di accedere, conservare, registrare e trasmettere dati archiviati su sistemi informatici, e quindi anche della messaggistica scambiata per il tramite di criptofonini. Il citato articolo 706-102-1 infatti prevede che possa essere necessario predisporre un dispositivo tecnico il cui scopo, senza il consenso degli interessati, è quello di accedere, ovunque, a dati informatici, di registrarli, archiviarli e trasmetterli, così come che siano archiviati in un sistema informatico come vengono visualizzati su uno schermo per l'utente di un sistema automatizzato di elaborazione dati, poiché li introduce inserendo dei caratteri, o mentre vengono ricevuti e trasmessi dalle periferiche. Al fine di compiere le operazioni tecniche che consentono la realizzazione del dispositivo tecnico il pubblico ministero o il giudice istruttore possono nominare qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata. È appena il caso di rammentare che con la recente riforma di cui alla legge 2 marzo 2023, n. 22 – volta anche a potenziare la lotta alla criminalità informatica – è stata estesa ai beni digitali la possibilità di sequestro da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, autorizzato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore.

Un ulteriore aspetto di interesse è rappresentato dal limite alla durata delle intercettazioni.

Come rilevato nei paragrafi dedicati alla questione della durata delle intercettazioni, alcuni ordinamenti, come quello tedesco, prevedono una durata determinata per questo mezzo di ricerca della prova e dei limiti alla prorogabilità e alla durata. Gli articoli 100e e 100f StPO prevedono infatti che l'ordine per la sorveglianza delle telecomunicazioni e la sorveglianza acustica al di fuori di locali privati deve essere generalmente limitato a un massimo di tre mesi e non può essere prorogato per più di tre mesi per un totale massimo di sei mesi. E ancora, sempre l'articolo 100e StPO limita a un periodo di un mese (non prorogabile per più di un mese) la sorveglianza acustica di locali privati.

Un ultimo profilo di rilievo, evidenziato anche nel corso dell'attività conoscitiva, è la necessità di un rafforzamento della garanzia di riservatezza dei colloqui tra il difensore e il proprio assistito prevedendo un divieto assoluto di intercettazione e, comunque, di ascolto delle loro comunicazioni, nonché il rafforzamento della sanzione processuale di inutilizzabilità, con l'obbligo di distruzione dell'intercettazione eventualmente realizzata. A tal proposito si segnala che nell'ordinamento francese le comunicazioni dei legali hanno un livello di riservatezza rafforzato. Non possono essere effettuate intercettazioni su una linea dipendente dallo studio o dal domicilio di un avvocato, a meno che non vi siano motivi plausibili per sospettare che questi abbia commesso in tutto o in parte il reato oggetto del procedimento o un reato connesso e a condizione che la misura sia proporzionata alla natura e alla gravità dei fatti. La decisione è adottata con ordinanza, ma essa, proprio per il soggetto coinvolto, deve essere motivata del giudice della libertà e della custodia (*juge des libertés et de la*

détention), e richiamata a tal fine da un'ordinanza motivata del giudice istruttore, presa dopo aver consultato il Procuratore della Repubblica.

III. INTERCETTAZIONI GIUDIZIARIE: BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI E TEMI DI DISCUSSIONE

3.1. Tutela della riservatezza e intercettazioni.

Come sottolineato dal Garante per la protezione dei dati personali durante la sua audizione [(14)], nella disciplina delle intercettazioni il legislatore ha il delicatissimo compito di coniugare il diritto alla riservatezza con le esigenze investigative, il diritto di difesa e, quanto alla circolazione extraprocessuale, il diritto di (e all') informazione.

Questo bilanciamento deve essere condotto nella consapevolezza delle implicazioni profonde sulla riservatezza proprie del ricorso alla tecnologia, tanto in fase investigativa (si pensi ai *trojan*), quanto in sede di circolazione extraprocessuale dei contenuti captati, con l'amplificazione che il *web* assicura a ogni tipo di pubblicazione.

In questo senso, è necessario distinguere presupposti e limiti dell'utilizzo processuale delle conversazioni intercettate da presupposti e limiti della loro divulgazione a fini informativi, garantendo ai due aspetti della disciplina l'autonomia derivante dalla differenza di finalità ed esigenze ad essi sottesi.

Il diritto alla riservatezza rileva, in maniera particolare, nell'ambito della disciplina delle intercettazioni sotto un duplice profilo: rispetto alle operazioni captative in sé e rispetto alla circolazione, endo ed extraprocessuale dei contenuti captati, ricordando comunque che la disciplina di protezione dei dati (decreto legislativo n. 51 del 2018) si applica anche al trattamento dei dati personali in sede giudiziaria penale.

Con riferimento al primo profilo, è rilevante la definizione del perimetro di ammissibilità delle intercettazioni, non solo in relazione alla categoria dei reati intercettabili, ma anche in ordine ai presupposti individualizzanti delle captazioni, al fine di tener conto del rispetto del principio di proporzionalità tra esigenze investigative e *privacy*, richiesto dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza risulta particolarmente importante anche il regime circolatorio endoprocessuale dei contenuti captati. Sul punto la disciplina vigente prevede misure per limitare la circolazione endoprocessuale delle intercettazioni eccedenti le esigenze investigative, pur nel rispetto del contraddittorio (per e) sulla prova. Sotto questo profilo rilevano la prevista esclusione (rimessa al dovere di vigilanza del pubblico ministero) della trascrivibilità di dati sensibili irrilevanti e di contenuti lesivi della reputazione, nonché la devoluzione di tali dati (e delle conversazioni inutilizzabili) all'Archivio digitale, con conseguente loro

---

[(14)] 2ª Commissione, 14ª seduta, 24 gennaio 2023, *Res. Sten. n.* 3, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426475.pdf.

assoggettamento al regime del segreto d'ufficio. Sia alcune direttive emanate dalle Procure nel 2016, sia una circolare dello stesso anno del Consiglio Superiore della Magistratura, hanno richiamato al rispetto dei criteri desumibili dalla legislazione vigente, relativi, in sede di trascrizione, al rispetto di una certa « sobrietà contenutistica » e alla minimizzazione selettiva dei dati.

Al riguardo, in alcune audizioni è stata sottolineata la necessità di pensare all'ampliamento dell'ambito d'applicazione di alcune norme che hanno un preciso compito di orientamento culturale della prassi: per esempio, gli articoli 291, comma 1-*ter*, e 292, comma 2-*quater*, del codice di procedura penale che, di fatto, impongono al pubblico ministero e al giudice, rispettivamente nella richiesta e nell'ordinanza di custodia cautelare, di riprodurre solo i brani essenziali delle comunicazioni che sono state intercettate.

In realtà, esistono altri atti che non sono segreti e che quindi sono sicuramente pubblicabili: un tipico caso sono le richieste e i provvedimenti in materia di misure cautelari reali, come pure quelli in materia di incidente probatorio, che possono presentare motivazioni imperniate in larga misura sui verbali d'intercettazione. Le cautele redazionali pensate per il procedimento in materia di libertà personale potrebbero essere estese anche a queste ipotesi, determinandosi altrimenti il rischio di realizzare una disparità di trattamento che potrebbe creare pesanti inconvenienti sul piano della tutela della *privacy*.

Per ridurre la circolazione endoprocessuale di dati personali eccedenti, inoltre, il Garante ha indicato – con particolare riferimento alla fase di conservazione in Archivio dei contenuti stralciati – una serie di regole di sicurezza, prima, nel 2013 e, quindi, in sede di parere sul decreto ministeriale del 20 aprile 2018.

Ancora, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 51 del 2018 prevede che « chiunque vi abbia interesse » (non, dunque, solo le parti processuali) possa richiedere al giudice, sussistendone i presupposti, la rettifica, cancellazione o limitazione dei dati che lo riguardano, anche durante il procedimento penale. Si tratta di una norma dalle notevoli potenzialità che, combinandosi con la procedura di distruzione di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale, potrebbe contribuire a rafforzare sensibilmente le garanzie di riservatezza soprattutto dei terzi, le cui conversazioni siano state indirettamente captate.

Con riferimento al tema della pubblicazione di stralci spesso ampi di conversazioni captate, rappresenta un problema più complesso quello della violazione del segreto (meramente) esterno *ex* articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale. Benché questo divieto sia posto a tutela non tanto della *privacy* quanto della neutralità conoscitiva del giudice, la sua violazione (che ben può ledere la riservatezza) integra comunque un trattamento illegittimo di dati personali, dal 2018 punito (al pari della divulgazione di contenuti non rilevanti ai fini informativi) con sanzioni amministrative pecuniarie suscettibili di giungere sino a 20 milioni di euro o al 4 per cento del fatturato (articolo 166, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, articoli 5 e 83, del regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, e articolo 6 delle regole deontologiche per il trattamento di dati personali in ambito giornalistico). Tali sanzioni possono svolgere una rilevante funzione deterrente rispetto alla divulgazione acritica e indiscriminata delle conversazioni captate, ben oltre le reali esigenze di cronaca (il cosiddetto giornalismo « di riporto »).

Con riguardo alle intercettazioni mediante captatori, il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato le potenzialità intrusive di tali strumenti, ritenendo che siano necessarie garanzie adeguate per impedirne la degenerazione in mezzi di sorveglianza eccessivamente ampia o, per converso, in fattori di moltiplicazione esponenziale delle vulnerabilità del compendio probatorio, rendendolo estremamente permeabile se allocato in *server* non sicuri o, comunque, delocalizzati anche al di fuori dei confini nazionali. La necessità di tali garanzie sembra, peraltro, asseverata da vicende recenti (si pensi al caso *Exodus* del 2019), relative alle particolari modalità di realizzazione delle captazioni mediante *malware*, da parte delle società incaricate *ex* articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale. Esse evidenziano i rischi connessi all'utilizzo di captatori informatici con il ricorso, da parte delle società incaricate, a tecniche di infiltrazione prive della necessaria selettività, come ad esempio l'utilizzo, ai fini intercettativi, di *software* connessi ad *app*, che quindi non sono direttamente inoculati nel solo dispositivo dell'indagato, ma posti su piattaforme accessibili a tutti.

La delicatezza del tema è stata sottolineata anche nell'audizione del Presidente del Tribunale di Palermo [(15)], secondo cui gli sviluppi delle nuove tecnologie pongono complessi problemi di regolamentazione giuridica di strumenti investigativi che trasformano profondamente il volto e le potenzialità invasive dei tradizionali mezzi di ricerca della prova, imponendo un aggiornamento dell'intero sistema delle garanzie.

È chiaro infatti che le potenzialità intrusive di una perquisizione *online* o anche del semplice sequestro di uno *smartphone* con tutto il suo contenuto non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle di una normale perquisizione o di un sequestro di documenti di tipo tradizionali, ponendosi il problema del rispetto della *privacy*, un tema che attiene non solo alla garanzia dei diritti individuali, ma anche alla salvaguardia del sistema democratico.

Le riforme introdotte dal 2017 in poi hanno consentito passi avanti anche sotto il profilo della protezione della *privacy*. La maggior parte degli auditi ha convenuto sul fatto che l'esperienza dell'Archivio digitale sia largamente positiva; tuttavia, la vigente disciplina non delinea un quadro chiaro ed esaustivo del regime normativo a cui dev'essere sottoposto il captatore informatico al di fuori della specifica area della installazione su un telefono cellulare per realizzare una forma mobile d'intercettazione ambientale.

Esiste, infatti, una serie di ulteriori impieghi del captatore informatico installato, ad esempio, su dispositivi elettronici fissi e utilizzato per scopi

---

[(15)] 2ª Commissione, 18ª seduta, 2 febbraio 2023, *Res. Sten. n.* 6, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426580.pdf.

diversi da quelli delle intercettazioni ambientali: in particolare, come strumento per realizzare immagini e videoriprese, procedere a una perquisizione *online*, acquisire un'enorme quantità di dati che disegnano nel loro complesso un quadro estremamente ampio e penetrante nell'intera vita di una o più persone.

Tutti questi aspetti, non essendo stati interessati finora da una regolamentazione, rendono necessaria per esigenze particolarmente rilevanti (anzitutto di certezza del diritto e di utilizzabilità degli atti d'indagine, nonché di tutela della *privacy*) un intervento normativo che chiarisca la disciplina degli ulteriori impieghi del captatore informatico (al di là della ristretta area oggetto della attuale regolamentazione legislativa).

Alla estensione della nuova disciplina delle intercettazioni di carattere tecnologico ai mezzi di raccolta della prova assistiti da minori garanzie potrebbe aggiungersi l'adozione di un sistema di garanzie rapportato alla potenzialità invasiva del mezzo.

Tale sistema dovrebbe tenere conto delle potenzialità dello strumento prevedendo un intenso controllo giurisdizionale e un rispetto incisivo del principio di proporzionalità.

Alcuni auditi hanno indicato come modello la disciplina introdotta nel codice di procedura penale francese, anche se altri Paesi stanno parimenti introducendo una regolamentazione specifica.

Quanto al rapporto con la polizia giudiziaria, occorre impedire che i cosiddetti brogliacci e, in generale gli atti contenenti intercettazioni, riassumano o riproducano colloqui irrilevanti, in coerenza con quanto attualmente previsto dall'articolo 291, comma 1-*ter*, e 292, comma 2-*quater*, del codice di procedura penale, rispettivamente, per la richiesta di misura cautelare personale e per la ordinanza cautelare. Sotto questo profilo alcune procure della Repubblica come quella di Perugia hanno adottato direttive che prevedono l'onere del pubblico ministero di vigilare nel rapporto con la polizia giudiziaria affinché sia assicurato questo limite degli atti della PG. Tale onere si inserisce nella interlocuzione preliminare alla redazione degli atti, la quale dovrebbe essere favorita anche dalla preventiva consultazione del pubblico ministero in caso di dubbi.

3.2. Il perimetro legale dell'autorizzazione alle intercettazioni: proporzionalità in astratto e in concreto.

Le intercettazioni di conversazioni sono un mezzo di ricerca della prova particolarmente insidioso, lesivo del diritto alla riservatezza e in particolare alla libertà e segretezza delle comunicazioni, tutelate dalla Costituzione (articolo 15), dalla CEDU (articolo 8) e dalla CDFUE (articolo 8).

In particolare, l'articolo 8 della CEDU stabilisce che « ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza ». L'ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto è consentita solo se « sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del

Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui ».

Analogamente, l'articolo 15 della Costituzione stabilisce: « La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ».

Come osservato dalla Corte costituzionale « la stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei valori di personalità – che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana – comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità. In base all'articolo 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente. In base all'articolo 15 della Costituzione, lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria » (Corte Cost., sentenza 11-23 luglio 1991, n. 366).

Alcuni auditi hanno evidenziato i margini di incertezza e di atipicità che nell'attuale sistema normativo e applicativo circondano l'istituto dell'intercettazione, specie con riguardo al valore probatorio dei risultati e al rispetto del principio di tassatività e di legalità.

Quanto al primo profilo, è stato rilevato che negli anni è emerso in giurisprudenza un approccio fideistico ai risultati delle intercettazioni; mentre con riferimento al secondo profilo è stata segnalata la mancanza di garanzie rispetto all'addebito provvisorio formulato durante le indagini preliminari, che potrebbe essere strumentale all'impiego delle intercettazioni o all'applicazione del loro regime normativo differenziato (si tratta della cosiddetta « contestazione a fini d'intercettazione ») [(16)].

Parimenti problematiche risultano le condizioni generali di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti. Durante le audizioni è stata evidenziata, ad esempio, la questione interpretativa riguardante il procedimento « stralciato » in fase di indagini e, segnatamente, l'applicabilità della disciplina dell'articolo 270 del codice di procedura penale o la qualifica-

---

[(16)] *Cfr.* audizione del Prof. Mazza, 2ª Commissione, 22ª seduta, 21 febbraio 2023, *Res. Sten. n.* 8, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/commissioni/stenografici/19/Comm02/2a-20230221-ICIntercett.-BOZZA.pdf.

zione di medesimo procedimento come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità [17].

Infine, è altresì suscettibile di riflessione il tema dell'aggiornamento della nozione di intercettazione, avuto riguardo alla evoluzione delle comunicazioni sempre più spesso affidate a canali diversi dalla mera telefonata o dal dialogo fra presenti (*cfr.* capitolo IV*)*. Non si può – come sottolineato da alcuni auditi – continuare a circoscrivere la tutela apprestata dall'articolo 15 della Costituzione alle comunicazioni vocali sincrone, se le persone comunicano sempre di più in modo digitale e asincrono: la garanzia dei beni costituzionali va adattata all'evoluzione dei costumi sociali, soprattutto quando non vi siano limiti di sorta anche a una interpretazione apertamente analogica, ma in *bonam partem*.

Per queste ragioni, è stata rimarcata la necessità di un intervento del legislatore volto a scongiurare il rischio che l'atipicità delle nuove forme di intercettazione, in assenza di una disciplina adeguata alla tecnologia, possa, attraverso l'irritualità, svuotare di contenuti la tutela costituzionale delle comunicazioni.

3.2.1. Le intercettazioni indirette.

Nel corso delle audizioni è stato affrontato il tema della utilizzazione in un procedimento dei risultati di intercettazioni eseguite in altro procedimento. Come già rilevato nel capitolo II, la disciplina dell'utilizzabilità in un procedimento diverso è dettata dall'articolo 270 del codice di procedura penale.

Il fenomeno delle intercettazioni indirette è stato a lungo dibattuto: la Corte costituzionale negli anni '90 – a fronte della formulazione originaria della norma che richiamava i reati per i quali era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza – ritenne ammissibile l'intercettazione indiretta solo quando il procedimento *ad quem* riguardasse gravi reati. Più recentemente la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite cosiddetta Cavallo [18] ha circoscritto e definito il concetto di procedimento diverso. In particolare, l'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione riconosce l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un altro procedimento purché questo sia connesso *ex* articolo 12 del codice di procedura penale al procedimento nel quale sono state autorizzate le operazioni di captazione. In tal modo il giudice di legittimità ha individuato il perimetro dell'articolo 270 del codice di procedura penale secondo una interpretazione orientata dall'articolo 15 della Costituzione (con particolare riguardo alla riserva di giurisdizione). E invero, l'esistenza di un rapporto di continuazione tra i reati (in ragione della medesimezza del disegno criminoso) può giustificare la deroga alla riserva di giurisdizione. Tuttavia, subito dopo tale pronuncia, il legislatore è intervenuto con una modifica dell'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale che consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento alla sola condizione che il

---

[17] *Ibidem.*

[18] Cass. Pen., Sez. Un., 2 gennaio 2020, n. 51.

reato oggetto di quest'ultimo rientri nel novero di quelli per i quali sono ammesse a norma dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale. Così operando, l'intervento normativo ha nuovamente esteso l'ambito di applicazione del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in questione (seppur eliminando il rischio degli eccessi registrati sino all'intervento delle Sezioni Unite).

In tale quadro normativo, è da escludere comunque che, anche in procedimenti oggettivamente (o oggettivamente e soggettivamente) cumulativi, le intercettazioni possano essere utilizzate per l'accertamento di un reato che non sia compreso tra quelli specificamente indicati dalla legge.

Come sottolineato da alcuni auditi, la circolazione delle intercettazioni in altri procedimenti rischia di eludere la valutazione dei presupposti (in primo luogo l'indispensabilità ai fini dell'indagine) previsti dall'articolo 267 del codice di procedura penale in attuazione delle norme costituzionali a tutela della riservatezza.

Diversa risulta ovviamente l'efficacia delle intercettazioni indirette come *notitia criminis*, che secondo la giurisprudenza non rappresenta una utilizzazione vietata dall'articolo 270 del codice di procedura penale.

3.2.2. La proroga della durata delle intercettazioni.

Un ulteriore aspetto rilevante nella definizione del perimetro legale delle intercettazioni è quello temporale, che è in rapporto di proporzionalità diretta con l'individuazione dei presupposti dell'intercettazione stessa.

I tempi dell'intercettazione, infatti, se non limitati, rischiano di configurarsi come incompatibili con l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni protetta dalla Costituzione.

Sul punto, nelle audizioni è stata variamente sottolineata la questione delle proroghe delle autorizzazioni alle intercettazioni [(19)]. Le proroghe possono manifestare un'anomalia del sistema, laddove le intercettazioni durino per anni: l'attività captativa potrebbe diventare poco efficace perché a distanza, ad esempio, di tre anni i risultati raggiunti non hanno più attualità rispetto al reato che ha dato origine alle prime autorizzazioni. La durata delle intercettazioni, infatti, è collegata al termine delle indagini preliminari; problema solo in parte stemperato dalla riforma cosiddetta Cartabia, che ha posto delle limitazioni alla proroga del termine massimo delle indagini preliminari (il nuovo articolo 406, commi 1 e 2, del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero possa usufruire di una sola proroga, non superiore ai sei mesi, motivata dalla complessità delle indagini).

Intercettare oltre il termine delle indagini dovrebbe essere ritenuto inutile, perché si conseguirebbero risultati che non potrebbero avere utilizzazione processuale; tuttavia, alcuni auditi hanno sottolineato che in

---

[(19)] Ad esempio, nel corso della sua audizione, il Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Napoli, dottoressa Ceppaluni, ha precisato al riguardo che nel 2022 la sezione GIP del tribunale di Napoli ha emesso 14.500 proroghe d'intercettazione (*cfr.* 2ª Commissione, 18ª seduta, 2 febbraio 2023, *Res. Sten. n.* 6, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426580.pdf).

taluni casi i pubblici ministeri « aggirano » questo limite, procedendo a iscrizioni progressive di nuovi reati o di nuovi indagati in modo da spostare in avanti il termine delle indagini e conseguentemente determinare l'utilizzabilità delle intercettazioni.

È stato inoltre sottolineato che in altri ordinamenti, come in Francia o in Germania, le intercettazioni hanno una durata fissa *tout court*.

Strettamente collegato al tema delle proroghe è quello dell'effettività dell'intervento del giudice per le indagini preliminari nella valutazione dell'esito delle indagini al fine dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e, ancora di più, di proroga. Attualmente al giudice è sottoposta soltanto l'informativa di reato e la richiesta del pubblico ministero che riguardano il segmento d'indagine cui quell'intercettazione si riferisce. Pertanto, alcuni auditi hanno sottolineato la possibilità che il giudice esamini sin dall'inizio l'intero fascicolo delle indagini, al fine di conoscere il contesto e il ruolo del soggetto che si intende intercettare.

3.3. La procedura di deposito e selezione delle intercettazioni. L'Archivio riservato.

L'Archivio riservato delle intercettazioni – funzionale alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e dell'integrità delle indagini – ha rappresentato certamente un utile presidio in grado di limitare il rischio di divulgazioni indebite di fatti non pertinenti al procedimento penale. Il sistema dell'ADI, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza dei dati in quanto nei *server* sono contenuti *byte* che acquisiscono senso solo se analizzati secondo gli algoritmi messi a disposizione dai fornitori dei servizi.

Tuttavia, la maggioranza degli auditi ha segnalato il problema della selezione sia dei contenuti audio, sia dei dati informatici intercettati.

Il tema della selezione dei dati riguarda anzitutto i soggetti che la operano, ovvero il pubblico ministero e, nella prassi, la polizia giudiziaria delegata, che esegue una prima selezione. In generale, molti magistrati auditi hanno segnalato un rafforzamento del controllo del pubblico ministero sulla selezione operata in prima battuta dalla polizia giudiziaria: sempre più spesso vengono date direttive specifiche all'interno dell'indagine in relazione ai criteri che devono essere seguiti nella selezione, e sempre più frequentemente il pubblico ministero si occupa di partecipare a questa attività.

Molti auditi hanno evidenziato l'opportunità di estendere l'utilizzo dell'Archivio per segregare dati sensibili la cui divulgazione sia potenzialmente lesiva della *privacy*, non circoscrivendolo all'archiviazione di tracce foniche, atteso che l'ADI rappresenta uno strumento che di fatto ha limitato le divulgazioni indebite. Il tema si è posto, in particolare, con riferimento al sequestro degli *smartphone* e di tutta la loro memoria, di *computer*, di sistemi di videosorveglianza, con conseguente captazione delle immagini, di utilizzo dei Gps per la localizzazione degli spostamenti ecc. Tutti questi elementi, pur non essendo meno sensibili delle conversazioni, non sono

soggetti alla conservazione nell'Archivio digitale e, quindi, sono esposti al rischio di fuoriuscita dall'ambito del segreto investigativo.

3.4. La divulgazione non autorizzata delle intercettazioni.

La tutela della segretezza delle intercettazioni, soprattutto di quelle inutilizzabili o irrilevanti, ma anche di quelle rilevanti, è materia certamente complessa e delicata che coinvolge interessi fondamentali dello Stato democratico, i diritti fondamentali dell'individuo e la libertà d'informazione.

I pubblici ministeri sono obbligati ad eseguire una rigorosa selezione, escludendo tutte le intercettazioni non rilevanti per le indagini e destinandole alla custodia in un archivio segreto. Nelle ordinanze di custodia cautelare e, successivamente negli atti del processo, possono essere indicati solo i risultati delle intercettazioni attinenti, necessari a dimostrare le tesi della pubblica accusa.

Secondo quanto illustrato in audizione dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, dottor Carlo Bartoli, [(20)] delle intercettazioni contenute nelle ordinanze di custodia cautelare e negli atti del processo è possibile legittimamente dare notizia in quanto vi è un preciso interesse dei cittadini a conoscere le ragioni per cui una persona viene arrestata o sottoposta a processo, anche nella logica di un controllo dell'attività giudiziaria.

Dall'entrata in vigore della nuova normativa vi è stata una forte riduzione delle intercettazioni di cui sono venuti a a conoscenza gli organi d'informazione, e quelle diventate oggetto di cronache giornalistiche sono state sempre di rilevante interesse pubblico. D'altronde, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito la possibilità di pubblicare le intercettazioni quando vi sia un interesse pubblico [(21)], in quanto la collettività deve essere informata sui procedimenti penali d'interesse generale.

È stato sottolineato, inoltre, che le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali convergono sostanzialmente con quanto stabilito dal Testo unico della deontologia, in base al quale i giornalisti si fanno carico della responsabilità di valutare attentamente ciò che pubblicano e prestano attenzione al rispetto della dignità della persona (tra cui la presunzione d'innocenza e il diritto all'oblio), cercando sempre il giusto equilibrio con il diritto dei cittadini di essere informati.

Molti magistrati intervenuti in audizione hanno tuttavia segnalato come il principale problema, nel sistema attuale, rispetto alla divulgazione di intercettazioni estranee ai fatti di reato, riguardi le ordinanze dispositive di misure cautelari. E infatti, l'articolo 114, commi 2 e 2-*bis*, del codice di procedura penale, rivolto agli organi di informazione, vieta la pubblicazione di atti delle indagini preliminari ad eccezione dell'ordinanza cautelare nonché la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non formalmente acquisite come fonti di prova.

[(20)] 2ª Commissione, 12ª seduta, 17 gennaio 2023, *Res. Sten. n.* 2, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426469.pdf.

[(21)] Sentenza del 7 giugno 2007, Dupuis e altri c. Francia; sentenza del 28 giugno 2012, Ressiot e altri contro Francia; sentenza 1° luglio 2014, A.B. contro Svizzera.

La possibilità di pubblicare le ordinanze cautelari comporta il rischio di offrire al lettore fatti e notizie captati con le intercettazioni e attinenti alla sfera privata delle persone, specialmente se nelle informative sono trascritti integralmente i contenuti delle intercettazioni senza alcuna selezione rispetto a quelli rilevanti ai fini della misura. Al riguardo, appare fondamentale un *self restraint* del pubblico ministero ma anche della polizia giudiziaria, di non trascrivere dall'inizio conversazioni che, già ad una prima valutazione, appaiano prive di rilevanza processuale.

La risposta della magistratura e, in particolare, delle Procure della Repubblica, alle esigenze di corretta « amministrazione » del sistema delle intercettazioni e di rispetto delle esigenze di tutela del diritto alla *privacy* dei cittadini (anche imputati) e del diritto di difesa, si è concretizzata nell'adozione di linee guida. In queste linee guida (adottate da molte Procure, in particolare quelle dei distretti giudiziari più estesi come Roma, Milano, Napoli, Torino) in genere si raccomandava alla polizia giudiziaria (che nei casi dubbi doveva consultare il pubblico ministero competente) di non trascrivere nei brogliacci eventuali intercettazioni e dati inutilizzabili *ex lege* o irrilevanti e insieme contenenti dati sensibili previsti dall'articolo 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitandosi a indicarne nelle informative l'avvenuta registrazione, con data e ora, senza alcuna sintesi delle conversazioni o indicazione delle persone tra cui siano intervenute. Veniva poi raccomandato ai magistrati dell'ufficio di selezionare gli atti da inviare al giudice per le indagini preliminari a sostegno di eventuali richieste di misura cautelare, escludendo le intercettazioni e i dati rientranti nelle predette due categorie (se inutilizzabili o irrilevanti e insieme contenenti dati sensibili poiché tali dati non potranno avere alcun peso nella valutazione delle richieste cautelari).

Il Procuratore della Repubblica di Brescia nella sua audizione [(22)] ha segnalato inoltre che nella sua Procura vige una direttiva secondo cui la polizia giudiziaria, nel redigere annotazioni o informative, deve riportare nel corpo delle stesse solo i brani strettamente necessari a rappresentare compiutamente il quadro indiziario a carico della persona indagata. Allorquando, tuttavia, abbia necessità per ragioni di compiutezza e maggior efficacia della rappresentazione di trascrivere brani completi di conversazioni, potrà farlo in verbali (brogliacci) separati da inserire come allegati all'informativa. Questo sistema degli allegati ha l'evidente vantaggio di consentire, all'esito delle indagini, di espungere dal fascicolo del pubblico ministero, cui quelle informative pervengono, le conversazioni che in un primo momento erano apparse rilevanti e che, ad una valutazione finale, non meritano di essere formalmente acquisite agli atti del procedimento. Questo semplice accorgimento potrebbe bastare a eliminare da un fascicolo, che nel corso del procedimento perderà il carattere della segretezza, atti che, in quanto scartati dalla selezione di quelli rilevanti, dovrebbero rimanere segreti e invece vengono posti a disposizione delle parti e tendenzialmente

---

[(22)] 2ª Commissione, 21ª seduta, 16 febbraio 2023, *Res. Sten. n.* 7, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/commissioni/stenografici/19/Comm02/2a-20230216-ICIntercett.-BOZZA.pdf.

di chiunque vi abbia interesse. Peraltro, il sistema degli allegati consente al contempo di risolvere il problema della trascrizione di conversazioni parzialmente rilevanti perché contenenti elementi di interesse investigativo, ma anche passaggi privi di alcuna utilità processuale.

IV. L'IMPATTO DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA NELLE INTERCETTAZIONI.

4.1. I diversi tipi di intercettazione.

Come sottolineato nella sua audizione dal Procuratore nazionale antimafia, « l'era digitale ha determinato lo stravolgimento dei classici rapporti tra giurisdizione e tecnologie » [(23)]. Proprio i nuovi strumenti tecnologici rappresentano il terreno su cui il legislatore dovrà impegnarsi ad intervenire, nel bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e il doveroso contrasto alla criminalità.

Nonostante i dati quantitativi inviati dal Ministero della giustizia su richiesta della Commissione [(24)] indichino negli anni 2010-2022 una netta predominanza delle intercettazioni « classiche » – telefoniche e ambientali – a fronte di una percentuale minore dell'utilizzo dei *trojan*, non può essere sottaciuto come la particolare invasività di questi strumenti di captazione debba necessariamente essere accompagnata da una specializzazione della regolamentazione.

4.2. Le intercettazioni telefoniche e ambientali: l'impatto dell'evoluzione tecnologica.

Anche le forme « classiche » di intercettazione di conversazioni – le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali – sono state investite dal rinnovamento tecnologico.

Inizialmente le intercettazioni venivano effettuate mediante apparati di registrazione analogica di proprietà delle Procure a cui venivano collegati i cosiddetti doppini telefonici che, mediante il convogliamento delle comunicazioni telefoniche da parte della Telecom ovvero tramite dispositivi di registrazione ambientale, memorizzavano su nastri magnetici le conversazioni telefoniche o tra presenti. Il gestore coinvolto assumeva veste di garante dei dati ricevuti dalle Procure. Le strumentazioni, essendo di proprietà, erano nella disponibilità unicamente delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità giudiziaria.

L'evoluzione tecnologica ha permesso successivamente l'archiviazione tramite strumenti informatici non più su supporti magnetici bensì su supporti digitali. Ha avuto quindi inizio l'era dei *personal computer* all'interno delle Procure – apparecchi elettronici che necessitavano di *software* dedicati alla ricezione e archiviazione dei dati intercettati. Lo

---

[(23)] 2ª Commissione, 16ª seduta, martedì 31 gennaio 2023, *Res. Sten. n.* 5, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426578.pdf.

[(24)] C*fr.* Appendice dei dati sulle intercettazioni trasmessi dal Ministero della giustizia.

sviluppo dei *software* fu delegato ad aziende private, esterne agli organi inquirenti.

L'avvento di nuovi strumenti di comunicazione e l'attenzione sempre maggiore posta dalla criminalità organizzata nelle comunicazioni telefoniche hanno richiesto nuovi e più sofisticati strumenti di indagine, come ad esempio i cosiddetti *trojan* o captatori informatici.

Oggi un'intercettazione telefonica disposta prevede il noleggio di *software* e *server* da società private esterne alle Procure.

I *server* sono solitamente (salvo eccezioni previste dal codice) posti all'interno delle Procure e sono di proprietà della società di cui viene autorizzato il preventivo di spesa.

Nel momento in cui l'utenza intercettata riceve o effettua una comunicazione (chiamata o messaggio SMS), i dati comunicativi vengono convogliati al *server* che ne registra il contenuto (voce o testo) attribuendo un numero progressivo per ogni evento. Al termine dell'intercettazione, i dati memorizzati nel *server* vengono traslati in supporti esterni quali CD, DVD, *hard disk*, così da dedicare il *server* ad altre operazioni o indagini.

Questi ultimi supporti, che prima venivano detenuti in copia « AG » presso la segreteria del pubblico ministero e in copia « PG » presso la polizia giudiziaria operante, a seguito delle riforme del 2017 e del 2019 sono custoditi nell'Archivio digitale costituito presso ogni Procura.

Da parte di alcuni auditi è stato sottolineato in particolare che un profilo fondamentale per la valenza probatoria o gravemente indiziaria di una conversazione telefonica o ambientale intercettata è l'identificazione fonica e l'attribuzione della voce ad uno specifico parlatore.

In tema di intercettazioni ambientali, come evidenziato nelle audizioni, persiste inoltre un vuoto normativo sulle attività necessarie all'installazione e alla disinstallazione del materiale tecnico impiegato nelle captazioni, compresi i più evoluti *virus* informatici. Queste operazioni, infatti, permangono nel dominio riservato della polizia giudiziaria, non vengono in alcun modo documentate, non sono controllabili né dal pubblico ministero né dal giudice e non possono nemmeno essere sindacate *ex post* dalla difesa o dai terzi comunque interessati. Si tratta, però, di intrusioni nel domicilio, anche solo digitale, o comunque in luoghi riservati che, per giustificarsi alla stregua di limitazioni consentite ai diritti costituzionali, dovrebbero essere disciplinate dalla legge ed espressamente autorizzate dall'autorità giudiziaria secondo modalità operative prestabilite.

4.3. Le intercettazioni tramite captatore informatico.

Dopo l'avvento degli *smartphone*, che consentono l'installazione di *software* specifici all'interno del sistema operativo, i captatori informatici su dispositivi elettronici portatili, cosiddetti *trojan*, sono utilizzati sempre più spesso da parte delle forze di polizia a fini investigativi.

Il captatore, originariamente concepito per funzionare esclusivamente su *personal computer* e intercettare le prime chiamate VoIP, in particolare *Skype*, si è rapidamente esteso anche alle capacità di monitorare, visualizzare, catturare e analizzare le attività eseguite sul PC *target* e inviare in modalità nascosta le informazioni ottenute alla Procura della Repubblica.

La trasposizione di questo strumento nella sua versione per i dispositivi mobili, che è stata possibile grazie alla successiva introduzione dei moderni *smartphone* dal 2008 circa e della loro crescente capacità di computazione, rappresenta oggi uno dei fronti tecnologici più avanzati dei sistemi per le intercettazioni.

Il *trojan* è un programma in grado di utilizzare uno strumento già in possesso all'indagato per carpire le conversazioni di quest'ultimo: si tratta, in sostanza, di *virus* informatici che sotto le spoglie di *file* innocui, una volta scaricati in un dispositivo elettronico (ad esempio *computer*, *tablet* o *smartphone*), consentono di accedere, e financo di modificare, i dati in esso presenti (quali *mail*, foto, video, ecc.), di attivarne da remoto il microfono o la fotocamera e di rilevarne, tramite il GPS, la posizione in tempo reale. In teoria, come paventato da alcuni auditi, una volta installato il *trojan*, il captatore informatico può potenzialmente assumere la gestione dell'intero sistema.

Il captatore informatico è tuttavia un dispositivo a pilotaggio attivo, non una microspia che registra incondizionatamente tutto quello che capta, registrando di norma esclusivamente in particolari segmenti temporali di captazione che sono definiti dalla polizia giudiziaria operante. La possibilità di attivare o disattivare il captatore è prevista dall'articolo 267, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, il quale prescrive che per i reati comuni diversi da quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione il decreto di autorizzazione del giudice deve indicare il luogo e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

Attualmente l'autorità giudiziaria non sviluppa sistemi *software* in proprio, ma li noleggia da aziende private.

Anche il *trojan* per essere operativo ha bisogno sia del dispositivo in cui viene installato che di un dispositivo in cui memorizzare le evidenze captate, ovvero il *server*: tra il dispositivo bersaglio e il *server* vi sono canali di comunicazione dati attraverso la rete *internet*. Il *server* di prima memorizzazione deve, salvo deroghe, essere collocato in Procura.

Numerosi rilievi critici sono stati sollevati sulle estese zone d'ombra circa l'affidabilità dello strumento e la regolamentazione dell'utilizzo pratico, con le connesse garanzie da apprestare: si tratta, ad esempio, della mancanza di regole uniformi per la realizzazione delle operazioni di intercettazione, l'incertezza sulle modalità di apprensione e custodia dei dati acquisiti, le rassicurazioni sulle tecniche e sulla trasparenza in merito alla fase di rimozione del *virus*.

Alcuni casi di cronaca, nonché le audizioni degli esperti informatici, hanno evidenziato quali maggiori criticità dell'utilizzo del captatore informatico la possibile presenza di falle nelle architetture *software* o *hardware* che permettono la manipolazione delle evidenze intercettive, nonché la mancanza di tracciamento per i soggetti che accedono ai contenuti delle intercettazioni medesime.

Se è vero che, come indicato dal Procuratore della Repubblica di Brescia [25], la disattivazione del *trojan* non è di per sé indicativa di una sua manomissione, l'eventuale intrusione nel sistema al fine di alterarne la sequenza di dati – ricostruibile comunque in sede investigativa – configura diverse fattispecie di reato, dall'accesso abusivo al sistema informatico, al depistaggio, al falso per soppressione, al favoreggiamento.

Per evitare del tutto i rischi di manomissioni, è stato comunque da più parti suggerita l'introduzione di un sistema di controllo e verifica sia della strumentazione utilizzata per eseguire le intercettazioni sia dell'individuazione dei soggetti che possono accedere ai contenuti delle intercettazioni, tracciando il loro operato attraverso strumenti estranei agli interessi privati o della specifica autorità inquirente, come ad esempio attraverso le *blockchain* [26], una catena immodificabile di elementi informativi legati tra loro, che consentirebbero la cosiddetta granularità del tracciamento, nonché l'introduzione di una certificazione degli strumenti attraverso società esterne a quelle sviluppatrici dei *software trojan*, interne al Ministero, e tavoli tecnici ad *hoc*.

Durante le audizioni è stato anche sottolineato che una centralizzazione a livello nazionale nella gestione dei *server*, in luogo di una gestione autonoma delle singole Procure, potrebbe garantire maggiormente l'inalterabilità e la genuinità delle evidenze intercettate ed eliminare eventuali dubbi sul malfunzionamento della singola struttura o sulla possibilità di manipolazione delle intercettazioni. Il contenuto delle singole conversazioni potrebbe essere sempre memorizzato nei *server* della Procura inquirente, ma un codice di controllo delle caratteristiche intrinseche degli eventi in riferimento alle conversazioni captate sarebbe disponibile nei *server* nazionali al fine di garantire la non alterazione di ciò che verrebbe di seguito trasmesso nell'Archivio digitale presente in ogni singola Procura.

L'atipicità delle attività di intercettazione e investigazione possibili attraverso l'utilizzo del captatore informatico è aumentata negli anni, in parallelo all'evoluzione tecnologica degli *smartphone*. Ad esempio, attraverso il captatore si possono effettuare perquisizioni [27], rilevazioni GPS – ovvero pedinamenti – o comunque ulteriori attività di investigazione non

---

[25] 2ª Commissione, 21ª seduta, 16 febbraio 2023, *Res. Sten. n.* 7, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/commissioni/stenografici/19/Comm02/2a-20230216-ICIntercett.-BOZZA.pdf.

[26] È stato indicato come esempio il sistema elettronico bancario in cui ogni transazione quale bonifico o carta di credito viene controllata, verificata e garantita da più soggetti. Nel circuito delle carte di credito, ad esempio, i *server* sono collocati a livello nazionale, posti in più luoghi garantendo nello specifico l'impossibilità ad accedere a talun archivio modificandone il contenuto. Così il dott. Fabio Milana, perito informatico, 2ª Commissione, 15ª seduta, 26 gennaio 2023, *Res. Sten. n.* 4, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426471.pdf.

[27] Nel corso dell'audizione sopra citata è stato rappresentato che in un caso, nel disporre l'intercettazione a mezzo *trojan*, l'Autorità giudiziaria aveva utilizzato la cd. « intercettazione passiva » (propedeutica all'inoculazione dello strumento *trojan* che poi registrò gli audio). Il software *trojan* e chi impartì i comandi di gestione dell'intercettazione « passiva » acquisì interamente innumerevoli dati presenti nel telefono bersaglio tra cui anche fotografie risalenti negli anni, avendo quindi eseguito una vera e propria perquisizione del dispositivo cellulare senza la necessità di sequestro del dispositivo con le successive verifiche disposte con operazioni tecniche irripetibili.

espressamente contemplate dal codice con riferimento alle nuove tecnologie.

Salvo che per i reati contro la pubblica amministrazione, la disciplina per l'uso del captatore risulta differenziata per tutti gli altri reati comuni. Tuttavia, trattandosi di materia coperta dalla riserva di legge rafforzata ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 111 della Costituzione, sono state avanzate perplessità circa gli impieghi del captatore informatico per attività diverse dalla registrazione di conversazioni tra presenti.

4.4. I criptofonini e i nuovi territori digitali, il *deep web* e il *dark web*.

L'evoluzione tecnologica ha consentito alla criminalità – in particolare quella organizzata anche sul piano internazionale – di utilizzare per le proprie comunicazioni strumenti diversi e di fatto difficilmente accessibili dagli apparati investigativi.

Le organizzazioni criminali impiegano, in via del tutto normale, dispositivi criptati e come tali impenetrabili, offerti sul mercato da società che – come rilevato da alcuni auditi – in molti casi si rifiutano di collaborare con le autorità giudiziarie in nome della *privacy* dei propri clienti.

Risultano poi di uso comune sistemi di schermatura o di bonifica degli ambienti per neutralizzare le attività di intercettazione.

La criminalità organizzata fa inoltre sempre più ricorso al *dark web* per le ordinarie comunicazioni telematiche e per commerciare al di fuori dei canali legali.

Come evidenziato nel paragrafo 2.6, le legislazioni di alcuni paesi europei – Francia, Germania, Belgio – oramai consentono agli inquirenti di penetrare nei *server* ove vengono custodite le comunicazioni telematiche da acquisire come strumento di accertamento dei reati e di repressione dei traffici illeciti.

La legislazione italiana sul punto non consente, allo stato, di accedere direttamente ai *server* ove sono custodite conversazioni criptate. In una recente indagine di Europol, grazie all'attività della polizia francese e belga, si è scoperto che in questi *server* quasi il cinquanta per cento dei messaggi afferiva a traffici della criminalità organizzata italiana; solo per tale ragione le autorità di questi Paesi hanno concesso all'Italia di accedere a tali dati attraverso ordini di indagine europei. Questo limite ha comportato che la polizia giudiziaria italiana, tradizionalmente all'avanguardia, rimanesse esclusa o comunque tenuta ai margini nel lavoro delle squadre investigative comuni proprio perché non in grado di apportare contributi proattivi alle investigazioni, così agendo come fruitore passivo di elementi acquisiti in quei Paesi.

Sta addirittura emergendo che questi *server* gestiti da privati vengono in parte noleggiati da gruppi criminali che li gestiscono *in house,* esclusivamente per i loro traffici, compresi quelli del riciclaggio e dei successivi investimenti dei profitti illeciti.

Non si ha notizia di *server* di questo tipo eventualmente operanti in Italia, ma se ciò avvenisse, occorrerebbe tener conto dei limiti di operabilità

imposti dalla legislazione in vigore la quale, pur consentendo l'inoculazione di *trojan* in uno specifico apparato, in uso ad un *target* pre-individuato, non sembrerebbe permettere l'acquisizione massiva di informazioni e contenuti violando l'algoritmo di un'intera piattaforma utilizzata da una pluralità indeterminata di utenti, non previamente identificati o conosciuti e non necessariamente sospettati di attività criminali.

Dunque, appare necessario affrontare, urgentemente e con decisione, il problema del ritardo che l'ordinamento italiano sta accumulando in tale contrasto, adeguando la propria normativa al nuovo contesto. Ritardo che peraltro espone al rischio di non poter corrispondere alle autorità di altri Stati materiale di eventuale loro interesse.

Nel corso delle audizioni è stato affrontato anche il tema delle modalità tecniche attraverso cui effettuare i così detti « hackeraggi etici » ossia attacchi informatici ordinati dalle autorità inquirenti per intercettare flussi o acquisire dati memorizzati in *server* utilizzati dalla criminalità. Per acquisire i flussi *live* (dinamici) la tecnologia offre il sistema « *man in the middle* » che consente la deviazione e la decriptazione di comunicazioni che partono da un mittente e, prima di giungere ad un destinatario, vengono deviati su *server* in uso alle Procure della Repubblica. Non esiste nel nostro ordinamento una norma che preveda un inserimento nel flusso con modificazione dei parametri di identificazione degli interlocutori. Non è neppure prevista una norma che regoli la decrittazione coattiva per rendere intellegibili i dati statici contenuti nei *server* anzidetti. E neanche una disposizione che sanzioni penalmente il gestore di un *server* che rifiuti di mettere a disposizione dell'autorità le chiavi per decrittare il contenuto statico o dinamico del *server* medesimo.

La polizia giudiziaria deve pertanto poter affrontare le nuove sfide della criminalità organizzata con strumenti adeguati al nuovo contesto tecnologico.

Dalle audizioni è emersa con chiarezza l'urgenza di una regolamentazione che consenta al pubblico ministero di acquisire, all'interno di una cornice normativa da definire, una serie di dati, corrispondenza pregressa, immagini e altro, entrando nella memoria dei *server* che li contengono: non sono sufficienti a questo scopo né la norma contenuta nell'articolo 352 del codice di procedura penale, mirata ad altro fine, né quella dell'articolo 234-*bis* del codice di procedura penale che richiede il consenso del gestore del *server* per i dati conservati all'estero. Nelle audizioni è stato richiamato il caso della piattaforma EncroChat che molte indagini hanno individuato come luogo in cui avveniva una serie di scambi di droga e di armi. Su queste piattaforme soggetti che si occupavano di questi scambi comunicavano tra loro in modo criptato.

Uno dei problemi emersi riguarda l'utilizzabilità dei risultati delle attività di intercettazione su queste piattaforme che, quando sono state « in qualche modo bucate » dalle attività di polizia giudiziaria di Paesi stranieri hanno posto per l'Italia problemi di utilizzabilità al di fuori dei meccanismi delle rogatorie internazionali.

La criminalità transnazionale, soprattutto per i grandi traffici di droga e armi, utilizza frequentemente queste piattaforme che rappresentano uno

strumento fondamentale: organizzazioni italiane, albanesi, ma anche moltissime africane o sudamericane utilizzano queste forme criptate di comunicazione per i loro scambi [(28)].

4.5. Le prove atipiche.

L'innovazione tecnologica e le sue applicazioni alle attività di indagine in un contesto normativo inadeguato costituiscono un tema affrontato in diverse audizioni.

In particolare, è stato rilevato il problema legato agli altri strumenti tecnologici di osservazione occulta su cui il legislatore non è finora intervenuto. Il captatore informatico viene impiegato anche per le perquisizioni *online* (per attivare la videocamera, per acquisire il *keylogging* e altre funzionalità che non sono state disciplinate dagli interventi normativi del 2019-2020). Analogamente avviene in materia di pedinamento elettronico, effettuato attraverso il captatore o il GPS: rispetto al pedinamento « ordinario » (eseguito dalla polizia giudiziaria) l'impiego della tecnologia determina un mutamento non solo quantitativo ma anche qualitativo che si manifesta nella pervasività del controllo.

Sono stati evidenziati, poi, l'acquisizione di dati custoditi nel *cloud,* l'utilizzo dei droni ai fini di *law enforcement*, l'impiego delle videoriprese anche con riconoscimento facciale (si pensi per esempio al problema del *software* del sistema automatizzato di riconoscimento immagini, SARI – sistema automatico di riconoscimento immagini, che viene utilizzato ancora al di fuori di una cornice normativa chiara e completa e al decreto-legge n. 139 del 2021, convertito poi dalla legge n. 205 del 2021, che ha posto una base giuridica non ancora soddisfacente).

Un ulteriore punto affrontato nelle audizioni riguarda il disorientamento interpretativo provocato dall'impiego delle innovazioni tecnologiche nelle attività di ricerca della prova.

La giurisprudenza ha ricondotto l'acquisizione di immagini o, più in generale, di fatti non comunicativi, all'interno della categoria delle prove atipiche. Pertanto, un'immagine o una localizzazione geo-satellitare oppure l'acquisizione occulta di *chat* pregresse contenute in uno *smartphone* si ritiene possano essere considerati documenti informatici acquisibili *ex* articolo 234 del codice di procedura penale.

Come è stato evidenziato, la giurisprudenza ha già ben colto il fenomeno con la conseguenza di spingere l'atipicità a un livello superiore che rasenta la piena libertà di investigazione info-telematica. Per orientamento consolidato, la Cassazione ritiene che i messaggi *whatsapp*, così come gli *sms* e ogni altra comunicazione scritta conservati nella memoria di un apparecchio cellulare, abbiano natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, con la conseguenza che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

[(28)] *Cfr.* Così il dott. Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, 2ª Commissione, 16ª seduta, martedì 31 gennaio 2023, *Res. Sten. n.* 5, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426578.pdf.

Dunque, l'acquisizione di ogni comunicazione scritta contenuta nello *smartphone* può avvenire legittimamente mediante riproduzione fotografica eseguita a cura degli inquirenti, magari previa informale richiesta di esibizione del *device* e senza nemmeno procedere a sequestro probatorio.

Ne deriva che l'acquisizione di tali elementi soggiace ad una disciplina che offre meno garanzie delle libertà fondamentali attinte rispetto a quella delle conversazioni intercettate, benché un'immagine può essere molto più eloquente di parole dette al telefono, sul cui significato spesso si aprono discussioni sulla loro interpretazione.

Si pensi alle immagini di violenze all'interno di una casa di riposo a seconda che siano considerate fatto comunicativo – come tale rientrante nel novero delle intercettazioni e quindi sottoposte alle cautele di segregazione del dato nell'Archivio riservato – ovvero fatto non comunicativo, da ritenersi come prova atipica che il pubblico ministero avrebbe dovuto inserire nel fascicolo, pena l'inammissibilità della prova. In casi analoghi la giurisprudenza ha ritenuto che gesti a connotazione sessuale, captati attraverso immagini, fossero fatto comunicativo perché manifestazione di intenzioni e di pulsioni.

Difficile risolvere queste antinomie che, al di là dei profili attinenti alle garanzie dell'indagato, sono fonte di controversie interpretative.

V. CONCLUSIONI

5.1 Premessa.

Come emerge dalla illustrazione svolta nei capitoli precedenti, le numerose audizioni e i sopralluoghi effettuati presso alcune Procure della Repubblica hanno consentito alla Commissione, da un lato, di acquisire diversi contributi di natura tecnica e giuridica su molteplici aspetti della materia delle intercettazioni nonché su altre declinazioni dell'attività di ricerca della prova; dall'altro, di rilevare la progressiva capacità delle organizzazioni criminali di sottrarre le proprie conversazioni e comunicazioni agli ordinari mezzi di captazione nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.

Alla luce dell'esame di tali contributi e delle ulteriori informazioni acquisite, la Commissione ritiene che le criticità riscontrate debbano condurre celermente ad una riforma che, muovendo dal presupposto della irrinunciabilità delle intercettazioni quale indispensabile mezzo di ricerca della prova, persegua l'obiettivo di elidere il rischio di abusi e di compressioni delle libertà fondamentali in violazione del principio di proporzionalità.

Alla stregua di questo canone fondamentale, infatti, la disciplina delle intercettazioni deve modulare il livello delle garanzie rendendolo proporzionale al grado di invasività dello strumento di captazione nella sfera privata dell'individuo.

Tale risultato non può essere perseguito solo sul terreno dei limiti di ammissibilità e dei presupposti di utilizzabilità. A ben vedere, il rischio di

indebita limitazione delle libertà fondamentali si concentra nel momento della esecuzione delle intercettazioni, specie laddove queste si avvalgano di strumenti e modalità captative rimesse prevalentemente alla gestione di soggetti privati per la specificità delle tecnologiche impiegate e il livello di specializzazione necessario al loro governo.

Le precedenti riforme hanno colto solo in parte questo problema, non avendo apprestato adeguati presidi alla sicurezza e alla integrità dei risultati delle intercettazioni eseguite mediante il captatore informatico.

La vigente disciplina normativa necessita, infatti, di interventi volti ad adeguarla all'incessante progresso tecnologico e a risolvere le criticità emerse nella prassi: ad esempio, i problemi relativi alla conformità degli apparati informatici forniti da enti privati ai requisiti tecnici prescritti, alla mancanza di presidi idonei ad impedire eventuali alterazioni dei dati del dispositivo *target*, al conferimento dei risultati delle intercettazioni negli archivi digitali e alla gestione dei medesimi archivi da parte delle società affidatarie.

I limiti della attuale disciplina normativa appaiono evidenti già nella mancanza di adeguati controlli sul rispetto dei requisiti tecnici prescritti con decreto ministeriale a norma dell'articolo 89, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e nella vigenza di un regime sanzionatorio (in particolare di inutilizzabilità) che non tiene conto della rilevanza di tali requisiti rispetto al valore probatorio dei dati e delle informazioni acquisiti. Nondimeno, tali limiti emergono anche dalla inadeguatezza in relazione al rischio di alterazione, non avendo prescritto l'adozione di strumenti idonei ad eliderlo.

L'importanza di questo problema è evidenziata in parte dal recente intervento del Governo con il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (attualmente in corso di conversione parlamentare) che all'articolo 2 prevede l'istituzione di infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, tracciando, nel contempo, un graduale percorso, segnato dall'emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture l'Archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni attraverso esse. Competerà proprio ai decreti attuativi la definizione dei requisiti tecnici essenziali per assicurare una migliore capacità tecnologica e un più elevato livello di sicurezza e interoperabilità dei sistemi, garantendo in ogni caso l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi.

Il perimetro dell'indagine conoscitiva ha consentito alla Commissione di riesaminare il tema delle intercettazioni nella sua complessità.

È emerso, tra l'altro, anche il problema della effettività del diritto di difesa nel momento successivo al deposito dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche: i limiti posti all'ascolto delle registrazioni ritenute non rilevanti dal pubblico ministero rappresenta un *vulnus* al diritto di difesa nella misura in cui di fatto non consente sempre al difensore di poter

esaminare compiutamente il materiale intercettativo al di là della valutazione di rilevanza compiuta dal pubblico ministero e, quindi, da una delle parti del processo.

Inoltre, è stato affrontato il tema della circolazione dei risultati delle intercettazioni autorizzate in un determinato procedimento. Come noto, nel 2020 si è registrato un importante intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la cosiddetta sentenza Cavallo [(29)] che ha chiarito l'ambito di applicazione della deroga al divieto di utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni autorizzate in un altro procedimento: è stato definito il concetto di procedimento diverso secondo una interpretazione orientata dall'articolo 15 della Costituzione. Questa logica, però, non sembra essere stata condivisa dal legislatore con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7.

Sotto altro profilo, i temi affrontati nel corso dell'indagine conoscitiva hanno permesso alla Commissione di poter esaminare il tema della tutela dei diritti fondamentali anche in relazione alle ulteriori potenzialità applicative del captatore informatico: in particolare, nei casi in cui sono acquisiti documenti (*file* di Excel, ad esempio), e non solo conversazioni, o realizzate ispezioni e perquisizioni.

In tutti questi casi la mancanza di una disciplina specifica che attui il principio di proporzionalità rappresenta una lacuna che deve essere colmata dal legislatore, non potendo essere rimessa alla giurisprudenza di merito e di legittimità e, quindi, allo sforzo di ricondurre tali applicazioni del captatore informatico nell'alveo dei vigenti mezzi di ricerca della prova o della prova atipica.

Un ulteriore tema affrontato dall'indagine conoscitiva e su cui la Commissione ravvisa la necessità di un adeguato intervento normativo riguarda il contrasto all'impiego da parte della criminalità di tecnologie elusive dei mezzi di ricerca della prova (reti di criptofonia, *dark web*, ecc.).

5.2. Il captatore informatico e le garanzie di veridicità delle rilevazioni ai fini processuali.

Nel corso delle audizioni sono state rilevate lacune normative e criticità nell'impiego del captatore informatico ai fini delle intercettazioni.

In particolare, è stata evidenziata l'attuale impossibilità di svolgere un effettivo controllo successivo sulle operazioni compiute, benché questo strumento consenta non solo di ispezionare il contenuto di un dispositivo ma anche di alterarne i dati.

La spiccata efficacia « intrusiva » di questa modalità di ricerca della prova, proprio in ragione dell'affidamento riposto nella genuinità dei dati e delle informazioni acquisite attraverso il suo impiego e, quindi, nel valore di questi ai fini dell'accertamento del fatto, rende necessario prevedere rimedi al rischio di alterazione.

È emerso che allo stato non è previsto l'impiego di uno strumento di tracciamento che consenta di ricostruire l'uso del captatore (ad esempio, il

---

[(29)] Cass. Pen., Sez. Un., 2 gennaio 2020, n. 51.

calendario di attivazione e disattivazione del microfono, il percorso dei *file* dal terminale al *server*).

Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali ha osservato che, anche in ragione della rapida evoluzione delle caratteristiche e delle funzionalità dei *software* disponibili a fini intercettativi, sarebbe opportuno vietare il ricorso a captatori idonei a modificare il contenuto del dispositivo ospite e a cancellare le tracce delle operazioni svolte: « Ai fini della corretta ricostruzione probatoria, della garanzia del diritto di difesa come anche della *privacy* è, infatti, indispensabile disporre di *software* idonei a ricostruire, nel dettaglio, ogni attività svolta sul sistema ospite e sui dati ivi presenti, senza alterarne il contenuto, corrispondentemente valorizzando l'esigenza di una verbalizzazione analitica delle operazioni compiute » [(30)].

Allo scopo di assicurare la completezza della « catena di custodia della prova informatica », è necessario cioè prevedere legislativamente il tracciamento obbligatorio di tutte le operazioni effettuate con riferimento al captatore informatico, in modo da registrare eventuali manipolazioni. Si tratta, cioè, di istituire una specifica *blockchain* per i captatori informatici. Tale meccanismo si rende particolarmente utile in considerazione dell'alto tasso di esternalizzazione delle operazioni di captazione.

La soluzione è auspicata anche dal Procuratore Nazionale Antimafia, che la ritiene particolarmente utile per controllare la genuinità delle fonti, dei metodi e delle tecniche di inserimento. Dello stesso avviso si sono dichiarati tutti i tecnici informatici intervenuti nel corso dell'indagine conoscitiva.

Inoltre, come suggerito anche dal Garante per la protezione dei dati personali, la Commissione ritiene che debbano essere chiarite, all'articolo 89, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le conseguenze del ricorso a programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal Decreto ministeriale in materia.

Sotto questo profilo, andrebbe considerata l'esigenza di garantire l'effettività delle prescrizioni dell'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale anche sul piano delle conseguenze processuali connesse all'impiego di programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza e affidabilità individuati dalla normativa secondaria.

A questo fine, potrebbe essere valutata l'introduzione di uno specifico caso di inutilizzabilità, tenuto conto dell'attuale ambito di applicazione dell'articolo 271 del codice di procedura penale e delle incertezze interpretative che investono l'applicabilità di tale norma alle violazioni dell'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Sul punto è necessario rilevare come le recenti modifiche della disciplina delle intercettazioni non abbiano considerato del tutto la speci-

---

[(30)] Così nella sua audizione il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzione, 2ª Commissione, 14ª seduta, 24 gennaio 2023, *Res. Sten. n.* 3, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426475.pdf.

ficità delle nuove tecniche di captazione delle comunicazioni e delle conversazioni, le cui caratteristiche e vulnerabilità possono incidere direttamente sulla integrità del dato probatorio acquisito. Donde l'esigenza di un intervento normativo che potrebbe esplicarsi nella estensione dei divieti di utilizzazione previsti dal vigente articolo 271 del codice di procedura penale.

Ulteriore aspetto tecnico che merita approfondimento riguarda i sistemi di *storage* dei dati immessi nei *server* e negli Archivi delle Procure [(31)].

Sotto altro profilo, la Commissione ritiene debba essere considerato il rilievo del Garante per la protezione dei dati personali che, anche alla luce di recenti vicende giudiziarie, ha messo in guardia dai pericoli connessi all'utilizzo di sistemi *cloud* per l'archiviazione, addirittura in Stati extraeuropei, dei dati captati. La delocalizzazione dei *server* in territori non soggetti alla giurisdizione nazionale costituisce, infatti, un evidente *vulnus* non soltanto per la tutela dei diritti degli interessati, ma anche per la stessa efficacia e segretezza dell'azione investigativa.

Pertanto, l'archiviazione mediante sistemi *cloud* in *server* posti fuori dal territorio nazionale potrebbe essere oggetto di un apposito divieto.

Altro elemento di riflessione offerto dal Garante per la protezione dei dati personali riguarda i rischi per la riservatezza connessi al caso in cui l'inoculazione del captatore informatico non sia diretta ma avvenga scaricando applicazioni da piattaforme liberamente accessibili a qualunque utente. In questo caso, vi è il rischio di installazione da parte di soggetti terzi del tutto estranei alle finalità delle indagini.

Pertanto, occorrerebbe eliminare tale rischio consentendo solo l'impiego di applicazioni che impediscano l'acquisizione da parte di terzi o prevedendo che l'attività di captazione abbia inizio solo dopo aver verificato che il *software* sia univocamente associato al dispositivo corrispondente a quello oggetto del decreto autorizzativo.

Un approfondimento merita infine anche la coerenza dell'attuale perimetro normativo del captatore informatico (*trojan*) nel nostro ordinamento. Come noto, nella prima fase di applicazione, questo istituto era stato introdotto solo con riferimento ai più gravi reati di criminalità organizzata e terrorismo.

Soltanto nella scorsa legislatura, con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta « Spazzacorrotti », l'utilizzo del captatore informatico è stato esteso anche ai reati contro la pubblica amministrazione. Tale impostazione è stata oggetto di diverse critiche, sotto il profilo del principio di necessaria proporzionalità, con riferimento ai diversi valori di rango costituzionale che si vengono a contrapporre [(32)].

[(31)] Al riguardo, va considerato il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, in corso di conversione, che all'articolo 2 prevede alcune specifiche misure da attuare con decreti del Ministro della giustizia. Sul punto si rinvia al paragrafo 5.3.3. del presente Documento.

[(32)] Leggasi tra tutte l'audizione del Dott. Stefano Musolino, sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, 2ª Commissione, 41ª seduta, 20 aprile 2023, *Res. Sten. n.* 16, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/427915.pdf.

Proprio sul tema delle intercettazioni è peraltro intervenuta una illuminante sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 7 settembre 2023 nella causa C 162/22, stabilendo, tra l'altro, che la lotta ad una condotta illecita di natura corruttiva è di importanza minore, nella gerarchia degli obiettivi di interesse generale, rispetto a quello della lotta alla criminalità grave e della prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica.

Alla luce di quanto esposto consegue l'opportunità di un supplemento di riflessione sulle modalità e condizioni di utilizzo del *trojan* per reati di minore gravità.

5.3. L'uniformità della disciplina degli appalti nella scelta degli operatori privati del settore delle intercettazioni: *white list* e verificabilità delle procedure informatiche da parte del committente pubblico.

Nonostante le recenti riforme, le intercettazioni continuano a mantenere un margine di atipicità nei metodi di esecuzione. Per questa ragione da più parti è stata auspicata l'introduzione del principio secondo cui sia il Ministero della giustizia a verificare il livello di qualità e rispondenza ai requisiti minimi *standard* da parte delle società e degli operatori nel settore delle intercettazioni.

5.3.1. L'individuazione delle società di servizi di captazione.

Come evidenziato nei capitoli precedenti, per realizzare un'intercettazione le Procure si rivolgono all'operatore telefonico, che mette a disposizione i cavi e la linea, e poi a società che forniscono i servizi. Il servizio sostanzialmente è costituito dal *software* che serve per realizzare le intercettazioni, dal momento che la grandissima parte delle comunicazioni corre sul *web* e non più via cavo.

In tutte queste operazioni è di fondamentale importanza l'attività delle società private fornitrici di servizi.

Il principale problema segnalato nel corso dell'indagine conoscitiva riguarda la garanzia dell'adeguatezza delle società, dei prodotti forniti e dei controlli continuativi e stringenti sulle attività compiute. Questo settore, infatti, è attualmente lasciato esclusivamente al mercato, da una parte, e alla gestione del singolo ufficio giudiziario, dall'altra.

In particolare, allo stato sono i singoli uffici di Procura che individuano e scelgono le società che offrono servizi di intercettazione. Molte Procure hanno adottato sistemi di verifica e controllo in relazione alla scelta, ma in generale è stata lamentata l'impossibilità di controllare e verificare l'adeguatezza tecnica dei servizi resi: da un lato, in quanto non in tutti gli Uffici sono presenti professionalità in grado di valutare l'adeguatezza dei servizi e dei prodotti *software* forniti dalle società; dall'altro, in quanto non esiste allo stato un sistema che consenta di monitorare l'attività complessiva svolta dalle società e il rispetto della legge e degli obblighi contrattuali assunti (ad esempio in tema di prescrizioni del Garante della *privacy*, ecc.).

La sostenibilità gestionale dell'intero sistema di intercettazioni è affidata alla singola Procura, con il rischio di una mancanza di uniformità nella qualità dei servizi.

Pertanto, l'auspicio più volte formulato è che sia il Ministero della giustizia a trattare i rapporti contrattuali con le società e a operare i relativi controlli, sulla base di una normazione di rango primario che fissi i principi generali. È infatti necessario assicurare un maggior presidio tecnologico dei sistemi da parte del soggetto pubblico.

5.3.2. **White list** *degli operatori e certificazione degli strumenti di captazione.*

Il presidio tecnologico è altrettanto fondamentale con riferimento all'affidabilità degli strumenti di captazione e dei risultati dell'attività captativa.

Si evidenzia anche in questo ambito la mancanza di un dettato tecnico regolamentare nazionale attraverso norme di rango secondario.

I programmi impiegati per le intercettazioni mediante captatore informatico devono essere conformi ai requisiti stabiliti con decreto ministeriale e devono essere indicati nel verbale di operazioni (come previsto dall'articolo 89, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Al riguardo, non appare sufficiente la autocertificazione dell'appaltatore in sede di affidamento, anche in ragione del fatto che – come emerso nel corso della indagine conoscitiva – l'autodichiarazione di conformità riguarda l'aderenza ai requisiti indicati dal bando di gara e nei capitolati tecnici, i quali non contengono di regola una elencazione di tutti gli elementi necessari (come quello della sicurezza, del trattamento, degli *standard* ETSI per l'inoltro dei dati ai sistemi dell'autorità giudiziaria).

È stato ulteriormente osservato che l'autocertificazione dei requisiti tecnici non garantisce la conformità dei programmi impiegati in particolare per l'attività di raccolta e conservazione dei dati, la cui utilizzabilità può essere compromessa anche da discostamenti procedurali o tecnici di piccola entità [(33)].

Al fine di ovviare parzialmente al problema dell'affidabilità degli operatori e dei *software*, è stata prospettata la possibilità di realizzare un sistema certificativo nazionale, attuato da una parte terza (imparzialità sia tecnica che economica) sulla base di *standard* di riferimento (*privacy*; sicurezza, *standard* tecnici definiti dall'Istituto Europeo per le norme di Telecomunicazioni) sul modello delle *best practices* europee rispetto agli *standard* di qualità dettati dalla norma ISO 9001 e di sicurezza delle informazioni dettati dalla norma ISO 27001 o di quello sperimentato dalla *Lawful Interception Academy*.

Peraltro, alcune Procure hanno inserito questa certificazione come requisito opzionale nella fase di accreditamento delle società interessate.

Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, alcuni auditi hanno suggerito di richiedere ai vari fornitori di certificare i propri sistemi

---

(33) In questo senso, anche l'audizione del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Generale Pasquale Angelosanto, 2ª Commissione, 56ª seduta, 20 giugno 2023, *Res. Sten. n.* 18, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/commissioni/stenografici/18/Comm02/2a-20230620-IC_Intercett.-BOZZA.pdf.

utilizzando la rete di laboratori LVS – Laboratori di Valutazione della Sicurezza – accreditati presso l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, così come già avviene per le tecnologie di sicurezza che gli enti e le aziende incluse nel perimetro *Cyber* nazionale intendono acquistare: questo approccio potrebbe rafforzare tutte le garanzie sull'integrità, riservatezza e tracciabilità dei dati intercettati.

Alla luce dei vantaggi che un sistema di certificazione può assicurare, occorrerebbe introdurre un obbligo di certificazione per le imprese del settore con riferimento ai requisiti di sicurezza delle informazioni e dei modelli organizzativi, verificati da parte di enti terzi qualificati e accreditati a loro volta. Un modello da attuare potrebbe essere rappresentato dalla creazione di un albo ministeriale dei fornitori autorizzati, cosiddetta *white list*.

Con riferimento specifico alla certificazione dei *software*, invece, è stato rappresentato che tale garanzia non può spingersi fino a rendere inservibile questi strumenti che, come è noto, debbono essere aggiornati con l'evolversi delle tecnologie al fine di non « essere scoperti ». Come soluzione è stata prospettata l'adozione di sistemi simili a quelli antipirateria, che tramite firme digitali e sistemi basati sulla verifica d'integrità dei codici consentono ad un *software* di funzionare solo se modificato e « certificato » dal produttore: se qualcosa cambia non funzionano più.

Una soluzione alternativa potrebbe essere ravvisata nella individuazione di una autorità che valuti i requisiti tecnici dei captatori informatici forniti da enti privati (in particolare, che verifichi il captatore fornito, il *server* e i processi adottati dal fornitore).

In ogni caso, come è stato evidenziato, andrebbe introdotta una definizione normativa di captatore informatico, oltre che di dispositivo elettronico portatile, attualmente mancante nonostante la diffusa applicazione di questo strumento e la prescrizione dei requisiti tecnici da parte della normativa secondaria.

Per il tracciamento immodificabile degli eventi occorsi durante la procedura di captazione, invece, la soluzione prospettata riguarda – come già accennato con riferimento al captatore informatico – il concetto di *blockchain*.

Per garantire il mantenimento in efficienza di tecnologie soggette a rapida obsolescenza e quindi la continuità di un servizio essenziale per l'amministrazione della giustizia, tutti gli operatori auditi hanno sottolineato la necessità per le aziende di adottare piani industriali e investimenti a lungo termine, implementati da professionalità con elevata specializzazione. Sul punto, tutti gli auditi del settore hanno auspicato la prosecuzione di un confronto tra le aziende e il Ministero della giustizia nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017. A tal proposito, è opportuno evidenziare i compiti del Tavolo tecnico permanente, che secondo l'articolo 7, comma 2, del citato decreto ministeriale: « monitora il sistema delle prestazioni obbligatorie in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale; monitora le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle

prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo; valuta l'opportunità di un aggiornamento del listino; valuta l'introduzione di meccanismi di tipo forfettario nella determinazione dei costi complessivi delle prestazioni obbligatorie ».

5.3.3. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, e l'istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni.

Nelle more della definizione del presente Documento, alcune delle criticità rilevate dalle attività istruttorie della Commissione, in particolare in materia di inadeguatezza delle infrastrutture a disposizione delle Procure della Repubblica, hanno trovato una prima risposta nel decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, attualmente in corso di esame parlamentare per la conversione in legge.

Il provvedimento d'urgenza, infatti, all'articolo 2 (« Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni »), al fine di assicurare elevati ed uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità, oltre che il risparmio energetico, dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione, prevede la realizzazione di infrastrutture digitali interdistrettuali.

Tale efficientamento è perseguito rimettendo ad appositi decreti del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati in modo da assicurarne l'autenticità, l'integrità e la riservatezza, nonché la disciplina del collegamento telematico tra le infrastrutture digitali interdistrettuali e i luoghi di ascolto presenti presso le singole Procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

È bene precisare che – secondo quanto stabilito dallo stesso decreto-legge – i requisiti tecnici delle infrastrutture devono assicurare l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi.

Al Ministero della giustizia spetta l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture senza possibilità di accesso ai dati in chiaro.

L'intervento riformatore consentirà infine l'attivazione presso le infrastrutture digitali interdistrettuali dell'Archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

5.4. Le garanzie per gli avvocati difensori.

In relazione al sistema delle intercettazioni delineato dagli interventi normativi del 2017 e del 2019, anche alla luce di quanto evidenziato dagli auditi, la Commissione ritiene che debbano essere considerate nella prospettiva di una riforma le garanzie per gli avvocati difensori a tutela del diritto di difesa.

5.4.1. Comunicazioni tra avvocato e assistito.

L'inviolabilità delle comunicazioni fra difensore e assistito rappresenta un elemento essenziale del diritto di difesa della persona accusata di un reato.

Sul punto, tuttavia, alcuni auditi hanno rappresentato una progressiva erosione del principio della segretezza delle conversazioni tra difensore e assistito, nonostante il dettato normativo del comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale disponga che « non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite ».

Le riforme citate hanno introdotto un secondo periodo al comma 7 dell'articolo 103 del codice di procedura penale nel quale, in relazione al divieto di utilizzazione delle captazioni eventualmente eseguite in violazione del divieto di cui al comma 5, si dispone in ogni caso che « [...] quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta ». Tuttavia, di fatto, il problema dell'inviolabilità delle conversazioni tra assistito e difensore non è stato compiutamente risolto in quanto vi è una lacuna in ordine, ad esempio, alle sanzioni per il mancato rispetto del divieto di cui al comma 7, ovvero riguardo alla impossibilità di conservare nell'ADI le conversazioni coperte da segreto.

Tali aspetti nel loro complesso, oltre che contrari alla Costituzione, si pongono in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [(34)], secondo la quale il rispetto del cosiddetto *legal privilege*, ovvero la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente, rappresenta una misura della democraticità di un sistema legale.

La garanzia del diritto di difesa, assicurato da numerose disposizioni costituzionali, implica necessariamente la chiara riaffermazione – auspicata da numerosi auditi – del divieto assoluto di intercettazione e, comunque, di ascolto delle comunicazioni tra difensore e assistito. Tale divieto, per poter essere efficace, deve essere accompagnato necessariamente dal rafforzamento della sanzione processuale di inutilizzabilità, con l'obbligo di distruzione dell'intercettazione eventualmente realizzata.

5.4.2. L'esercizio del diritto di difesa e la « blindatura » dell'Archivio digitale.

Uno dei *vulnus* al diritto di difesa della persona accusata di un reato riguarda l'accessibilità agli audio delle conversazioni o comunicazioni

---

(34) Tra gli altri, si ricorda il caso Corte EDU 17 dicembre 2020, Saber c. Norvegia in cui il giudice europeo invita gli Stati membri ad apprestare idonee garanzie per la tutela del rapporto avvocato/cliente, che gode di natura privilegiata.

registrate attraverso le intercettazioni. Come rappresentato nei capitoli precedenti, i difensori possono estrarre copia delle sole intercettazioni ritenute rilevanti dal pubblico ministero.

L'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale dispone infatti che i difensori delle parti, terminate le operazioni o a fine indagine, possono accedere all'Archivio per ascoltare gli audio delle intercettazioni al fine di scegliere quelle rilevanti nella loro prospettiva e non possono per alcuna ragione ottenere copia degli audio di tutto il materiale intercettato.

La cosiddetta « blindatura » dell'Archivio rappresenta una problematica segnalata più volte dagli auditi e nel corso dei sopralluoghi: infatti i difensori, non potendo acquisire copia delle intercettazioni ritenute non rilevanti, sono obbligati ad ascoltare, esclusivamente nei locali della Procura, ore e ore di conversazioni e comunicazioni registrate. Inoltre, il materiale intercettato è disponibile fino al termine fissato proprio dal pubblico ministero (quindi una parte del procedimento) e può eventualmente essere prorogato dal giudice.

Per agevolare questa attività di ascolto da parte degli avvocati, alcune Procure hanno adottato delle prassi a tutela delle parti: come rappresentato in audizione dal Procuratore della Repubblica di Perugia [(35)], la Procura presso il Tribunale di Perugia ha previsto la possibilità di proroga oltre i venti giorni stabiliti dall'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale.

Questo aspetto, unito alla circostanza che di fatto è quasi esclusivamente la polizia giudiziaria a selezionare le intercettazioni rilevanti, rende particolarmente difficile l'esercizio del diritto di difesa, con specifico riguardo alla possibilità di individuare nel materiale intercettato elementi a favore del proprio assistito.

Tra le soluzioni prospettate per assicurare la pienezza dell'esercizio del diritto di difesa, attraverso l'accessibilità a tutto il materiale conservato presso l'ADI, è stata rappresentata la remotizzazione del contenuto dell'ADI stesso oppure la creazione di un'udienza predibattimentale *ad hoc* in camera di consiglio in cui eseguire la selezione delle conversazioni rilevanti, in modo da assicurare che la gestione dell'Archivio per le fasi successive sia affidato al giudice e riservare ad entrambe le parti – pubblico ministero e difesa – il medesimo trattamento.

5.5. Il sequestro dei dispositivi informatici: un problema aperto sulle garanzie dei contenuti, anche di quelli non oggetto delle indagini.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, in numerose audizioni, è stato rilevato come, mentre le captazioni godono di garanzie procedimentali rilevanti e di una forte tutela della riservatezza una volta depositate nell'ADI, di analoghe tutele non gode invece il sequestro di dispositivi informatici come *smartphone*, *tablet* e *pc*. La materia, infatti, viene trattata con gli strumenti ordinari, attribuendosi al contenuto dei dispositivi informatici natura di documento, nonostante si tratti molto spesso di contenuti

---

[(35)] 2ª Commissione, 16ª seduta, martedì 31 gennaio 2023, *Res. Sten. n.* 5, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426578.pdf.

comunicativi rilevanti analoghi a quelli delle intercettazioni. Inoltre, si tratta di attività di ricerca della prova che, pur essendo particolarmente invasiva, è oggi possibile per qualunque tipo di reato, persino per le contravvenzioni, senza sottostare a condizioni di ammissibilità come quelle previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

È stato auspicato pertanto, con riferimento a tutti gli strumenti che incidono sul domicilio informatico (come il sequestro di un telefonino) un intervento del legislatore che tuteli la riservatezza dei dati. Allo stato esiste una disciplina molto stringente sullo stralcio delle informazioni acquisite tramite le intercettazioni mentre, nel caso di sequestro di uno *smartphone*, in cui è oramai contenuta la vita di una persona, tutte le informazioni vengono poi messe a disposizione delle parti, non essendo previsto il segreto a tutela della riservatezza, come invece per i dati contenuti nell'Archivio digitale. Molte volte – così è stato sottolineato – i dati sensibili e riservati pubblicati dai giornali derivano non già da intercettazioni in senso tecnico, ma da materiale informatico proveniente dal sequestro di un dispositivo informatico.

Al fine di uniformare il livello delle garanzie, la soluzione prospettata dalla maggioranza degli auditi (magistrati, avvocati, professori universitari) consiste nel far confluire i dati tratti dal telefonino sequestrato nell'Archivio delle intercettazioni e nell'assicurare il segreto investigativo fino al momento della selezione del materiale utile eseguita dal pubblico ministero sulla falsariga dell'articolo 268 del codice di procedura penale, secondo, dunque, il principio del contraddittorio, sia pur posticipato, davanti al giudice.

Da quanto emerso nel corso delle audizioni, atteso che ogni Procura al riguardo agisce in autonomia, appare necessaria una specifica disciplina che fissi i principi in relazione al sequestro dei dispositivi informatici, anche stabilendo i presupposti e la competenza ad emettere tale provvedimento (giudice o pubblico ministero).

Questa disciplina dovrebbe prevedere che subito dopo il sequestro venga eseguita una copia forense, su cui effettuare gli accertamenti tecnici, e che vengano salvati solo i dati rilevanti, con l'ulteriore previsione che, al termine degli accertamenti, avvenga la restituzione della copia forense e la distruzione dei dati.

5.6. Il contrasto alla criminalità e l'utilizzo di nuove tecnologie: criptofonini e *dark web*.

Il governo della tecnologia è oggi quanto più necessario per assicurare il governo dell'amministrazione della giustizia. Come segnalato da molti degli auditi dalla Commissione, infatti, la criminalità – in particolare quella organizzata nei settori del narcotraffico e del riciclaggio – utilizza strumenti tecnologici sempre più sofisticati.

5.6.1. I criptofonini.

Le informazioni acquisite hanno consentito di rilevare la sempre più diffusa capacità delle organizzazioni criminali di eludere le intercettazioni

dell'Autorità Giudiziaria ricorrendo a piattaforme di comunicazione crittografata.

Come è stato evidenziato, si tratta di una recente soluzione tecnica per eludere qualunque forma di controllo delle comunicazioni.

Le organizzazioni criminali fanno ricorso all'uso di criptofonini, cioè di telefoni che consentono la comunicazione (sia vocale sia di messaggistica) in forma cifrata attraverso piattaforme e *server* dedicati e spesso dislocati all'estero.

Questi sistemi non hanno la funzionalità telefonica tradizionale né il GPS, in modo da non consentire le operazioni di intercettazione telefonica e di attivazione dei servizi di *positioning*.

Inoltre, la crittografia impiegata determina la cifratura dei dati trasmessi e di quelli memorizzati dai dispositivi, sicché tanto l'intercettazione telematica passiva quanto le indagini forensi consuete non sono in grado di rendere intelligibili tali dati.

Attualmente la produzione e la commercializzazione di questi sistemi non sono vietate, trovando astratta giustificazione « economico-sociale » nella strumentalità alle esigenze di sicurezza delle comunicazioni e di tutela della *privacy*.

Occorre però considerare che spesso, come emerso dalle informazioni acquisite durante le audizioni, questi sistemi sono commercializzati da società legate alla criminalità organizzata.

È necessario dunque un intervento a livello di normativa primaria, in quanto l'efficienza dell'attività di indagine con gli attuali mezzi predisposti dall'ordinamento può essere neutralizzata dall'impiego, da parte delle organizzazioni criminali, di dispositivi criptati, che si avvalgano anche di *server* collocati all'estero e forniti da società estere che si rifiutano di collaborare con l'autorità giudiziaria.

La soluzione a tali strumenti elusivi delle indagini (sulla scia di altri ordinamenti, come quello francese) potrebbe essere rivenuta nel divieto di erogare prestazioni di criptofonia volte ad assicurare funzioni di riservatezza in mancanza di una dichiarazione di conformità alle autorità preposte, nonché di erogazione o importazione di un mezzo di criptofonia in canali comunicativi non censiti dalle autorità [(36)].

Altra soluzione potrebbe essere ravvisata nella estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 (in materia di crimine organizzato transnazionale), prevedendo per l'utilizzazione di operazioni speciali « determinati presupposti, cioè oltre a tutti i delitti indicati per le attività che scriminano la condotta, si dovrebbero inserire anche quelle che prevedono la commissione di delitti attraverso l'uso del telefono criptato »; questo consentirebbe alle forze dell'ordine di essere autorizzati

---

[(36)] In questo senso, anche l'audizione del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Generale Pasquale Angelosanto, 2ª Commissione, 56ª seduta, 20 giugno 2023, *Res. Sten. n.* 18, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/commissioni/stenografici/18/Comm02/2a-20230620-IC_Intercett.-BOZZA.pdf.

a svolgere un'attività tecnica telematica di acquisizione del dato nel *server* di partenza [37].

Una soluzione ulteriore – con specifico riferimento ai rapporti con i gestori di telefonia – potrebbe essere quella di estendere le « prestazioni obbligatorie » dei gestori stabilendo l'obbligo di consentire l'accesso alla rete nazionale solo successivamente allo scambio, oltre ai dati della SIM acquisiti per esigenze contabili, anche delle informazioni inerenti l'acquirente e « di chiudere la registrazione e di non accogliere i telefonini criptati che non sono registrati o quantomeno i cui utenti non sono identificati. Questa potrebbe essere una soluzione normativa per cui il gestore di telefonia che assicuri il *roaming* anche del telefono criptato può farlo solo per la rete che consente l'individuazione del soggetto utilizzatore. Se non c'è questa possibilità, il gestore non dovrebbe assicurare il *roaming* » [38].

Occorrerebbe considerare, inoltre, l'esigenza di dotare le autorità inquirenti di strumenti di decodifica degli algoritmi di cifratura.

Sul punto, come emerso in sede di audizioni, l'Unione europea ha già finanziato progetti per lo sviluppo di tecnologie di intercettazione e analisi forense mediante la decodifica e provvederà a potenziare la piattaforma di decrittazione in dotazione a Europol per le comunicazioni effettuate con piattaforme di messaggistica cifrata sia di tipo commerciale, sia dedicate allo scopo di eludere le intercettazioni delle comunicazioni.

Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha evidenziato nella sua audizione « un evidente *deficit* di *know-how* tecnologico non solo nell'amministrazione della giustizia, ma anche negli apparati di polizia »; rilevando, inoltre, « che ci sono squadre investigative operanti nell'Unione europea, nelle quali le nostre Forze di polizia, che pure sono considerate le più esperte e le più straordinariamente competenti, non vengono ammesse perché non apportano *know-how* » [39].

Una possibile soluzione viene individuata in un intervento normativo che consenta l'impiego degli *hacker* etici, al fine di poter penetrare i sistemi: ad esempio, quando viene sottoposto a sequestro un *laptop* con *password* estremamente complesse, o allorché i criminali utilizzano il *dark web* o piattaforme criptate; in questi casi sono necessari l'impiego di professionalità e di *software* in funzione anche « aggressiva ».

La Commissione, dunque, ritiene necessario considerare tali soluzioni nell'ottica di un intervento normativo che consenta sia di depotenziare gli strumenti elusivi attualmente accessibili alla criminalità, sia di potenziare le capacità di contrasto dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di polizia.

---

[37] *Ibidem*.

[38] *Ibidem*.

[39] Così il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott. Giovanni Melillo, 2ª Commissione, 16ª seduta, martedì 31 gennaio 2023, *Res. Sten. n.* 5, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426578.pdf. Il tema è stato affrontato anche in altre audizioni, come quella del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, 2ª Commissione, 21ª seduta, 16 febbraio 2023, *Res. Sten. n.* 7, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/commissioni/stenografici/19/Comm02/2a-20230216-ICIntercett.-BOZZA.pdf.

5.6.2. Il dark web.

In diverse audizioni è stata richiamata l'attenzione sul problema del *dark web*, un sottoinsieme del *deep web* che costituisce una sorta di *internet* parallelo, a cui non si accede con i normali strumenti di navigazione: vi è infatti bisogno di specifici *browser* (di libera consultazione), di configurazioni particolari e, soprattutto, di istruzione specifiche. Si stima che, proprio in ragione dell'idoneità ad eludere gli ordinari strumenti di intercettazione, la maggior parte dei contenuti presenti sul *dark web* sia di natura illecita.

Esiste un « mercato digitale » parallelo (*black market*) in cui è possibile reperire armi, stupefacenti, delitti su commissione. Ciò in ragione del fatto che nel *dark web* sono tutelati maggiormente l'anonimato e la non rintracciabilità delle connessioni.

Come è stato evidenziato, alla luce delle caratteristiche di funzionamento del *dark web* e delle relative potenzialità che agevolano la realizzazione di condotte illecite di difficile perseguimento, è ragionevole concludere che, anche per la natura intrinseca dei protocolli di telecomunicazione adottati, si può tentare di arginare le potenzialità delittuose offerte dallo strumento solo attraverso una più approfondita e assidua attività di monitoraggio del *web*, anche mediante l'acquisizione di risorse umane dedicate (*data scientist*, *data analist*, specificamente formati) e di piattaforme *software* evolute, anche basate su algoritmi d'intelligenza artificiale.

In relazione a tale grave fenomeno la Commissione ravvisa la necessità di soluzioni sia normative, sia organizzative, che rafforzino le capacità di contrasto dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di polizia.

5.7. Formazione del personale dell'amministrazione della giustizia e delle forze di polizia. Digitalizzazione e implementazione delle tecnologie informatiche.

Dall'indagine è emerso in generale che per rafforzare la garanzia dei diritti fondamentali nell'applicazione delle norme in materia di intercettazioni appare indispensabile un impegno delle istituzioni per una formazione costante e per l'aumento delle risorse umane e strumentali dirette alla gestione del progresso tecnologico.

È necessario in primo luogo assicurare una integrale copertura degli organici del Ministero della giustizia e il rinnovamento della formazione della magistratura, in modo che si tenga conto dei rilevanti aspetti di tutela dei diritti derivanti dalle prescrizioni costituzionali e internazionali rispetto alla tecnologia.

Analoga formazione sul versante del *know-how* tecnologico deve essere assicurata alla polizia giudiziaria e in generale a tutto il personale coinvolto nell'amministrazione della giustizia.

La formazione è tanto più necessaria laddove si consideri che, come è emerso, della selezione delle conversazioni rilevanti ai fini dell'indagine si fa carico proprio la polizia giudiziaria. Per questa ragione sono da implementare i protocolli, già adottati da diverse Procure, per indirizzare la polizia giudiziaria a non trascrivere nelle informative di reato informazioni irrilevanti.

È altresì inderogabile l'assunzione di personale tecnico informatico qualificato da inserire all'interno degli uffici giudiziari (ad esempio gli amministratori di sistema), che sia in grado di interloquire con i vari fornitori di servizi, monitorare le attività svolte e cooperare in caso di incidenti. L'elemento fondamentale di questo generale processo di rinnovamento è rappresentato dall'informatizzazione degli uffici giudiziari, dalla digitalizzazione, dall'incremento delle dotazioni strumentali a disposizione.

Valorizzando i significativi investimenti in corso già previsti, anche nell'ambito del PNRR, una maggiore digitalizzazione e una maggiore automatizzazione della gestione preliminare delle indagini fino alla fase di deposito consentirebbero un più sicuro ed efficiente trattamento di documenti e informazioni riservate.

Come è emerso dalle audizioni e dai sopralluoghi, devono comunque essere previsti investimenti per adeguare le attuali sale *server* al fine di garantire la continuità dei servizi, sia attraverso l'introduzione di sistemi di *backup* dati, sia attraverso l'ampliamento della memoria dei *server* medesimi.

L'adeguamento infrastrutturale è indispensabile perché non può essere consentita una « tirannia » informatica sulle norme giuridiche poste a tutela dei diritti fondamentali e del contrasto alla criminalità.

È necessario superare definitivamente quello che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha definito come « subalternità cognitiva » della macchina giudiziaria, ma anche degli apparati di polizia nell'impiego a fini di giustizia delle tecnologie digitali [(40)].

In questo quadro, occorre intervenire al fine di impedire che le tecnologie nelle indagini siano totalmente nella disponibilità e gestione di soggetti privati, e quindi impiegabili solo con il supporto tecnico di questi ultimi.

Più in generale, è necessaria un'opera di « razionalizzazione » e « securizzazione » del sistema, eliminando quella subalternità tecnologica dell'amministrazione della giustizia e degli apparati di polizia che può incidere sia sull'efficacia delle indagini, sia sulla correttezza del trattamento dei dati personali delle persone coinvolte a vario titolo nelle indagini e nei processi [(41)].

5.8. La proroga delle intercettazioni.

L'effettività dei presupposti delle intercettazioni (si pensi a quello di indispensabilità) dipende anche dalla loro durata. Questa, infatti, potrebbe diventare incompatibile con l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, determinando anche il rischio di una inutile compressione di tali diritti fondamentali nel caso in cui, a fronte di una prosecuzione pluriennale, i risultati acquisiti siano privi di attualità rispetto al reato genetico delle prime autorizzazioni.

---

(40) 2ª Commissione, 16ª seduta, martedì 31 gennaio 2023, *Res. Sten. n.* 5, disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426578.pdf.

(41) *Ibidem*.

Il necessario collegamento della durata delle intercettazioni con il termine delle indagini preliminari, alla cui proroga peraltro la riforma Cartabia ha posto delle limitazioni, potrebbe non costituire un presidio adeguato alla effettiva proporzionalità di questo mezzo di ricerca della prova. Alcuni auditi, infatti, hanno sottolineato il rischio che tale limite non trovi applicazione nel caso in cui si proceda a iscrizioni progressive di nuovi reati o di nuovi indagati in modo che il termine delle indagini si sposti in avanti e che, conseguentemente, si determini l'utilizzabilità delle intercettazioni. Al riguardo, potrebbe apparire utile un intervento chiarificatore che espliciti questo collegamento.

La Commissione ritiene utile valutare un supplemento di riflessione anche sotto questo profilo dell'attuale disciplina, tenendo conto dell'esempio di altri ordinamenti (come quello tedesco e quello francese) che prevedono una durata fissa *tout court*.

In questo quadro, andrebbe rivisto anche l'intervento del giudice per le indagini preliminari ai fini dei provvedimenti di autorizzazione e di proroga.

Al giudice, infatti, sono sottoposte soltanto l'informativa di reato e la richiesta del pubblico ministero, che riguardano il segmento d'indagine cui si riferisce l'intercettazione: sotto questo profilo andrebbe considerata la possibilità – suggerita da alcuni auditi – che il giudice esamini sin dall'inizio l'intero fascicolo delle indagini, al fine di poter conoscere il contesto e il ruolo del soggetto che si intende intercettare.

5.9. Intercettazioni indirette: la circolazione dei risultati delle intercettazioni.

Come già rilevato, in materia di circolazione dei risultati delle intercettazioni autorizzate in un determinato procedimento, nel 2020 si è registrato un importante intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione con la già citata sentenza Cavallo [(42)] che ha chiarito l'ambito di applicazione della deroga al divieto di utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni autorizzate in un altro procedimento. A tal fine, infatti, il Giudice di legittimità ha definito il concetto di procedimento diverso, circoscrivendo la utilizzabilità ai risultati delle intercettazioni disposte per un reato connesso *ex* articolo 12 del codice di procedura penale. In tal modo la Suprema Corte ha individuato il perimetro dell'articolo 270 del codice di procedura penale secondo una interpretazione orientata dall'articolo 15 della Costituzione. Anche l'esistenza di un rapporto di continuazione tra i reati determinato dalla riconducibilità nel medesimo disegno criminoso rappresentava una esegesi della disposizione allora vigente dell'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale spinta dalla logica del contemperamento dell'interesse all'accertamento con il diritto alla segretezza delle comunicazioni.

Questa logica non sembra essere stata condivisa dal legislatore che, con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modifica-

---

[(42)] Cass. Pen., Sez. Un., 2 gennaio 2020, n. 51.

zioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, ha inserito nell'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale l'inciso « e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1 », « riespandendo » la deroga al divieto di utilizzabilità sul presupposto che a quest'ultima sia sufficiente l'astratta ammissibilità delle intercettazioni in ragione dell'appartenenza del reato al novero dei reati di cui all'articolo 266 (dunque, indipendentemente da qualsivoglia valutazione in concreto della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 267 del codice di procedura penale o della esistenza di una connessione *ex* articolo 12 del codice di procedura penale).

Come noto, non sono mancati dubbi di legittimità costituzionale del nuovo testo dell'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale con riferimento all'articolo 15 della Costituzione.

La Commissione ritiene, dunque, che sia necessario riguardare la materia in esame alla luce dei principi espressi dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite, valorizzando l'ottica del contemperamento tra interessi costituzionali tendenzialmente contrapposti.

In questa prospettiva, la Commissione conviene circa l'opportunità di rendere costituzionalmente ragionevole l'utilizzabilità delle intercettazioni in relazione ad un reato diverso da quello per il quale sono state disposte.

Ai fini di una piena tutela dei diritti fondamentali, si ritiene infatti necessario salvaguardare il principio generale per cui la deroga alla garanzia costituzionale, autorizzata dal giudice, deve intervenire con riguardo a una ben definita fattispecie criminosa.

5.10. Intercettazioni preventive.

Dall'indagine svolta dalla Commissione è emerso come, nel complesso bilanciamento di interessi coinvolto nel tema delle intercettazioni, la tutela della riservatezza e della sfera individuale dei cittadini possono essere assicurati solo attraverso idonee procedure di garanzia, necessariamente inserite all'interno di un procedimento giurisdizionale. Solo la supervisione di un giudice terzo e imparziale, infatti, è in grado di assicurare un costante controllo delle procedure e la tutela di diritti inviolabili degli individui.

La Commissione, in linea con le preoccupazioni espresse da alcuni autorevoli auditi, si esprime contro il potenziamento delle cosiddette intercettazioni preventive. Come indicato nella memoria dell'Unione delle Camere Penali, infatti: « L'ampliamento delle intercettazioni preventive avrebbe come conseguenza l'astratta possibilità che l'autorità pubblica, nell'aspettativa di individuare notizie di reato su cui svolgere successive investigazioni, sia autorizzata all'ascolto generalizzato delle comunicazioni di chicchessia, col solo risvolto della loro non utilizzabilità nel processo ».

Infatti, pure a fronte di una garanzia processuale quale l'inutilizzabilità, la Commissione ritiene che vi sia il coinvolgimento di diritti fondamentali e inviolabili garantiti dalla Costituzione, che non possono essere compressi se non in specifici e limitati casi. Inoltre, le intercettazioni finirebbero per diventare indiscriminatamente mezzi di ricerca della prova, senza che su di esse possa direttamente fondarsi la decisione del giudice: deve invece essere riaffermato il perimetro fissato dall'articolo 15 della

Costituzione a norma del quale la limitazione del principio di inviolabilità e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione può avvenire soltanto in forza di atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

APPENDICE

I DATI SULLE INTERCETTAZIONI TRASMESSI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(Fonte Ministero della giustizia)

Tav.1: Intercettazioni - Bersagli per ufficio, tipologia di reato e tipologia di intercettazione.
Anni 2010 - 2022*

Ufficio	Tipologia reati	Tipologia intercettazioni	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello		Intercettazioni telefoniche	445	172	241	102	331	252	300	405	460	390	310	326	156
		Intercettazioni ambientali	9	12	15	15	7	4	141	2	73	53	32	31	22
		Altro tipo di intercettazioni	9	0	36	42	54	8	4	10	19	59	31	25	4
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni		Intercettazioni telefoniche	285	235	272	413	215	300	129	256	299	201	138	83	110
		Intercettazioni ambientali	23	19	40	27	23	41	31	15	34	26	8	22	21
		Altro tipo di intercettazioni	26	15	21	5	1	48	0	10	3	21	22	5	14
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	Ordinari	Intercettazioni telefoniche	71.024	73.187	77.768	81.151	77.290	73.522	75.012	71.637	65.091	62.558	51.850	43.343	36.027
		Intercettazioni ambientali	5.990	6.488	7.857	8.048	8.461	8.479	10.238	10.542	10.424	10.564	9.242	8.203	7.200
		Altro tipo di intercettazioni	1.417	1.715	1.275	1.436	1.678	1.707	2.030	2.031	1.951	2.447	3.310	3.679	5.706
	Antimafia	Intercettazioni telefoniche	52.950	46.848	45.707	42.583	41.085	39.626	34.229	33.456	31.625	33.844	30.283	28.600	25.273
		Intercettazioni ambientali	5.679	5.283	5.583	5.920	5.985	5.993	5.583	5.908	6.369	6.414	6.043	6.271	5.703
		Altro tipo di intercettazioni	670	797	901	1.550	1.898	1.649	1.870	2.395	3.256	3.964	4.148	4.150	4.147
	Terrorismo	Intercettazioni telefoniche	446	690	725	961	541	856	1.447	906	933	679	873	417	441
		Intercettazioni ambientali	28	86	108	95	62	119	163	147	56	97	102	79	85
		Altro tipo di intercettazioni	50	46	38	25	24	145	174	96	100	99	121	144	177
Totale			139.051	135.533	140.577	141.773	137.615	132.750	131.351	127.816	120.693	121.416	106.513	95.379	81.383

* I dati relativi all'anno 2022 sono incompleti in quanto non hanno risposto i seguenti uffici:

Ufficio	Sede	Periodo
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	CATANZARO	4 Trimestre 2022
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	CATANZARO	4 Trimestre 2022
	FIRENZE	4 Trimestre 2022
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	AGRIGENTO	4 Trimestre 2022
	ASTI	4 Trimestre 2022
	COMO	4 Trimestre 2022
	MANTOVA	3 Trimestre 2022
		4 Trimestre 2022
	MESSINA	4 Trimestre 2022
	NOCERA INFERIORE	4 Trimestre 2022
	PISTOIA	4 Trimestre 2022
	RAGUSA	4 Trimestre 2022
	REGGIO EMILIA	1 Trimestre 2022
		2 Trimestre 2022
		3 Trimestre 2022
		4 Trimestre 2022
	SULMONA	4 Trimestre 2022
	TERAMO	4 Trimestre 2022
	VASTO	3 Trimestre 2022
		4 Trimestre 2022
	VIBO VALENTIA	4 Trimestre 2022

Tav.2: Intercettazioni - Proroghe per ufficio e tipologia di reato.
Anni 2010 - 2022*

Ufficio	Tipologia reati	Proroghe	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello		Decreti di proroga	239	35	244	57	226	210	163	156	223	333	379	405	249
		Decreti di convalida proroghe urgenti	4	0	0	0	11	0	0	0	0	0	30	2	4
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni		Decreti di proroga	131	72	111	225	117	107	79	114	90	95	40	48	80
		Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	Ordinaria	Decreti di proroga	73.936	80.334	86.930	81.720	80.610	85.050	96.767	95.265	88.295	82.041	75.751	73.395	62.880
		Decreti di convalida proroghe urgenti	155	144	35	89	153	223	89	286	23	38	95	32	235
	Antimafia	Decreti di proroga	65.161	69.799	64.121	60.343	63.886	60.648	53.281	55.837	58.349	69.733	69.082	75.270	72.249
		Decreti di convalida proroghe urgenti	39	34	35	168	37	9	13	18	61	67	13	13	30
	Terrorismo	Decreti di proroga	1.509	1.204	1.015	1.058	1.448	1.477	2.894	2.104	1.650	2.107	1.604	1.844	1.161
		Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0
Totale			141.174	151.622	152.491	143.660	146.486	147.724	153.286	153.781	148.691	154.447	146.994	151.008	136.788

* I dati relativi all'anno 2022 sono incompleti in quanto non hanno risposto gli uffici elencati in calce alla Tav.1.

Tav.3: Intercettazioni - importi liquidati dagli uffici requirenti per tipologia di ufficio e di costo.
Anni 2010 - 2022*

Ufficio	Tipologia di costo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	Acquisizione Tabulati	5.125,55 €	7.913,27 €	4.157,21 €	1.087,94 €	1.349,23 €	189,44 €	435,58 €	3.239,50 €	16.392,00 €	49.714,20 €	6.461,85 €	394,10 €	5.455,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	66.886,80 €	49.747,51 €	87.998,43 €	39.616,49 €	83.449,34 €	49.695,71 €	190.152,82 €	219.315,13 €	395.871,20 €	133.728,46 €	176.579,59 €	78.156,87 €	102.525,84 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	24.024,25 €	113.293,17 €	235.608,10 €	50.347,79 €	9.457,00 €	79.798,91 €	26.017,00 €	10.648,63 €	10.485,04 €	54.206,51 €	5.610,00 €	30.017,60 €	34.121,50 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	5.799,22 €	1.050,75 €	132,50 €	0,00 €	3.522,34 €	1.075,00 €	0,00 €	0,00 €	23,25 €	10,00 €	8.840,00 €	120.595,00 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	32.268,38 €	225.148,36 €	25.984,82 €	21.007,71 €	10.092,33 €	54.037,25 €	23.868,05 €	130.023,84 €	40.929,45 €	8.853,00 €	83.095,82 €	89.351,40 €	36.474,22 €
	Intercettazioni Informatiche	0,00 €	0,00 €	36,08 €	0,00 €	1.307,20 €	22.580,00 €	0,00 €	3.490,00 €	2.942,90 €	495,00 €	12.285,00 €	42.235,00 €	7.660,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			4.417,33 €	0,00 €	4.857,86 €	10.445,00 €	5.847,55 €	5.767,90 €	421,35 €	7.505,80 €	29.270,00 €	16.256,70 €	57.660,00 €
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Acquisizione Tabulati	19.958,36 €	11.756,84 €	7.350,27 €	3.799,41 €	7.215,99 €	236,62 €	74,11 €	2.917,40 €	2.436,60 €	118,40 €	0,00 €	465,55 €	152,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	28.172,74 €	48.247,85 €	37.135,12 €	50.225,61 €	27.683,75 €	41.313,86 €	21.997,36 €	10.626,25 €	29.036,48 €	11.913,58 €	20.495,10 €	8.570,39 €	35.784,85 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	93.328,88 €	39.842,42 €	73.427,04 €	89.393,72 €	80.207,26 €	50.395,84 €	39.057,18 €	21.857,02 €	14.429,64 €	9.529,60 €	22.687,25 €	23.444,80 €	59.533,00 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	3.288,43 €	6.475,48 €	2.711,25 €	5.500,60 €	19.607,75 €	11.336,00 €	7.232,98 €	160,50 €	2.623,20 €	120,00 €	541,23 €	494,50 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	41.069,63 €	46.295,53 €	83.266,55 €	28.695,11 €	66.369,37 €	120.587,60 €	88.027,61 €	17.469,50 €	23.397,58 €	3.485,00 €	20.754,62 €	8.785,41 €	23.900,50 €
	Intercettazioni Informatiche	23,68 €	0,00 €	36,58 €	3.814,00 €	80,50 €	272,00 €	3.700,00 €	16.394,55 €	7.200,00 €	1.900,00 €	12.140,00 €	7.970,00 €	10.325,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			0,00 €	295,15 €	10.556,25 €	302,25 €	0,00 €	11.121,00 €	50.086,20 €	1.900,00 €	0,00 €	1.810,00 €	12.805,00 €
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	Acquisizione Tabulati	7.105.813,30 €	6.175.935,12 €	4.240.641,75 €	3.775.890,49 €	4.358.189,53 €	1.555.835,38 €	1.514.397,74 €	1.020.084,81 €	836.624,48 €	443.147,58 €	351.215,98 €	314.500,10 €	461.042,89 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	36.514.402,62 €	41.705.148,30 €	49.227.106,22 €	41.691.779,61 €	48.111.311,62 €	34.593.591,75 €	41.667.851,20 €	33.072.054,84 €	24.493.548,17 €	13.295.833,45 €	10.328.423,83 €	9.562.582,79 €	10.175.053,28 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	100.585.850,10 €	101.472.902,00 €	95.700.514,18 €	100.343.253,35 €	86.730.046,70 €	72.010.188,00 €	72.978.112,36 €	72.016.895,53 €	60.899.132,27 €	66.494.008,66 €	60.025.282,81 €	62.357.898,68 €	64.147.834,14 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	18.665.732,64 €	21.082.136,50 €	5.385.860,00 €	6.467.856,77 €	2.159.887,07 €	1.256.184,27 €	459.114,09 €	507.810,61 €	173.453,29 €	346.268,79 €	856.527,16 €	338.758,84 €	254.775,45 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	71.549.054,26 €	91.233.477,35 €	39.210.494,19 €	39.652.887,65 €	32.946.052,18 €	28.120.900,09 €	28.591.783,23 €	33.882.232,55 €	37.655.095,96 €	40.795.002,38 €	32.936.535,27 €	37.346.476,11 €	37.498.165,55 €
	Intercettazioni Informatiche	2.379.564,35 €	1.658.418,80 €	2.688.064,27 €	2.226.597,10 €	3.384.645,10 €	2.677.980,10 €	2.841.167,75 €	2.675.644,98 €	4.573.391,09 €	9.240.324,63 €	9.063.069,96 €	16.961.980,96 €	20.134.296,20 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			21.320.098,36 €	20.129.482,44 €	26.935.692,01 €	20.882.389,10 €	19.937.482,97 €	24.152.220,20 €	28.859.992,73 €	30.222.273,42 €	30.518.670,57 €	38.996.932,41 €	37.492.985,11 €
Totale		236.932.608,63 €	225.855.734,75 €	218.257.030,24 €	214.562.078,75 €	205.101.790,37 €	161.539.380,17 €	188.736.865,11 €	167.764.156,54 €	158.266.556,05 €	161.066.137,86 €	146.258.482,59 €	166.487.984,39 €	107.377.183,54 €

N.B. Gli importi sono riferiti all'anno in cui è stato emesso il decreto di liquidazione e sono al netto dell'IVA.
Gli importi relativi alla voce acquisizione tabulati sono in esaurimento, quelli relativi alla videosorveglianza e localizzazione sono rilevati a partire dal 1° gennaio 2012.
*: i dati relativi all'anno 2022 sono incompleti in quanto non hanno risposto i seguenti uffici:

Ufficio	Sede	Periodo
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	POTENZA	2.Semestre 2022
	ROMA	2.Semestre 2022
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	URBINO	2.Semestre 2022
	LANUSEI	2.Semestre 2022
	PAOLA	2.Semestre 2022
	PISTOIA	2.Semestre 2022
	VASTO	2.Semestre 2022
	COMO	2.Semestre 2022
	AGRIGENTO	2.Semestre 2022
	PALERMO	2.Semestre 2022
	ROSSANO	2.Semestre 2022

Tav.4: Intercettazioni - Bersagli per distretto e tipologia di intercettazione.
Anni 2010 - 2022*

Distretto	Valori	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
ANCONA	Intercettazioni telefoniche	1.770	1.741	1.845	2.125	1.877	1.492	1.820	1.622	1.607	1.562	1.091	833	640
	Intercettazioni ambientali	96	115	86	120	102	116	168	174	223	309	177	177	128
	Altro tipo di intercettazioni	23	12	27	44	9	5	18	23	26	57	32	52	73
BARI	Intercettazioni telefoniche	3.697	4.300	3.936	3.075	3.655	3.833	3.537	3.709	3.552	4.156	4.172	3.823	3.642
	Intercettazioni ambientali	405	559	650	659	719	926	953	1.069	1.052	1.056	943	896	875
	Altro tipo di intercettazioni	82	38	29	60	14	69	57	143	172	192	273	304	444
BOLOGNA	Intercettazioni telefoniche	5.906	6.090	6.577	6.727	5.873	5.476	5.875	4.618	5.041	4.678	3.263	3.428	2.448
	Intercettazioni ambientali	318	313	466	391	445	466	488	573	613	589	475	541	423
	Altro tipo di intercettazioni	53	47	131	74	60	71	102	96	119	88	172	190	232
BRESCIA	Intercettazioni telefoniche	4.010	4.186	2.936	2.952	2.631	2.562	2.538	1.822	1.628	1.199	1.440	1.274	1.196
	Intercettazioni ambientali	191	210	187	180	176	321	252	252	404	353	385	519	486
	Altro tipo di intercettazioni	59	36	47	75	76	179	196	42	265	338	372	522	438
CAGLIARI	Intercettazioni telefoniche	2.910	3.016	3.100	3.705	3.467	3.240	3.090	3.393	2.566	2.880	2.443	2.089	2.501
	Intercettazioni ambientali	544	456	430	483	531	603	628	685	582	755	728	614	345
	Altro tipo di intercettazioni	18	48	33	46	93	61	63	106	47	162	213	165	77
CALTANISSETTA	Intercettazioni telefoniche	1.351	1.242	1.308	1.369	1.815	1.580	1.499	1.467	1.375	1.646	1.440	1.219	1.022
	Intercettazioni ambientali	301	272	287	340	394	332	333	328	358	384	233	242	240
	Altro tipo di intercettazioni	3	0	15	16	29	23	27	29	38	46	62	65	136
CAMPOBASSO	Intercettazioni telefoniche	356	390	227	316	317	222	180	147	289	190	187	125	45
	Intercettazioni ambientali	28	30	15	16	21	23	21	19	54	44	84	30	34
	Altro tipo di intercettazioni	225	237	135	0	0	2	3	5	3	16	21	20	14
CATANIA	Intercettazioni telefoniche	4.646	4.378	4.919	5.300	5.197	5.829	6.127	7.520	5.493	5.960	5.569	4.292	3.893
	Intercettazioni ambientali	859	798	890	876	859	909	1.044	1.087	898	1.036	955	733	644
	Altro tipo di intercettazioni	26	49	33	41	47	82	126	158	332	262	248	377	417
CATANZARO	Intercettazioni telefoniche	3.794	3.121	3.172	2.857	2.316	3.648	3.994	5.019	4.565	4.475	3.060	3.206	2.625
	Intercettazioni ambientali	670	628	568	525	585	763	754	934	917	749	623	606	576
	Altro tipo di intercettazioni	31	37	81	90	30	115	285	437	748	746	678	630	820
FIRENZE	Intercettazioni telefoniche	7.738	6.929	6.410	5.660	5.581	5.601	4.423	4.933	4.445	5.128	4.001	3.202	2.827
	Intercettazioni ambientali	273	366	342	418	266	313	351	398	533	521	567	477	492
	Altro tipo di intercettazioni	70	398	181	122	284	299	524	456	156	298	481	317	515
GENOVA	Intercettazioni telefoniche	3.800	4.022	4.157	3.979	3.103	2.599	2.774	3.158	2.530	2.749	2.581	2.094	1.358
	Intercettazioni ambientali	340	284	318	312	385	328	392	416	385	408	472	506	336
	Altro tipo di intercettazioni	53	71	90	218	163	123	78	108	67	173	133	307	346
L'AQUILA	Intercettazioni telefoniche	1.796	2.010	1.832	1.528	1.680	1.882	1.431	1.305	1.339	1.309	863	707	842
	Intercettazioni ambientali	155	153	203	172	201	220	213	208	212	215	164	130	139
	Altro tipo di intercettazioni	18	16	72	45	50	75	113	57	59	130	117	81	45
LECCE	Intercettazioni telefoniche	2.589	2.817	3.099	2.948	2.765	2.587	2.389	2.328	2.558	2.693	2.446	1.939	1.846
	Intercettazioni ambientali	357	401	514	411	466	460	413	530	682	569	536	452	455
	Altro tipo di intercettazioni	30	30	19	50	32	54	29	83	138	190	300	251	243
MESSINA	Intercettazioni telefoniche	1.074	1.340	1.283	1.507	1.397	1.428	1.681	1.439	1.388	1.046	1.197	1.043	846
	Intercettazioni ambientali	222	308	281	322	322	262	314	322	275	199	237	209	218
	Altro tipo di intercettazioni	2	6	16	19	13	14	10	81	57	53	129	108	215
MILANO	Intercettazioni telefoniche	14.508	11.549	12.847	12.363	12.400	10.087	11.275	8.820	8.241	6.811	5.527	4.922	3.946
	Intercettazioni ambientali	645	669	858	1.008	1.213	978	1.426	947	1.032	1.222	1.019	939	814
	Altro tipo di intercettazioni	314	430	184	162	104	289	242	213	203	271	120	333	332

Distretto	Valori	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
NAPOLI	Intercettazioni telefoniche	19.239	18.739	19.164	19.504	17.469	16.392	15.172	14.153	13.151	13.813	11.873	10.737	9.149
	Intercettazioni ambientali	1.769	1.724	1.980	2.001	1.957	1.925	2.023	2.110	1.917	1.784	1.792	1.650	1.675
	Altro tipo di intercettazioni	419	393	416	546	508	473	545	277	530	589	922	858	704
PALERMO	Intercettazioni telefoniche	7.349	7.121	7.262	7.663	7.733	7.206	7.762	6.716	6.217	6.971	5.831	5.449	4.128
	Intercettazioni ambientali	1.549	1.495	1.803	1.693	1.688	1.672	2.012	1.958	1.978	2.059	1.675	1.589	1.557
	Altro tipo di intercettazioni	81	42	91	83	146	126	277	274	571	894	1.083	1.143	970
PERUGIA	Intercettazioni telefoniche	1.624	1.762	2.252	2.185	2.164	1.824	1.202	1.093	1.097	688	829	1.015	758
	Intercettazioni ambientali	87	93	193	124	98	131	116	113	97	123	161	149	171
	Altro tipo di intercettazioni	15	12	11	21	12	14	37	31	36	17	73	55	87
POTENZA	Intercettazioni telefoniche	746	624	633	675	757	586	758	902	892	846	1.042	739	686
	Intercettazioni ambientali	81	38	53	54	66	72	79	122	149	172	203	140	151
	Altro tipo di intercettazioni	6	8	4	29	7	10	2	4	38	88	93	122	159
REGGIO CALABRIA	Intercettazioni telefoniche	8.289	8.165	7.044	6.500	7.199	6.244	6.202	6.084	5.236	4.937	4.261	3.406	2.510
	Intercettazioni ambientali	968	937	1.096	1.066	1.129	945	1.140	1.011	967	975	714	526	469
	Altro tipo di intercettazioni	101	151	178	454	504	520	421	362	436	557	553	656	478
ROMA	Intercettazioni telefoniche	10.375	10.401	14.584	16.590	15.048	14.512	12.916	11.870	12.007	11.459	9.396	9.123	7.179
	Intercettazioni ambientali	844	957	1.223	1.707	1.695	1.468	1.514	1.800	1.971	1.912	1.785	1.953	1.728
	Altro tipo di intercettazioni	177	159	245	480	946	507	509	646	427	809	889	708	613
SALERNO	Intercettazioni telefoniche	1.693	1.617	1.481	1.503	1.580	1.924	1.302	2.411	1.824	1.774	1.266	1.553	1.209
	Intercettazioni ambientali	214	214	268	260	173	216	210	344	306	326	171	282	199
	Altro tipo di intercettazioni	15	4	3	7	6	7	17	89	69	266	235	228	185
TORINO	Intercettazioni telefoniche	6.685	8.082	7.709	6.895	6.868	6.458	6.248	5.961	5.798	5.906	4.942	3.365	3.426
	Intercettazioni ambientali	442	500	560	531	565	619	759	591	703	674	666	555	588
	Altro tipo di intercettazioni	76	59	72	107	113	77	127	241	182	107	140	254	334
TRENTO	Intercettazioni telefoniche	2.475	1.655	1.191	1.171	1.246	1.390	1.706	1.658	1.679	1.227	1.581	863	504
	Intercettazioni ambientali	55	62	50	50	41	38	71	119	171	144	196	153	115
	Altro tipo di intercettazioni	59	50	20	47	96	30	38	29	166	106	179	131	64
TRIESTE	Intercettazioni telefoniche	2.552	2.116	2.056	1.956	2.110	2.475	1.929	1.696	1.819	1.524	1.202	782	716
	Intercettazioni ambientali	57	98	82	71	119	140	115	134	147	160	142	134	86
	Altro tipo di intercettazioni	13	64	39	46	49	54	28	37	26	21	15	24	41
VENEZIA	Intercettazioni telefoniche	4.178	3.659	3.689	3.557	3.214	3.479	3.287	2.816	2.071	2.045	1.851	1.541	1.230
	Intercettazioni ambientali	259	208	200	315	322	390	367	370	330	416	324	404	402
	Altro tipo di intercettazioni	197	176	89	176	224	279	204	515	418	114	99	103	100
Totale		139.051	135.533	140.577	141.773	137.615	132.750	131.351	127.816	120.593	121.416	106.513	95.379	81.383

* I dati relativi all'anno 2022 sono incompleti in quanto non hanno risposto gli uffici elencati in calce alla Tav.1.

Tav.5: Intercettazioni - Proroghe per distretto.
Anni 2010 - 2022*

Distretto	Proroghe	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
ANCONA	Decreti di proroga	2.393	2.040	3.661	2.543	1.739	1.427	1.564	1.841	3.110	3.035	2.220	1.901	1.570
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0
BARI	Decreti di proroga	3.864	4.752	4.404	3.349	3.186	3.127	3.915	5.795	5.508	6.164	6.716	6.934	8.442
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLOGNA	Decreti di proroga	5.457	5.090	6.234	5.606	5.083	5.716	8.487	5.781	6.826	6.283	5.409	4.276	3.231
	Decreti di convalida proroghe urgenti	2	0	1	1	13	0	2	0	0	0	1	0	0
BRESCIA	Decreti di proroga	5.447	4.171	4.373	4.110	3.262	2.332	3.622	2.378	3.315	2.028	2.051	3.123	3.485
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	12	0	0	0	8	0	0	0
CAGLIARI	Decreti di proroga	11.528	12.454	10.239	12.454	13.436	14.417	14.539	15.342	11.718	13.933	14.331	11.538	8.231
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CALTANISSETTA	Decreti di proroga	3.009	3.644	4.301	3.959	4.775	4.875	4.887	4.707	5.443	4.909	4.423	3.453	2.428
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12
CAMPOBASSO	Decreti di proroga	508	928	679	632	689	483	184	357	554	394	231	235	103
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANIA	Decreti di proroga	4.215	4.096	4.410	4.533	5.471	6.778	6.544	7.197	6.379	7.166	7.090	8.279	8.724
	Decreti di convalida proroghe urgenti	20	11	3	4	3	2	3	13	23	36	9	7	12
CATANZARO	Decreti di proroga	4.349	4.476	3.217	3.335	3.835	4.564	6.906	9.000	10.035	8.788	8.192	9.675	9.361
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	32	70	65	25	6	3	30	4	0
FIRENZE	Decreti di proroga	7.822	6.793	4.665	3.715	3.947	4.326	4.361	5.098	5.572	6.003	4.070	4.672	4.196
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	1	4	202	19	1	0	0	24	40	0	0	0
GENOVA	Decreti di proroga	4.108	5.549	6.201	6.557	5.008	4.220	4.629	4.859	4.556	5.460	5.192	5.615	4.234
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
L'AQUILA	Decreti di proroga	1.915	2.820	3.184	2.676	2.551	3.411	4.065	2.655	2.683	3.293	2.782	2.099	1.645
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
LECCE	Decreti di proroga	4.717	5.142	5.169	5.862	4.803	5.625	4.559	4.946	6.375	6.361	6.722	5.514	5.797
	Decreti di convalida proroghe urgenti	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
MESSINA	Decreti di proroga	1.193	1.669	2.041	2.413	2.949	2.637	2.791	2.464	1.816	1.759	1.508	1.440	743
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MILANO	Decreti di proroga	3.676	4.428	6.598	5.845	6.681	7.245	7.503	6.708	5.328	7.635	2.563	3.795	3.081
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4
NAPOLI	Decreti di proroga	14.259	15.204	15.849	15.118	17.182	15.925	14.949	16.777	17.337	15.742	15.657	19.290	20.238
	Decreti di convalida proroghe urgenti	19	34	32	12	13	2	4	5	9	5	4	6	16
PALERMO	Decreti di proroga	21.293	24.259	23.036	18.249	18.580	16.950	18.532	19.618	17.892	21.400	22.115	23.449	21.596
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERUGIA	Decreti di proroga	2.697	2.268	2.749	2.744	2.336	2.395	1.613	1.858	1.343	1.362	1.984	1.578	1.334
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	6	4	33	19	2	6	4	9	76	0	0
POTENZA	Decreti di proroga	1.327	977	811	1.098	1.438	1.467	1.220	1.477	672	1.626	1.700	1.453	1.866
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGGIO CALABRIA	Decreti di proroga	10.161	11.349	10.491	9.908	11.556	10.760	10.424	8.658	8.442	8.411	10.368	11.992	7.939
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
ROMA	Decreti di proroga	6.194	7.865	11.557	11.697	11.312	11.166	8.150	9.153	7.502	7.934	7.954	7.722	5.483
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	1	1	2	14	19	6	241	0	2	0	0	0
SALERNO	Decreti di proroga	896	1.600	1.200	739	953	830	566	1.136	2.346	1.731	862	1.402	1.568
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TORINO	Decreti di proroga	6.737	8.226	7.985	6.999	6.696	6.233	7.107	6.286	5.736	5.579	5.297	5.739	4.827
	Decreti di convalida proroghe urgenti	153	128	19	30	60	106	18	13	16	8	18	30	235

Distretto	Proroghe	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
TRENTO	Decreti di proroga	4.006	3.746	2.654	1.266	1.215	792	1.339	2.020	1.433	913	1.240	919	385
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TRIESTE	Decreti di proroga	3.066	3.031	2.545	3.276	2.484	4.168	3.688	2.871	3.618	3.418	3.170	1.842	1.301
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENEZIA	Decreti di proroga	6.139	4.867	4.168	4.720	5.118	5.623	7.040	4.494	3.068	2.982	3.009	3.026	2.221
	Decreti di convalida proroghe urgenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		141.174	151.622	152.491	143.660	146.486	147.724	153.286	153.781	148.691	154.447	146.994	151.008	136.786

* I dati relativi all'anno 2022 sono incompleti in quanto non hanno risposto gli uffici elencati in calce alla Tav.1.

Tav.6: Intercettazioni - Importi liquidati dagli uffici requirenti per distretto e tipologia di costo.
Anni 2010 - 2022*

Distretto	Valori	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
ANCONA	Acquisizione Tabulati	164.174,61 €	171.993,52 €	164.886,25 €	154.855,17 €	168.235,12 €	214.513,73 €	25.087,59 €	11.625,55 €	22.570,96 €	5.268,15 €	1.469,75 €	1.035,00 €	2.107,74 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	247.878,80 €	366.808,43 €	373.194,59 €	211.073,51 €	283.259,48 €	686.953,44 €	256.465,69 €	191.509,37 €	191.578,10 €	236.186,00 €	70.706,32 €	78.789,69 €	50.350,04 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	800.772,37 €	1.245.239,54 €	714.263,07 €	479.373,03 €	475.872,43 €	529.592,86 €	220.937,39 €	464.426,61 €	333.328,13 €	503.603,81 €	457.904,29 €	271.148,85 €	397.231,09 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	34.888,30 €	5.753,10 €	8.889,41 €	3.140,42 €	1.886,68 €	57.094,81 €	4.342,98 €	5.744,76 €	93,00 €	0,00 €	0,00 €	11.537,40 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	554.506,41 €	361.905,87 €	389.222,41 €	448.814,69 €	565.077,41 €	320.768,20 €	219.105,47 €	352.027,85 €	730.000,05 €	1.108.640,50 €	731.261,77 €	988.517,29 €	1.437.405,62 €
	Intercettazioni Informatiche	12.807,00 €	7.219,14 €	21.599,11 €	25.567,50 €	284.157,45 €	62.554,40 €	30.777,65 €	52.077,30 €	72.735,65 €	18.649,00 €	15.246,80 €	18.500,00 €	250.662,75 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			212.764,06 €	295.482,61 €	395.914,84 €	192.978,04 €	196.292,44 €	155.787,70 €	236.694,00 €	305.184,35 €	169.363,05 €	173.934,10 €	360.225,80 €
BARI	Acquisizione Tabulati	355.571,08 €	123.004,68 €	149.694,42 €	171.130,26 €	372.671,90 €	52.929,48 €	5.670,48 €	3.977,75 €	2.070,05 €	516,83 €	24,90 €	248,00 €	646,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	556.402,96 €	660.287,57 €	901.465,98 €	714.927,13 €	1.144.264,76 €	708.780,79 €	965.660,05 €	217.771,15 €	569.969,02 €	586.581,68 €	1.011.216,61 €	238.948,89 €	366.211,03 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	2.541.790,63 €	2.827.983,44 €	3.145.919,86 €	3.251.051,23 €	2.287.977,79 €	1.995.799,39 €	857.159,45 €	774.146,66 €	399.736,70 €	584.294,72 €	1.053.813,72 €	1.773.790,47 €	2.489.462,29 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	164.211,89 €	178.480,46 €	3.161,37 €	23.476,32 €	121.850,97 €	48.346,44 €	74.772,88 €	7.728,00 €	0,00 €	4.285,00 €	60.957,50 €	3.050,00 €	894,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	875.694,91 €	493.901,62 €	462.615,14 €	522.128,63 €	1.098.974,97 €	318.494,91 €	1.398.325,08 €	2.393.373,24 €	2.122.671,45 €	3.452.959,73 €	1.901.994,74 €	2.410.077,72 €	1.754.584,04 €
	Intercettazioni Informatiche	51.394,68 €	507,98 €	187.679,34 €	10.085,18 €	3.037,84 €	600,00 €	1.587,20 €	3.955,80 €	3.495,00 €	68.465,00 €	113.896,20 €	246.487,50 €	647.234,25 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			97.702,73 €	238.177,12 €	764.974,79 €	519.067,29 €	430.428,88 €	893.265,89 €	1.085.187,11 €	1.813.491,70 €	2.542.867,84 €	2.771.096,30 €	3.523.892,20 €
BOLOGNA	Acquisizione Tabulati	606.592,80 €	180.881,97 €	141.318,33 €	97.858,60 €	235.008,65 €	43.794,85 €	70.372,47 €	75.628,97 €	41.643,83 €	858,83 €	30.444,00 €	12.885,10 €	14.156,30 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	973.775,42 €	857.356,38 €	1.028.775,96 €	1.481.032,92 €	1.585.730,18 €	979.317,63 €	1.334.561,89 €	1.018.289,33 €	736.336,22 €	500.583,74 €	564.413,37 €	457.125,45 €	457.969,74 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	2.722.030,72 €	1.774.698,66 €	2.167.755,30 €	2.548.308,22 €	2.519.581,43 €	1.202.253,10 €	1.482.566,07 €	1.875.352,72 €	1.623.353,35 €	1.724.060,86 €	1.517.666,98 €	1.811.097,66 €	2.281.986,36 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	312.921,74 €	15.489,83 €	36.081,70 €	15.757,76 €	42.968,27 €	3.893,01 €	13.740,49 €	64,00 €	2.450,49 €	0,00 €	0,00 €	5.314,50 €	115.271,50 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	1.039.665,65 €	815.855,51 €	640.487,44 €	1.285.381,34 €	925.159,98 €	753.729,24 €	944.969,44 €	1.580.512,33 €	1.210.070,99 €	2.360.731,26 €	1.595.198,04 €	1.274.772,47 €	869.687,52 €
	Intercettazioni Informatiche	10.474,50 €	121.390,27 €	2.500,20 €	79.901,65 €	22.864,92 €	57.210,00 €	77.233,71 €	102.894,05 €	51.693,00 €	181.142,13 €	249.158,40 €	392.648,50 €	430.390,65 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			621.942,49 €	819.639,85 €	1.109.604,71 €	871.671,40 €	735.888,44 €	1.089.565,52 €	1.021.382,10 €	984.368,13 €	1.055.970,60 €	1.097.053,23 €	699.259,25 €
BRESCIA	Acquisizione Tabulati	347.434,93 €	202.479,05 €	204.844,78 €	23.519,69 €	633,57 €	25.382,80 €	35.772,67 €	6.393,45 €	9.168,99 €	153,00 €	0,00 €	9.373,55 €	11.890,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	1.074.437,77 €	1.404.566,51 €	1.528.651,02 €	1.188.127,18 €	704.456,82 €	962.443,59 €	956.152,26 €	767.809,22 €	294.388,23 €	114.574,45 €	116.491,70 €	32.261,40 €	187.219,80 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	4.249.705,94 €	3.287.084,04 €	1.806.682,38 €	1.715.299,76 €	1.176.889,55 €	1.139.267,09 €	1.530.337,26 €	1.140.572,31 €	761.626,65 €	795.836,57 €	954.843,25 €	1.450.011,40 €	2.744.226,74 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	24.710,27 €	19.152,26 €	3.370,63 €	249.099,35 €	10.596,80 €	12.469,21 €	4.912,15 €	13.209,98 €	607,80 €	1.906,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	1.257.609,24 €	863.595,06 €	580.055,52 €	310.363,80 €	579.228,86 €	607.676,37 €	569.673,38 €	354.859,77 €	237.653,86 €	1.017.351,81 €	674.962,20 €	1.184.018,06 €	1.340.064,85 €
	Intercettazioni Informatiche	3.441,66 €	38.764,46 €	15.020,91 €	4.239,44 €	14.712,48 €	182.797,10 €	187.571,25 €	89.672,45 €	45.295,00 €	151.637,65 €	67.846,00 €	375.265,00 €	462.130,50 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			852.397,73 €	845.440,16 €	599.857,95 €	455.004,29 €	289.255,61 €	371.197,37 €	767.692,14 €	862.188,28 €	498.435,30 €	826.115,05 €	908.741,97 €
CAGLIARI	Acquisizione Tabulati	107.188,82 €	160.847,13 €	220.343,51 €	86.877,85 €	122.240,68 €	2.242,34 €	1.132,34 €	6.650,17 €	11.806,00 €	11.259,98 €	0,00 €	49,30 €	11.467,07 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	287.511,58 €	694.788,97 €	1.750.254,48 €	937.938,20 €	1.667.497,30 €	346.783,24 €	683.639,91 €	503.862,59 €	868.864,37 €	518.320,55 €	438.757,92 €	798.905,72 €	858.709,97 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	2.049.150,60 €	7.476.001,64 €	4.344.975,49 €	3.175.768,69 €	3.226.642,21 €	3.468.046,41 €	3.091.848,08 €	2.388.861,22 €	3.274.330,52 €	1.972.001,40 €	2.755.516,20 €	1.792.189,30 €	996.197,81 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	36.218,15 €	38.560,55 €	66.710,81 €	45.944,41 €	4.110,00 €	36.049,94 €	28.525,16 €	14.423,38 €	5.989,04 €	5.748,15 €	60.800,89 €	262,29 €	5.105,31 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	2.080.718,03 €	926.596,37 €	1.003.473,17 €	1.958.581,89 €	2.289.952,97 €	1.856.658,69 €	1.915.722,90 €	2.048.223,66 €	2.251.632,46 €	1.963.792,19 €	1.825.015,28 €	2.970.816,98 €	2.394.479,52 €
	Intercettazioni Informatiche	48.381,06 €	41.898,10 €	9.562,14 €	10.080,94 €	13.399,17 €	52.142,50 €	19.172,99 €	37.700,00 €	44.027,18 €	109.188,49 €	436.193,50 €	383.651,00 €	552.731,76 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			30.766,45 €	151.076,11 €	97.744,86 €	379.239,23 €	439.528,20 €	451.028,14 €	507.672,34 €	566.555,71 €	433.833,50 €	920.181,50 €	1.400.045,75 €
CALTANISSETTA	Acquisizione Tabulati	143.367,56 €	74.765,75 €	60.991,80 €	28.226,66 €	13.820,16 €	18.788,09 €	17.361,95 €	21.423,15 €	5.854,20 €	211,40 €	22.197,30 €	4.360,00 €	5.400,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	127.701,78 €	208.669,72 €	528.926,47 €	356.450,65 €	352.303,54 €	731.205,54 €	502.808,05 €	599.820,53 €	370.672,46 €	208.337,70 €	133.774,75 €	97.702,94 €	14.635,75 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	3.023.052,82 €	5.074.349,26 €	3.340.110,03 €	3.989.885,61 €	1.976.976,03 €	1.422.068,02 €	1.956.976,67 €	1.885.286,99 €	2.266.585,67 €	1.694.555,55 €	964.555,19 €	472.742,76 €	681.276,49 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	46.378,09 €	7.628,65 €	9.493,57 €	50.115,00 €	11.500,00 €	272,50 €	7.056,68 €	0,00 €	5.045,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	5.479.299,00 €	920.379,57 €	1.839.313,55 €	1.386.480,37 €	1.036.674,93 €	521.541,80 €	503.950,90 €	330.934,36 €	706.835,65 €	736.149,41 €	493.934,13 €	379.513,53 €	452.146,91 €
	Intercettazioni Informatiche	96.160,56 €	11.673,68 €	34.653,68 €	0,00 €	7.460,75 €	9.334,55 €	5.298,50 €	7.412,25 €	69.159,50 €	166.315,10 €	259.221,00 €	333.575,00 €	712.852,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			1.446.815,15 €	1.110.917,37 €	825.568,60 €	189.102,30 €	187.497,34 €	239.874,97 €	251.837,49 €	330.511,70 €	309.631,79 €	1.222.785,31 €	1.649.415,40 €
CAMPOBASSO	Acquisizione Tabulati	66.051,38 €	10.102,88 €	686,72 €	2.557,44 €	188,15 €	1.186,22 €	639,36 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €	0,00 €	293,90 €	375,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	123.483,76 €	121.337,55 €	67.595,89 €	55.284,97 €	84.210,11 €	125.280,92 €	41.395,45 €	9.337,09 €	68.428,26 €	56.034,57 €	42.477,91 €	5.298,25 €	16.013,15 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	322.287,02 €	95.065,01 €	178.336,75 €	108.298,20 €	258.867,41 €	54.543,56 €	71.706,01 €	108.481,40 €	80.274,60 €	22.887,35 €	133.142,79 €	48.085,79 €	274.738,00 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	76.645,04 €	5.002,54 €	7.955,47 €	25.609,82 €	9.509,25 €	66.823,86 €	557,28 €	2.205,00 €	10.805,00 €	14.323,50 €	14.925,50 €	0,00 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	3.074,36 €	7.760,00 €	316.810,28 €	7.940,78 €	72.734,35 €	92.239,38 €	78.758,00 €	37.327,50 €	144.776,50 €	243.234,50 €	158.867,00 €	268.815,40 €	120.456,25 €
	Intercettazioni Informatiche	795,05 €	23,88 €	0,00 €	0,00 €	4.281,56 €	0,00 €	8.154,25 €	5.303,71 €	5.037,35 €	2.973,08 €	20.813,60 €	14.070,00 €	27.725,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			184,50 €	0,00 €	52.686,50 €	28.637,00 €	55.025,10 €	34.000,25 €	61.099,50 €	70.771,75 €	79.589,50 €	36.080,00 €	19.675,00 €
CATANIA	Acquisizione Tabulati	106.683,25 €	304.910,41 €	564.022,33 €	679.280,52 €	749.472,94 €	111.104,00 €	47.697,15 €	17.928,19 €	161,20 €	2.901,61 €	3.653,48 €	2.892,80 €	189,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	591.620,89 €	883.417,74 €	867.838,86 €	1.116.472,77 €	668.437,68 €	337.890,89 €	921.502,92 €	1.331.015,56 €	1.590.664,47 €	867.454,80 €	487.566,43 €	280.246,73 €	423.648,70 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	10.778.268,21 €	6.796.663,66 €	5.964.844,39 €	5.630.955,11 €	3.897.411,50 €	2.304.297,66 €	4.361.589,76 €	3.120.001,03 €	6.187.392,23 €	3.368.168,24 €	2.186.263,37 €	2.779.397,59 €	18.632.885,58 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	81.383,66 €	263.691,11 €	51.594,03 €	97.087,58 €	27.168,86 €	18.622,50 €	773,50 €	0,00 €	6.296,25 €	79.355,09 €	20.859,00 €	0,00 €	3.257,05 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	6.401.787,94 €	3.043.705,05 €	1.815.987,84 €	1.580.172,98 €	1.218.260,07 €	611.393,76 €	2.223.385,81 €	1.216.428,52 €	3.295.758,66 €	1.643.392,15 €	1.588.464,85 €	1.774.883,94 €	1.535.281,75 €
	Intercettazioni Informatiche	46,17 €	9.382,84 €	330,44 €	55.953,27 €	44.781,82 €	32.851,14 €	35.072,50 €	31.315,95 €	285.864,48 €	915.375,05 €	756.867,17 €	923.899,45 €	12.938.865,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			796.730,28 €	827.114,00 €	365.767,05 €	148.724,72 €	362.489,99 €	163.461,54 €	1.631.082,42 €	1.192.377,48 €	901.983,43 €	1.316.922,48 €	1.657.610,68 €
CATANZARO	Acquisizione Tabulati	295.159,71 €	232.519,96 €	174.183,44 €	136.331,19 €	86.913,99 €	47.029,28 €	7.403,15 €	7.663,13 €	23.869,47 €	16.923,57 €	42.497,74 €	69.284,04 €	98.590,18 €

Distretto	Valori	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	3.160.582,89 €	3.232.727,88 €	1.745.507,50 €	1.442.771,65 €	790.753,02 €	914.023,03 €	889.809,70 €	1.324.850,04 €	1.108.713,85 €	837.744,47 €	709.251,70 €	1.061.542,46 €	597.561,67 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	2.837.023,94 €	5.799.813,03 €	4.845.960,19 €	5.316.290,86 €	2.712.944,69 €	3.562.452,07 €	2.237.211,53 €	4.025.966,22 €	3.357.270,84 €	7.481.837,63 €	5.316.986,35 €	4.766.728,10 €	2.607.154,23 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	967.479,24 €	1.127.892,03 €	459.291,83 €	121.395,60 €	137.534,17 €	29.241,59 €	31.822,34 €	20.375,75 €	9.999,45 €	100,00 €	69.947,20 €	1.284,20 €	290,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	2.023.361,92 €	4.844.744,07 €	3.422.269,34 €	1.704.892,33 €	1.326.983,24 €	1.518.358,07 €	1.856.992,23 €	2.027.437,57 €	2.399.134,98 €	1.806.803,48 €	1.652.695,81 €	1.625.246,59 €	1.444.195,55 €
	Intercettazioni Informatiche	342.475,31 €	17.940,94 €	140.931,28 €	24.524,37 €	13.297,93 €	245.036,00 €	74.033,01 €	13.730,03 €	141.989,96 €	1.224.888,49 €	974.097,84 €	2.275.080,80 €	1.398.325,89 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			406.835,17 €	680.632,74 €	1.031.647,48 €	903.761,15 €	433.511,75 €	525.821,14 €	1.504.232,75 €	1.745.457,52 €	1.338.537,47 €	1.865.605,49 €	1.878.160,51 €
FIRENZE	Acquisizione Tabulati	381.804,13 €	236.001,73 €	226.544,44 €	238.125,13 €	78.542,22 €	9.187,83 €	10.559,35 €	5.935,55 €	37.272,50 €	13.122,13 €	5.825,54 €	13.861,85 €	7.092,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	747.187,81 €	1.267.427,97 €	3.469.832,59 €	3.156.222,37 €	2.577.290,38 €	1.465.041,01 €	1.616.132,20 €	928.759,71 €	1.184.115,76 €	885.207,01 €	626.603,95 €	507.840,73 €	259.315,52 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	3.717.179,81 €	4.008.057,39 €	2.764.087,03 €	2.523.444,51 €	1.897.165,00 €	717.109,22 €	1.776.944,20 €	1.594.491,34 €	1.862.893,71 €	1.626.786,54 €	2.115.093,97 €	2.003.671,93 €	1.541.690,95 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	73.875,16 €	88.759,99 €	32.207,43 €	120.497,19 €	80.181,13 €	109.899,35 €	55.956,74 €	11.401,11 €	2.034,55 €	300,00 €	541,23 €	7.024,52 €	1.080,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	933.842,24 €	682.796,18 €	1.113.646,31 €	1.478.176,80 €	843.220,92 €	745.400,62 €	678.667,50 €	732.815,93 €	1.205.388,46 €	1.298.109,35 €	1.870.549,53 €	1.778.313,63 €	1.259.224,61 €
	Intercettazioni Informatiche	15.127,78 €	60.770,38 €	119.312,89 €	164.784,43 €	325.484,61 €	130.422,36 €	265.508,43 €	74.564,50 €	68.363,50 €	200.498,00 €	345.985,32 €	572.478,86 €	399.407,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			291.366,81 €	392.689,87 €	387.091,81 €	984.760,80 €	986.132,24 €	982.695,78 €	1.429.385,87 €	1.457.023,66 €	900.405,19 €	1.245.177,87 €	1.439.857,10 €
GENOVA	Acquisizione Tabulati	242.404,25 €	59.643,95 €	19.057,79 €	2.128,74 €	78.979,78 €	24.057,27 €	20.539,51 €	9.329,68 €	14.512,04 €	4.577,75 €	22,49 €	6.696,72 €	195,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	864.201,76 €	586.659,84 €	1.012.961,51 €	840.834,25 €	741.474,28 €	876.836,51 €	708.537,18 €	680.260,15 €	864.340,69 €	324.305,58 €	310.856,28 €	368.033,16 €	285.911,32 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	2.239.563,91 €	1.385.227,74 €	1.890.261,63 €	1.720.255,59 €	1.855.416,60 €	892.094,06 €	945.781,41 €	652.552,40 €	649.242,66 €	643.618,62 €	487.156,20 €	625.577,50 €	259.315,52 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	234.500,67 €	55.982,51 €	32.092,04 €	10.488,08 €	8.742,82 €	26.626,70 €	2.761,50 €	27.658,30 €	0,00 €	49.912,64 €	5.309,61 €	6.286,79 €	940,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	544.408,06 €	780.835,55 €	734.566,26 €	868.796,23 €	1.386.038,87 €	1.578.450,23 €	1.352.033,75 €	1.376.694,54 €	1.520.089,32 €	1.592.443,90 €	1.161.484,60 €	1.780.515,15 €	1.593.748,90 €
	Intercettazioni Informatiche	8.006,74 €	117.351,24 €	59.119,73 €	182.161,81 €	472.586,77 €	206.274,98 €	11.460,00 €	27.382,85 €	53.182,50 €	248.895,20 €	146.653,45 €	359.567,00 €	476.437,28 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			415.311,79 €	351.128,47 €	671.854,52 €	768.091,72 €	462.211,84 €	587.429,37 €	840.810,13 €	1.055.534,84 €	722.372,75 €	862.348,91 €	707.864,00 €
LA QUIRA	Acquisizione Tabulati	391.727,50 €	221.929,69 €	169.324,99 €	153.195,00 €	115.603,88 €	81.895,58 €	35.590,57 €	43.274,02 €	12.696,25 €	10.557,05 €	1.892,92 €	344,85 €	120,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	288.441,28 €	268.395,81 €	1.127.044,73 €	774.701,55 €	546.366,20 €	294.575,87 €	340.518,09 €	371.775,50 €	292.204,90 €	665.500,08 €	109.329,63 €	67.864,55 €	159.116,39 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	509.613,24 €	448.003,42 €	675.845,20 €	320.486,11 €	1.027.348,03 €	475.604,90 €	882.886,57 €	640.956,21 €	379.883,73 €	667.849,49 €	1.184.126,85 €	1.286.058,70 €	773.310,00 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	92.986,50 €	36.977,84 €	52.210,00 €	84.891,79 €	32.206,76 €	293.747,52 €	6.853,75 €	19.799,91 €	21.683,28 €	380,00 €	0,00 €	1.093,58 €	65,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	484.608,18 €	294.637,83 €	397.171,18 €	885.188,28 €	1.477.798,41 €	750.051,15 €	1.238.856,19 €	1.632.374,90 €	982.763,08 €	1.099.022,50 €	817.037,30 €	831.254,37 €	691.870,15 €
	Intercettazioni Informatiche	1.958,40 €	3.630,00 €	8.548,61 €	10.903,05 €	58.440,60 €	54.524,77 €	20.444,50 €	99.614,60 €	301.528,45 €	100.751,55 €	109.828,00 €	37.412,70 €	107.995,45 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			109.719,76 €	179.706,31 €	50.651,28 €	73.805,02 €	206.734,94 €	113.642,10 €	282.935,25 €	237.904,95 €	662.390,45 €	420.710,82 €	534.526,00 €
LECCE	Acquisizione Tabulati	124.325,39 €	212.550,64 €	147.868,12 €	4.315,03 €	28,33 €	6.284,40 €	13.729,73 €	23.058,65 €	0,00 €	26.850,38 €	1.514,94 €	1.375,91 €	4.334,25 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	115.080,50 €	536.771,20 €	106.879,95 €	1.881.449,28 €	775.445,84 €	729.327,42 €	1.556.753,34 €	637.373,73 €	310.100,01 €	111.287,43 €	62.784,99 €	108.360,81 €	60.679,48 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	2.081.049,36 €	3.564.253,84 €	3.020.388,36 €	2.075.544,53 €	1.875.107,78 €	1.580.335,63 €	1.750.632,92 €	1.245.555,27 €	1.313.483,70 €	1.421.867,90 €	1.983.341,69 €	2.489.778,30 €	2.177.695,88 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	4.040,23 €	4.492,03 €	1.103,70 €	8.141,81 €	2.398,56 €	1.182,00 €	9.220,89 €	0,00 €	716,02 €	100,00 €	1.138,00 €	0,00 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	5.327,71 €	131.663,84 €	492.790,50 €	732.728,22 €	898.235,12 €	431.243,40 €	351.641,73 €	383.494,35 €	1.059.134,30 €	1.844.036,50 €	245.396,34 €	262.157,02 €	539.522,40 €
	Intercettazioni Informatiche	498.479,26 €	1.126,41 €	1.030,93 €	2.672,00 €	16.100,00 €	2.672,00 €	1.157,68 €	32.807,68 €	50.305,93 €	6.196,18 €	681.105,00 €	854.285,00 €	640.960,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			109.719,76 €	135.179,16 €	84.277,38 €	26.310,00 €	86.331,96 €	88.422,00 €	18.564,50 €	36.149,70 €	380.059,00 €	709.259,00 €	534.526,00 €
MESSINA	Acquisizione Tabulati	95.000,14 €	64.465,61 €	3.007,46 €	1.225,04 €	23,68 €	0,00 €	85,56 €	345,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	395,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	144.762,05 €	141.153,37 €	182.853,91 €	215.885,78 €	207.807,76 €	136.373,66 €	156.080,26 €	208.381,13 €	141.958,87 €	38.764,02 €	35.715,05 €	103.981,45 €	90.584,45 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	1.277.325,93 €	999.360,13 €	1.041.810,34 €	679.821,67 €	662.421,54 €	477.215,58 €	258.519,31 €	216.585,40 €	177.445,20 €	289.673,91 €	276.772,35 €	290.149,75 €	455.454,10 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	24.704,60 €	11.883,29 €	35.656,47 €	47.157,88 €	3.972,15 €	34.273,96 €	13.867,89 €	1.965,87 €	0,00 €	35,00 €	3.349,20 €	0,00 €	97.726,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	1.005.595,61 €	980.045,72 €	974.957,84 €	662.753,31 €	950.825,98 €	593.393,52 €	915.965,94 €	845.595,15 €	758.803,30 €	728.200,05 €	338.093,75 €	453.988,94 €	598.646,45 €
	Intercettazioni Informatiche	1.100,00 €	9.479,19 €	2.421,00 €	37.864,18 €	63.812,53 €	173.188,98 €	86.937,74 €	14.224,80 €	51.465,65 €	142.044,50 €	216.669,05 €	280.880,65 €	596.105,50 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			471.884,09 €	895.186,94 €	921.173,00 €	556.556,50 €	382.224,34 €	565.057,37 €	824.938,57 €	857.725,45 €	701.492,55 €	806.045,55 €	823.279,84 €
MILANO	Acquisizione Tabulati	276.428,86 €	819.774,48 €	215.961,70 €	261.747,13 €	130.427,17 €	83.057,17 €	2.587,67 €	5.392,50 €	71.927,64 €	49.945,00 €	3.389,13 €	22.742,15 €	228.466,43 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	5.351.647,16 €	9.665.989,03 €	6.727.941,95 €	5.647.882,52 €	12.708.179,11 €	4.473.991,26 €	4.553.456,95 €	4.220.250,01 €	2.534.752,56 €	2.141.446,81 €	1.847.849,24 €	2.068.006,14 €	1.724.266,81 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	33.157.533,22 €	7.965.164,37 €	7.065.805,29 €	9.093.977,29 €	2.963.877,99 €	2.747.346,75 €	3.146.834,70 €	3.168.908,28 €	2.574.877,59 €	2.875.895,56 €	1.957.703,57 €	3.900.522,96 €	2.406.877,43 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	176.018,91 €	6.133.438,94 €	1.989.856,46 €	2.043.961,14 €	55.820,49 €	53.330,00 €	35.811,65 €	50.397,83 €	6.486,82 €	1.078,53 €	293.593,42 €	130.105,00 €	91.020,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	702.955,09 €	11.721.288,47 €	6.154.960,42 €	6.846.024,09 €	1.814.389,51 €	2.474.946,19 €	2.179.291,58 €	3.294.034,87 €	2.597.338,74 €	3.190.462,24 €	2.375.255,29 €	3.600.276,94 €	4.716.438,69 €
	Intercettazioni Informatiche	5.104,72 €	42.851,13 €	18.434,88 €	68.409,44 €	720.306,67 €	297.587,30 €	818.698,27 €	227.431,36 €	191.987,45 €	413.841,28 €	592.794,13 €	1.173.066,26 €	1.194.419,80 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			562.226,27 €	1.248.959,58 €	2.860.931,99 €	2.559.769,84 €	2.762.673,87 €	2.236.346,50 €	1.963.700,57 €	2.137.125,02 €	2.257.623,14 €	949.397,34 €	1.087.350,00 €
NAPOLI	Acquisizione Tabulati	607.634,88 €	660.109,27 €	374.405,29 €	466.306,28 €	130.813,51 €	47.877,80 €	19.570,92 €	111.601,01 €	123.140,68 €	34.739,87 €	310.256,99 €	35.172,91 €	601.978,23 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	2.740.281,08 €	2.820.097,90 €	3.558.178,22 €	4.259.844,44 €	5.594.726,79 €	8.067.049,15 €	4.221.777,89 €	2.831.789,13 €	2.462.253,91 €	619.021,60 €	803.871,46 €	563.740,67 €	665.190,77 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	9.597.084,79 €	21.068.219,46 €	18.659.983,84 €	17.592.328,10 €	13.250.686,07 €	11.479.890,82 €	9.802.547,75 €	9.734.259,92 €	6.322.522,40 €	8.310.597,80 €	8.189.120,44 €	6.832.635,08 €	7.108.413,44 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	884.003,42 €	92.262,24 €	90.411,13 €	88.048,23 €	13.607,75 €	45.908,65 €	2.424,88 €	5.586,20 €	3.605,00 €	0,00 €	215,00 €	10.379,00 €	17.600 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	11.258.832,03 €	4.100.957,97 €	1.207.833,49 €	722.241,39 €	969.866,78 €	1.063.683,06 €	1.195.279,18 €	1.865.626,03 €	2.943.128,01 €	2.633.851,62 €	2.549.409,53 €	3.089.020,26 €	2.815.739,58 €
	Intercettazioni Informatiche	0,00 €	258.762,24 €	202.201,73 €	5.871,31 €	6.074,44 €	106.101,09 €	358.371,10 €	534.505,47 €	1.021.896,46 €	2.789.916,10 €	1.877.855,86 €	3.513.461,54 €	2.964.136,96 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			4.976.578,02 €	1.137.214,56 €	843.210,48 €	335.540,15 €	611.135,15 €	1.325.288,27 €	1.536.738,12 €	1.119.664,78 €	1.581.099,98 €	2.403.582,48 €	3.650.443,81 €

Distretto	Valori	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
PALERMO	Acquisizione Tabulati	720.123,12 €	536.309,52 €	356.024,33 €	311.610,67 €	154.872,52 €	48.922,32 €	238.123,46 €	182.043,66 €	76.445,13 €	42.733,35 €	59.127,11 €	28.360,63 €	10.277,35 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	4.177.229,67 €	5.614.393,23 €	7.914.302,20 €	4.330.607,38 €	3.092.415,40 €	1.177.311,47 €	2.408.180,19 €	3.391.384,14 €	1.945.734,48 €	804.313,08 €	515.728,92 €	455.050,75 €	250.439,18 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	726.696,65 €	7.531.057,16 €	11.581.004,08 €	20.657.871,87 €	29.288.243,76 €	15.682.087,95 €	12.834.796,10 €	13.091.133,72 €	9.768.089,79 €	9.538.923,62 €	10.279.961,10 €	8.988.640,80 €	9.076.230,20 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	15.857,91 €	461.715,25 €	349.681,30 €	316.792,76 €	207.408,15 €	52.844,03 €	9.053,27 €	6.288,25 €	3,30 €	77.565,50 €	18.211,10 €	7.732,17 €	14.455,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	28.930.614,28 €	17.641.383,48 €	4.484.897,97 €	7.290.032,24 €	4.718.079,09 €	3.732.125,77 €	2.962.203,00 €	6.099.603,91 €	4.231.848,97 €	2.690.894,91 €	4.537.146,20 €	3.539.620,87 €	4.361.677,75 €
	Intercettazioni Informatiche	172.558,16 €	350.365,99 €	201.806,32 €	13.797,22 €	33.237,90 €	52.778,29 €	76.019,20 €	112.314,00 €	175.166,35 €	194.559,50 €	469.242,00 €	1.873.424,66 €	2.593.996,70 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			5.455.569,73 €	4.350.401,86 €	8.874.662,00 €	6.668.732,92 €	5.551.378,56 €	7.784.827,60 €	7.948.222,11 €	8.710.822,31 €	9.929.577,15 €	13.717.636,83 €	9.674.428,50 €
PERUGIA	Acquisizione Tabulati	154.236,93 €	196.939,35 €	171.135,25 €	91.659,01 €	587.675,36 €	206.588,99 €	83.205,00 €	164.104,16 €	127.615,00 €	97.804,91 €	18.964,56 €	28.381,90 €	6.988,63 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	281.903,50 €	398.428,58 €	179.650,23 €	157.747,82 €	229.791,65 €	302.795,19 €	729.885,01 €	574.152,35 €	240.845,80 €	83.111,42 €	221.698,11 €	228.783,30 €	323.711,03 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	435.400,20 €	405.838,61 €	491.137,62 €	657.780,12 €	809.464,56 €	632.454,85 €	463.702,20 €	564.438,44 €	573.929,03 €	1.159.396,31 €	496.757,72 €	1.441.486,06 €	698.031,91 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	48.070,00 €	12.090,93 €	19.414,77 €	19.595,50 €	22.800,44 €	0,00 €	1.375,82 €	42.140,61 €	98,25 €	0,00 €	31.858,73 €	825,74 €	134,68 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	720.824,64 €	256.231,51 €	438.145,22 €	709.980,88 €	1.008.343,78 €	213.262,17 €	203.119,50 €	205.940,19 €	281.362,30 €	207.133,52 €	192.080,92 €	251.062,53 €	119.461,42 €
	Intercettazioni Informatiche	20.813,11 €	4.173,62 €	2.134,16 €	5.495,71 €	6.118,68 €	10.262,15 €	38.190,03 €	8.021,28 €	21.160,70 €	82.530,00 €	20.845,00 €	58.943,24 €	54.958,70 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			152.721,70 €	72.709,50 €	150.086,18 €	66.551,43 €	26.105,39 €	81.221,81 €	64.250,50 €	24.165,98 €	67.481,86 €	52.601,92 €	46.702,00 €
POTENZA	Acquisizione Tabulati	147.265,57 €	122.227,86 €	65.512,71 €	111.312,92 €	16.481,59 €	8.054,45 €	6.621,50 €	5.495,59 €	6.852,00 €	1.679,39 €	632,90 €	785,85 €	11.567,60 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	175.739,22 €	153.386,86 €	177.837,70 €	63.144,47 €	115.516,07 €	203.581,41 €	109.179,50 €	207.194,54 €	217.176,46 €	354.458,09 €	10.121,44 €	116.301,24 €	54.755,20 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	530.295,00 €	792.042,46 €	486.074,03 €	384.727,30 €	713.461,67 €	64.797,41 €	262.061,20 €	293.810,87 €	281.786,00 €	253.516,10 €	582.586,22 €	1.274.405,46 €	1.104.739,00 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	16.846,11 €	5.965,24 €	844,72 €	7.535,00 €	800,00 €	215,90 €	1.289,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.477,50 €	1.757,78 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	213.980,15 €	101.586,40 €	46.675,48 €	26.632,00 €	39.702,08 €	204.153,95 €	191.260,10 €	333.267,10 €	327.271,75 €	624.594,50 €	451.296,00 €	1.143.877,50 €	512.529,40 €
	Intercettazioni Informatiche	1.790,46 €	24.945,04 €	71,04 €	1.330,55 €	30,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.881,00 €	1.200,00 €	31.449,70 €	28.460,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			36.154,03 €	1.875,00 €	4.875,00 €	36.092,45 €	29.241,00 €	43.235,00 €	10.795,00 €	402.465,50 €	167.361,00 €	535.791,50 €	168.311,00 €
REGGIO CALABRIA	Acquisizione Tabulati	535.760,04 €	198.124,86 €	126.336,69 €	81.346,85 €	46.122,76 €	31.292,35 €	27.310,28 €	8.520,55 €	11.427,85 €	10.036,05 €	686,72 €	706,72 €	19.542,15 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	10.741.279,36 €	6.090.853,93 €	5.675.728,50 €	4.651.754,39 €	1.994.278,53 €	2.321.162,37 €	5.316.707,59 €	2.584.488,01 €	1.902.800,21 €	760.068,91 €	257.360,54 €	345.770,17 €	551.318,95 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	1.976.935,27 €	4.628.832,92 €	8.055.782,77 €	6.750.223,71 €	1.974.181,92 €	7.682.027,53 €	6.608.468,93 €	10.784.625,97 €	6.130.362,35 €	6.611.909,65 €	4.244.527,20 €	4.474.914,13 €	5.257.146,54 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	14.907.663,26 €	13.369.389,32 €	1.920.773,41 €	2.782.536,45 €	1.033.901,70 €	56.614,54 €	19.093,89 €	28.599,80 €	9.242,00 €	6.082,00 €	0,00 €	0,00 €	7.267,50 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	1.902.011,06 €	1.696.279,79 €	10.022.430,15 €	5.673.785,19 €	4.331.144,33 €	4.356.074,99 €	3.470.648,81 €	1.480.164,49 €	1.435.908,45 €	2.038.653,21 €	1.094.673,19 €	1.035.275,03 €	1.310.300,58 €
	Intercettazioni Informatiche	1.224.260,54 €	448.623,64 €	1.439.509,14 €	1.166.734,08 €	1.315.952,73 €	524.306,40 €	380.555,78 €	604.749,83 €	655.351,32 €	833.373,20 €	684.081,75 €	1.234.600,25 €	2.167.316,40 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			1.933.527,50 €	4.814.409,83 €	5.110.011,81 €	3.658.274,32 €	3.128.274,90 €	3.218.126,63 €	3.047.825,02 €	2.642.224,07 €	2.768.899,28 €	3.662.038,80 €	3.994.082,77 €
ROMA	Acquisizione Tabulati	403.407,35 €	523.856,63 €	162.312,70 €	50.943,03 €	982.321,98 €	590.598,59 €	662.502,00 €	42.396,63 €	38.695,36 €	71.843,21 €	9.085,15 €	4.478,93 €	10.532,48 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	1.231.102,84 €	1.288.043,25 €	708.597,52 €	804.284,62 €	3.712.441,72 €	5.143.749,46 €	8.509.787,44 €	3.626.280,20 €	1.965.394,77 €	843.152,79 €	831.921,52 €	597.971,48 €	311.441,08 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	2.909.383,33 €	2.737.936,68 €	2.472.531,25 €	2.053.989,95 €	3.286.313,57 €	7.751.662,65 €	10.636.757,83 €	6.382.794,08 €	5.610.801,29 €	7.593.451,90 €	5.399.869,70 €	6.518.350,71 €	6.416.635,60 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	71.651,03 €	44.005,93 €	117.604,26 €	62.189,60 €	260.404,48 €	311.683,44 €	129.963,39 €	17.607,69 €	13.766,37 €	30.892,73 €	10.124,10 €	14.410,10 €	12.002,54 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	813.828,16 €	331.454,28 €	1.070.324,06 €	2.480.435,22 €	3.084.352,26 €	2.712.476,09 €	2.437.217,43 €	1.562.805,81 €	2.369.267,99 €	3.213.951,29 €	2.079.229,33 €	2.276.958,85 €	3.486.501,93 €
	Intercettazioni Informatiche	0,00 €	7.100,05 €	458,16 €	24.943,67 €	245.398,43 €	298.785,91 €	145.046,20 €	165.491,05 €	240.852,50 €	690.096,96 €	471.313,85 €	863.128,60 €	1.186.676,51 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			264.474,95 €	198.383,66 €	260.561,03 €	193.435,86 €	787.500,63 €	408.812,84 €	1.121.995,45 €	1.090.085,30 €	500.521,50 €	351.899,83 €	383.330,66 €
SALERNO	Acquisizione Tabulati	83.566,64 €	117.292,95 €	97.458,34 €	35.545,04 €	1.436,14 €	9.285,10 €	2.729,50 €	39.746,84 €	24.848,85 €	10.632,32 €	623,16 €	25.316,42 €	12.512,88 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	359.859,48 €	486.310,20 €	857.853,88 €	861.582,21 €	638.846,53 €	118.410,61 €	192.228,30 €	1.152.419,89 €	1.160.379,17 €	495.792,67 €	111.972,85 €	150.704,19 €	373.500,62 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	791.261,69 €	281.950,62 €	408.990,18 €	1.200.947,73 €	1.537.224,77 €	473.576,94 €	1.395.543,86 €	656.576,00 €	937.107,45 €	827.338,93 €	846.569,21 €	966.312,45 €	1.523.271,40 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	55.807,51 €	15.623,16 €	20.545,34 €	3.095,81 €	127,50 €	1.270,58 €	315,00 €	58.707,16 €	10.637,62 €	1.537,00 €	0,00 €	23.823,50 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	200.508,51 €	303.271,70 €	454.825,80 €	559.652,43 €	412.113,68 €	28.034,00 €	50.900,00 €	455.911,06 €	1.104.752,80 €	1.041.106,93 €	711.317,42 €	631.920,45 €	621.739,11 €
	Intercettazioni Informatiche	33.307,84 €	709,23 €	9.031,78 €	35.098,19 €	24.690,00 €	0,00 €	18.085,00 €	46.003,22 €	241.937,25 €	120.093,00 €	168.359,00 €	394.649,00 €	363.407,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			143.841,60 €	7.473,24 €	12.740,00 €	0,00 €	1.139,25 €	35.889,74 €	248.305,36 €	406.161,60 €	155.274,90 €	239.775,40 €	307.646,20 €
TORINO	Acquisizione Tabulati	54.513,38 €	5.290,41 €	29.209,46 €	8.537,44 €	758,48 €	3.461,60 €	7.143,21 €	12.566,45 €	9.119,98 €	13.676,00 €	5,00 €	6.695,00 €	4.510,00 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	1.152.562,07 €	1.950.990,24 €	5.222.198,93 €	1.759.172,33 €	3.382.488,23 €	979.387,98 €	1.468.948,56 €	1.858.444,03 €	1.389.517,52 €	440.783,24 €	266.627,62 €	284.076,68 €	609.411,40 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	3.287.338,65 €	3.324.356,06 €	4.075.595,20 €	5.694.377,68 €	4.257.187,11 €	2.967.495,50 €	2.929.461,54 €	3.078.512,90 €	2.279.330,58 €	2.508.781,29 €	2.233.696,34 €	1.651.045,56 €	1.672.338,22 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	196.234,91 €	39.873,20 €	39.662,93 €	44.286,54 €	38.211,05 €	7.418,02 €	3.525,11 €	81.674,01 €	31.950,47 €	42.842,70 €	1.839,80 €	3.610,00 €	7.500,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	966.270,88 €	1.673.277,14 €	1.063.221,97 €	883.179,21 €	646.740,23 €	516.796,32 €	399.301,94 €	528.126,47 €	1.068.310,77 €	1.131.672,16 €	1.153.606,31 €	1.476.234,66 €	1.460.395,10 €
	Intercettazioni Informatiche	1.338,25 €	19.820,60 €	30.978,16 €	1.312,47 €	1.836,30 €	22.589,10 €	10.915,75 €	87.861,55 €	322.501,77 €	197.710,40 €	115.277,50 €	318.076,45 €	295.026,50 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			374.635,15 €	443.289,87 €	774.944,00 €	1.196.393,40 €	1.348.354,92 €	1.721.394,59 €	1.573.925,01 €	1.454.813,78 €	1.484.536,83 €	1.973.830,07 €	1.442.684,04 €
TRENTO	Acquisizione Tabulati	138.641,66 €	55.395,23 €	35.106,10 €	8.017,87 €	8.355,82 €	4.681,09 €	12.901,50 €	7.181,49 €	39.194,97 €	12.972,45 €	10.940,85 €	9.488,10 €	6.730,80 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	1.544.700,33 €	1.870.669,56 €	774.871,55 €	286.037,07 €	93.190,09 €	152.140,62 €	175.078,85 €	216.825,05 €	178.362,82 €	101.386,81 €	47.177,65 €	19.915,65 €	20.245,65 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	2.506.353,23 €	1.293.982,07 €	1.139.669,86 €	369.409,59 €	168.091,25 €	62.736,20 €	400.521,10 €	523.892,95 €	1.081.658,22 €	966.251,57 €	1.700.963,00 €	1.579.175,05 €	1.268.263,15 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	9.340,95 €	12.603,16 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €	114,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	253.240,01 €	99.053,38 €	111.483,05 €	74.939,11 €	111.455,00 €	86.910,89 €	72.958,00 €	261.811,11 €	264.336,65 €	560.502,00 €	444.491,00 €	425.432,80 €	88.963,40 €
	Intercettazioni Informatiche	16.123,58 €	17.314,35 €	19.131,44 €	50.333,37 €	2.417,00 €	6.225,75 €	1.631,00 €	43.518,50 €	13.277,50 €	97.680,00 €	1.308,00 €	26.095,00 €	525,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			69.333,41 €	49.991,19 €	45.804,15 €	38.302,55 €	47.722,32 €	117.760,78 €	62.252,69 €	125.049,70 €	72.808,00 €	129.405,20 €	45.063,10 €
TRIESTE	Acquisizione Tabulati	262.157,10 €	355.056,24 €	128.478,44 €	70.506,14 €	143.936,58 €	26.306,75 €	36.259,62 €	22.010,70 €	23.114,32 €	17.305,64 €	17.014,83 €	25.243,52 €	842,17 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	1.271.181,38 €	1.752.107,94 €	929.038,29 €	830.408,85 €	1.080.307,10 €	805.394,70 €	1.074.068,84 €	662.729,46 €	390.781,27 €	357.293,59 €	346.834,31 €	312.791,19 €	205.717,47 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	2.460.050,35 €	1.727.119,96 €	1.225.075,58 €	1.153.028,45 €	793.425,14 €	413.757,32 €	488.065,94 €	731.225,66 €	640.515,41 €	459.419,59 €	631.027,55 €	890.698,67 €	624.780,90 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	84.759,30 €	11.681,63 €	7.827,29 €	16.502,16 €	13.661,17 €	1.540,00 €	7.527,18 €	0,00 €	7.125,00 €	6.718,04 €	0,00 €	945,00 €	0,00 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	165.114,81 €	223.072,30 €	190.398,06 €	175.652,38 €	432.286,85 €	364.075,83 €	274.081,50 €	711.332,55 €	746.222,28 €	1.001.565,70 €	851.411,35 €	861.881,35 €	455.637,10 €

Distretto	Valori	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
	Intercettazioni informatiche	8.669,60 €	2.817,82 €	38.598,95 €	9.385,25 €	2.339,52 €	5.555,20 €	14.410,00 €	19.942,55 €	4.562,00 €	62.500,00 €	46.295,55 €	208.456,00 €	312.055,00 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			199.278,22 €	366.484,55 €	543.248,52 €	567.723,40 €	289.142,53 €	676.379,27 €	567.736,32 €	445.229,06 €	617.790,24 €	527.500,15 €	393.146,75 €
VENEZIA	Acquisizione Tabulati	352.001,42 €	350.099,73 €	251.486,74 €	501.486,26 €	322.102,32 €	172.054,90 €	115.096,12 €	162.869,04 €	144.737,13 €	33.217,13 €	13.306,47 €	5.345,00 €	3.134,42 €
	Intercettazioni Telefoniche Traffico	302.926,92 €	489.099,60 €	1.927.214,11 €	3.759.033,30 €	3.060.726,63 €	2.850.149,36 €	2.262.286,21 €	3.021.419,27 €	2.019.167,92 €	1.157.608,40 €	540.321,57 €	360.219,23 €	257.978,20 €
	Intercettazioni Telefoniche Noleggio	3.411.236,35 €	5.248.486,26 €	3.323.364,26 €	1.062.133,55 €	1.995.915,96 €	2.271.877,35 €	2.699.935,09 €	2.933.995,21 €	2.305.931,20 €	2.579.309,87 €	2.704.706,30 €	2.092.892,36 €	2.108.148,19 €
	Intercettazioni Ambientali Traffico	51.678,14 €	57.437,14 €	31.384,08 €	187.035,17 €	76.856,31 €	1.069,57 €	3.827,35 €	91.772,50 €	26.517,04 €	23.254,81 €	251.747,35 €	165.944,62 €	116.048,50 €
	Intercettazioni Ambientali Noleggio	2.222.503,84 €	216.597,78 €	194.148,11 €	672.586,19 €	1.148.784,51 €	1.492.954,95 €	1.559.357,43 €	1.915.244,48 €	1.205.480,14 €	1.793.318,97 €	1.650.966,03 €	1.323.245,39 €	1.582.355,19 €
	Intercettazioni Informatiche	3.973,60 €	18.003,09 €	83.491,46 €	228.940,01 €	223.261,75 €	167.459,35 €	159.405,00 €	242.635,71 €	420.997,00 €	184.616,62 €	234.725,20 €	269.306,00 €	507.083,80 €
	Intercettazioni Videosorveglianza e Localizzazione			1.261.994,88 €	518.216,94 €	361.406,44 €	139.110,17 €	147.088,59 €	182.243,53 €	361.038,65 €	149.794,96 €	250.235,78 €	565.351,59 €	512.045,17 €
Totale		236.932.603,03 €	225.855.731,75 €	218.237.001,24 €	214.562.078,75 €	205.101.790,37 €	161.539.380,17 €	168.756.865,12 €	167.764.156,54 €	158.266.556,05 €	161.066.137,86 €	145.258.482,59 €	166.487.984,33 €	170.372.875,24 €

N.B. Gli importi sono riferiti all'anno in cui è stato emesso il decreto di liquidazione e sono al netto dell'IVA.
Gli importi relativi alla voce acquisizione tabulati sono in esaurimento, quelli relativi alla videosorveglianza e localizzazione sono rilevati a partire dal 1° gennaio 2012.
* I dati relativi all'anno 2022 sono incompleti in quanto non hanno risposto gli uffici elencati in calce alla Tav.3.

€ 4,40